Scandalo

8 201

PROVE,

E

CONFESSIONI

AUTENTICHE

Estratte dal Processo, che dimostrano la reità de' GESUITI nell'attentato Regicidio di S. M. Fedelissima D. GIUSEPPE II. Re di Portogallo; e Compendio di quanto è passato nel suo Regno dal dì 31. Luglio 1750. fino alla loro Espulsione.

CUI SI AGGIUGNE

La Supplica di Ricorso intorno l'ultimo critico Stato della Monarchia Portoghese dopo che la Società di Gesu' è stata proscritta da' Dominj della Francia e della Spagna.

OPERA DEL DOTTOR

GIUSEPPE DE SEABRA DA SILVA
Procurator di quella Corona.

Con in fine la Legge dei 24. Sett. 1767. di S. M. F. riguardante le patenti di Aggregazione, Professione, Associazione ec. della Società de' GESUITI.

IN VENEZIA,
CON APPROVAZIONE.

MDCCLXVIII.

Digitized by Google

Digitized by Google

AVVISO.

E' Uscito in Lisbona un' Opera in due Volumi in 8. di pag. 609. col titolo di *Deduzione Cronologica e Analitica in cui per la successiva serie di tutti i Governi della Monarchia Portoghese decorsi dal Re D. Giovanni III. fino al presente si manifestano le orrende stragi, che la Compagnia detta di GESU' fece nel Portogallo, e ne' suoi Dominj col mezzo di un piano e sistema conservato dalla medesima sempre inalterabile dal tempo ch' entrò in questo Regno, fin a quando ne fu proscritta, ed espulsa colla giusta, saggia, e prudente legge de' 3. Settembre 1759. data alla luce dal Dottor Giuseppe de Seabra da Silva Ministro del Tribunale da Casa da Supplicacao, e Procuratore della Corona di Sua Maestà per servire d' Istruzione, e formare parte del Ricorso, interposto dallo stesso Ministro, che si conserva pendente alla Real presenza di detto Sovrano sopra la indispensabile necessità, che obbliga a dare un pronto rimedio ad alcune delle più aggravanti rovine, dalle quali, finattanto che esistano resta deturpata la Regia autorità, ed oppressa la pubblica quiete.*

In questo Libro si espongono autenticate con prove ineluttabili tutte le trame, raggiri, e baratterie operate dai Gesuiti in Portogallo dal loro ingresso in quel Regno fino alla lo-

ro

rò Espulsione. Di quest'Opera voluminosa si pubblica la Deduzione XV. sotto questo titolo di *Prove ec.* per appagare l'impazienza di quelli che bramano vedere le cose avvenute ai nostri giorni nel Portogallo, e le Confessioni della reità dei Gesuiti nell'attentato Regicidio.

Il resto essendo più voluminoso, e richiedendo più tempo e rischio, si stamperà subito che cento persone, che ne abbiano la curiosità avranno sottoscritto il loro nome alla Libreria delle Tre Grazie in Marceria di San Salvatore a Venezia.

Com-

Digitized by Google

Compendio di quanto è passato nel presente felicissimo Governo tanto in Portogallo, come ne' suoi Domin̄ risguardo a' Gesuiti dal dì 31. Luglio 1750. finchè giustamente, e necessariamente furono questi proscritti, snaturalizzati, ed espulsi colla Legge, ed Ordini di SUA MAESTA'.

AVeva il RE N. S. aggiunta a'suoi incomparabili lumi naturali, ed agli acquistati co' suoi fertili, e felici studj, le molte nozioni, che gli si accrebbero colle successive esperienze, e savie perspicaci osservazioni, dalle quali, negli otto anni della fatale malattia del suo Augustissimo Padre, in cui restò così impedito, come a tutti è noto, aveva Sua Maestà combinate non solo le molte Fazioni, che necessariamente, e per naturale effetto della durata di quel sensibilissimo accidente, agitarono la sua Corte; ma ancora le Relazioni giunte colle ultime Flotte, e co' bastimenti sciolti dal Brasile, che gli avevano fatto vedere i rigiri, le prepotenze, e gli attentati, che la Compagnia de' Gesuiti continuava ogni giorno più con maggiore sforzo ad accumulare nelle Provincie del Nord, e Sud del Brasile, per invalidare per un verso la esecuzione della Bolla Apostolica *Immensa Pastorum Principis*, con

cui terminò il precedente Governo; e per l'altro *il Trattato de' limiti delle Conquiste*, che i due Monarchi D. Giovanni V. di Portogallo, e D. Ferdinando VI. di Spagna avevano ratificato fin dal precedente mese di Febbrajo: Allorchè l' Arbitro Supremo de' Regni, e degl' Imperj collocò sul Regio Capo del nostro Monarca la Corona di questi Regni, e Dominj nel dì 31. Luglio 1750.

Si applicò immediatamente S.M. colla più infaticabile paterna provvidenza a riparare le rovine degl' interessi domestici della Corona, e de' suoi Vassalli di necessità cagionate da quel così lungo impedimento del suo Augusto Padre: e si preparò a compire, in quanto si doveva dal canto suo, l'esecuzione del suddetto *Trattato de' limiti*, che per essere Trattato Regio, impegnava la sua Corona, ed in conseguenza la sua Religione, e il Real suo Decoro.

Alla prima, tra le domestiche rovine, che era quella delle tante Fazioni, che avevano divisa, lacerata, e per conseguenza infiacchita la decisiva forza della Regia Autorità, dal di cui riparo dipendeva il rimedio di tutte le altre, fu subito riparato: Col concentrare, Sua Maestà, nella sua Real Persona, e rinchiudere nel suo circospetto Gabinetto il Governo della Monarchia in tutti quegli affari, che sono inerenti alla Suprema Giurisdizione; E col ridurre quelli di Giurisdizione volontaria ne' Tribunali, a' quali sono commessi secondo le loro differenti ripartizioni; Lasciando gli affari di Giurisdizione contenziosa a' mezzi ordinarj, ed alla Decisione delle due *Relazioni*, o siano *Tribunali delle Suppliche*, e *del Civile*: Invigilando colla maggior cura, e perspicacia sopra la Giustizia, che si stava amministrando in tutte, ed in ciascheduna di dette Ripartizioni; E proccurando di tirarne fuori tutti gli umani rispetti, e politici riguardi, che potevano impedire la liber-

tà

tà de' voti nelle Conſulte, e Sentenze, acciò tutte foſſero così giuſte, come debbono eſſere.

Paſsò nel tempo ſteſſo la M. S. ad accorrere, e dar rimedio, tra le altre domeſtiche rovine, a quelle, che per eſſere più urgenti, abbiſognavano di più ſollecito riparo innanzi, che, coll' andare in lungo, diveniſſero irrimediabili, ed affinchè i rimedj, che ſi voleſſe applicar loro non giungeſſero tardi.

Col dare ordine S. M. che ſi prendeſſero ſubito eſatte informazioni ſullo ſtato delle Milizie ridotte quaſi a nulla; E ſopra i meriti, ſervizio, ed antichità degli Uffiziali, che vi erano, andò preparando la numeroſa Promozione. che fu dipoi pubblicata a' 12. Gennajo 1754. Riducendo alla Caſſa dell' Eſercito, non ſolo gli antichi aſſegnamenti, ma aggiungendole quelli ordinati nel pubblico Decreto ſpedito alla Aſſemblea de' Tre Stati nel dì 4. Febbrajo di detto anno 1754.

Colla ſavia opportuniſſima Legge de' 3. Dicembre 1750. ſoſpeſe il medeſimo Sovrano N. S. la diſerzione de' Negozianti, ed Operaj delle Mine dalle Terre interiori del Braſile; i quali ne furono in così breve tempo diſcacciati per le veſſazioni uſate contro di loro; eſſendogli ſtato autenticamente fatto conſtare dalle Relazioni de' Governatori, e Miniſtri, che avevano conſervato illeſo il loro zelo, che nello ſpazio di un anno dal 1749. al 1750. nelle ſole Comarche di *Villa Ricca*, *Sabarà*, *Rio das Mortes*, e *Serra do Frio* erano diminuiti nel commercio più di 100. fondachi di Mercanti; e più di 200. botteghe, ove ſi vendeva a minuto; e nel lavoro delle Mine dell' Oro erano ſcemati più di quindicimila travagliatori: poichè tanti allora ſe ne partirono dalle ſuddette quattro Comarche.

Colle altre Regie, Paterne, ed efficaci Provvidenze del *Regolamento* fatto pubblicare da S. M. a'

26. Gennaio 1751. ſopra il Tabacco; e del *Detrett* de' 27. di detto meſe, ed anno ſopra lo Zucchero; colla diminuzione de' dazj, e colla facilità preſcritta ne' Diſpacci di que' due importantiſſimi generi, reſtituì la M. S. a' ſuoi afflitti Vaſſalli non ſolo gl' importanti teſori, che erano rimaſti incagliati in que' due generi di modo, che non vi erano Magazzini in Lisbona, che baſtaſſero per contenerli; ma reſtituì loro ancora la navigazione delle Flotte, il di cui giro per neceſſità veniva ad eſſere impedito da quell' incaglio, come al Pubblico di queſta Corte, e Regno fu manifeſto.

In mezzo a queſte prime, più indiſpenſabili domeſtiche Provvidenze, ordinò la M. S., che ſi negoziaſſe nel tempo ſteſſo nella ſua Corte, ed in quella di Madrid l' aggiuſtamento delle Iſtruzioni de' Plenipotenziarj delle due Corone, i quali dovevano eſeguire le riſpettive demarcazioni de' loro Dominj ne' reciprochi confini dell' America Meridionale: Fin' a tanto, che eſſendo ſtati con effetto concluſi, ſottoſcritti, e ratificati i Trattati delle ſuddette Iſtruzioni in Aprile del 1751.; Ed eſſendo ſtati nominati Plenipotenziarj per eſeguirle il *Conte de Bobadella Gomes Freire de Andrade* Governatore, e Capitan Generale del Rio Janeiro, e Mine per la parte del Sud: E *Franceſco Saverio de Mendonca Furtado* Governatore, e Capitan Generale del Parà, e Maranhao per le parti del Nord, furono loro alla fine ſpedite le riſpettive plenipotenze, ed ordini a queſte relativi; Ed eſſendo già partito il ſecondo Plenipotenziario per il Parà in Giugno di detto anno 1751., ed il primo per il *Rio della Plata* in Febbrajo del 1752., ſcoprirono queſti in ambedue le ſuddette parti del Nord, e del Sud tutti i miſterj delle iniquiſſime uſurpazioni, e le Ribellioni de' Geſuiti, che fin' allora avevano proccurato di tener coperte cogli

Stra-

Stratagemmi, ſmaſcherati di poi così manifeſtamente, e con tanta chiarezza come ora ſi vedrà.

Nella parte del Nord, o ſia del Maranhao ſcoprì ſubito il Governatore, e Capitan Generale *Franceſco Saverio de Mendonca Furtado* con fatti decifivi, che i Geſuiti, ſeguendo per una parte il diabolico ſiſtema della Conſulta fatta, e riſoluta alla Cina nel 1581. dal loro Viſitatore *Aleſſandro Valignani* ad oggetto, che la Società ſi arrogaſſe l' uſurpazione de' Dominj Oltramarini di queſto Regno coll' indegno mezzo di conſervare gli abitanti di detti Dominj nella maggiore, più craſſa, brutale ignoranza; Ed eſeguendo dall' altra parte a puntino (come vantaggioſo a' loro intereſſi) il *Regolamento* chiamato *delle Miſſioni* fatto ſtabilire in forma di Legge dal loro Socio *Manuel Fernandes*, per cui neſſuno poteva entrare nelle ſuddete chiamate *Miſſioni* del Parà, e Maranhao ſotto pena di fruſta, e di eſilio in Angola: avevano quaſi diſtrutti, ed eſtinti gl' Indiani di quelle infelici Contrade.

Cioè a dire: Col trattarli come foſſero beſtie di ſervizio, o irragionevoli, privandoli di ogni ſorta di alimento cotto, tanto neceſſario alla vita umana: obbligandoli ad abbandonare moglie, e figli per andare nove meſi dell' anno dentro de' boſchi in remote diſtanze a raccogliere le frutta ſilveſtri, delle quali i Geſuiti facevano tutto il commercio; privandoli totalmente della cognizione di avere un Re, di cui erano Vaſſalli; e di eſſervi Uomini civilizzati, che andavano veſtiti, e calzati, che uſavano di alimenti preparati, e di comode e decenti abitazioni per guardarſi dalle ingiurie de' tempi; Di maniera, che tra quegli Indiani non vi era, o poteva eſſervi nè propagazione della fede, nè comunicazione tra' Popoli, nè vi ſi poteva amminiſtrare la Giuſtizia, nè eſſervi Agricol-

coltura , nè Commercio , nè altra cosa utile alla Religione , al Regno , a quegli Stati , ed a' suoi Abitanti ; e neppure cosa , che contribuisse alla conservazione della specie di que' miseri Vassalli della Corona di Portogallo.

Verificati , che furono simiglianti urgentissimi disordini , accorse subito S. M. a darvi pronto rimedio senza perdita di tempo.

Fece passare primieramente al Parà , e Maranhao tre Reggimenti d' Infanteria con soldo , co' quali rinforzò le guarnigioni di quel Governo , e vi ristabilì la sua Regia Autorità.

Si uniformò di poi il medesimo Sovrano , con suo Alvarà de' 7. Giugno 1755. alla Proposta fattagli dagli Abitanti del Parà in Febbrajo dell' anno antecedente ; ed alla Rappresentanza , che , relativamente a detta Proposta , gli fecero i Negozianti della Piazza di Lisbona , di volere tutti uniti , colla unione de' loro Capitali , animare , ed incoraggire que' cadaveri appena esistenti in dette Contrade ; per promovervi la propagazione della Fede , ed il comune vantaggio degli Abitanti ; e per aprire nel tempo stesso una via di più , ed un largo campo al consumo delle mercanzie di Commercio , che dall' Europa si trasportano in America per uso degli altri Popoli civilizzati : Mercanzie , delle quali fin' allora quegli Uomini nudi , scalzi , e silvestri non ne avevano fatto uso , perchè ne ignoravano fino l' esistenza.

E finalmente la M. S. riparò con tutta l' efficacia alle morali rovine , che i Gesuiti avevano fatte in quelle Religioni 1. Usurpandovi la libertà agli Indiani , che per tutti i diritti erano liberi , senza attendere le Bolle fulminate da' SS. Pontefici Alessandro VI. , Paolo III. , Clemente VIII. , e Benedetto XIV. , nè le Leggi Regie delle due Monarchie 2. Usurpando la proprietà de' beni di detti Indiani contro tutti i diritti di Natura , e

Di-

Divino, e contro le Bolle, e Leggi ſuddette. 3. Uſurpando a perpetuità la cura delle Parrocchie de' medeſimi Indiani ſimilmente contro i termini delle Bolle, e la eſpreſſa Legge. 4. Arrogandoſi il loro governo temporale col traſgredire egualmente i Canoni della Chieſa, le Bolle de' Papi, e le Leggi delle due Monarchie. 5. Ed in fine rendendoſi padroni del Commercio terreſtre, e marittimo de' frutti ſilveſtri degl' Indiani, e di tutti i vaſti territorj da quegli abitati. (*a*)

Diede pronto riparo, dico, la M. S. a queſte uſurpazioni colle due ſagge, pie, e proficue Leggi de' 6. e 7. Giugno 1755. colle quali, ſeguitando le intenzioni del ſuo Auguſto Padre, della Bolla del S. Pontefice Benedetto XIV. de' 20. Dicembre 1741. e delle altre a queſta coerenti: reſtituì agl' Indiani di que' due Stati la libertà delle loro perſone, beni, e commercio: ed a' Generali, e Magiſtrati il governo temporale de' medeſimi Indiani, che fin allora erano ſtati governati nella temporalità da que' loro preteſi Miſſionarj.

Vedendo rivendicato da Sua Maeſtà in queſta forma il dominio da loro uſurpatole in quella Capitania del Parà, e Maranhao; e vedendo ivi reſtituito a' ſuoi abitatori l' altro dominio, e commer-

(*a*) Queſti cinque Punti furono compilati, e fatti preſentare al S. Pontefice Benedetto XIV. nello Scritto intitolato: *Punti principali a' quali ſi riducono gli abuſi con cui i Religioſi della Compagnia di Gesù hanno uſurpati i Domînj dell' America Portogheſe, e Spagnola:* Scritto, che ſi trova ſtampato al Numer. IV. de' Documenti contenuti nella *Collecçao dos Breves Pontificios, e Leis Regias, que forao expedidas, e publicadas deſde o anno de 1741. ſobre a liberdade das Peſſoas, bens, e commercio dos Indios do Brazil*, &c. Stampati in Lisbona nella Segretaria di Stato.

mercio de' frutti della terra, che si erano appropriati con que' crudeli, ed inumani latrocinj, e monopolj: Proruppero subito i Gesuiti ne' temerarj eccessi, che furono ben noti al Pubblico.

Nella Città di Lisbona si misero a girare due a due per le Case de' Ministri più graduati, e de' Magistrati della Corte, insinuando a' loro penitenti, e devoti dell'uno, e l'altro sesso: e giungendo fino il loro P. *Ballester* ad intimare dal pulpito nella *Basilica di S. Maria Maggiore* in un giorno di festa agli uditori: Che *tutti quelli, che entrassero nella Compagnia del gran Parà, e Maranhao, non avrebbero luogo nella Compagnia di Cristo Signor nostro*: E con ciò fecero nascere contro lo stabilimento di detta Compagnia la gran fermentazione, che ingannò i Deputati dell'antica Adunanza de' Negozianti di Lisbona fin allora chiamata: *Tribunale del Ben Comune dello Spirito Santo da Pedreira*, a segno d'indurla ad andare a piedi di S. M. in una udienza pubblica a presentarle un insolente sedizioso scritto, in cui si predicevano tumulti, e disastri.

Scritto, il quale non ostante, che contenesse in sè un delitto di lesa Maestà di prima classe, che costituiva rei dell'ultimo supplizio coloro, che lo avevano firmato; con tutto ciò avendo conosciuto S. Maestà colla sua chiara penetrazione, e verificato per sua somma clemenza, quali erano i veri Autori di quell'infame scritto: E che, tra quelli, che vi misero il loro nome, alcuni non lo avevano neppur letto, altri certamente non avevano malizia, nè cognizioni bastanti per conoscere l'indegnità dell'espressioni in quello contenute: non volle la Regia Benignità, che quell'attentato fosse punito con altro castigo se non dell'esilio di que', che sottoscrissero l'infame Foglio, e che quell'Adunanza fin allora chiamata *Tribunale del Ben Comune dello Spirito Santo da Pedreira*,

fos-

fosse estinta. Ella però fu fatta immediatamente rinascere dal Clementissimo Sovrano sotto l'altro Titolo di (a) *Adunanza*, o sia *Tribunale del Commercio di questi Regni, e Dominj*: nominandovi Deputati meglio istruiti, e perciò meno soggetti ai maligni inganni de' Gesuiti: come è notorio a tutta questa Corte, ed a tutto il Regno, e Dominio.

Nella Città del Parà si erano già in quel tempo i Gesuiti dichiarati pubblicamente, e autenticamente trasgressori non solo delle Leggi, che avevano prescritta la dolcezza, e buon modo per guadagnare gli animi degl' Indiani selvaggi col mezzo del riscatto (cioè a dire dell' entrata in quelle selve) ed indurli a passare nel grembo di S. Madre Chiesa; ma ancora refrattarj delle altre Leggi, e Bolle, che avevano stabilita la libertà di que' miseri Indiani; e si erano dichiarati pubblici riconosciuti monopolisti di detta libertà.

Così viene provato, quanto al primo di detti Punti, dall' Atto giudiziale del seguente tenore:

Risoluzione del Tribunale delle Missioni.

Nel primo di Dicembre 1753. *in questa Città di Belèm del Parà nel Palazzo di residenza dell' Illustrissimo ed Eccellentissimo Sig. Governatore, e Capitan Generale dello Stato* Francesco Saverio de Mendonca Furtado *furono convocati i Deputati del Tribunale delle Missioni quì sottoscritti, ed il Ministro Dottore Uditor Generale Giovanni da Cruz Diniz Pinheiro, ed in mancanza dell' Eccellentissimo, e Reverendissimo Signor Vescovo, intervenne il suo Vicario Generale il Reverendo Sacerdote Custodio Alvares Roxo: Ed essendo*

(a) *Junta do Commercio destes Reynos, e seus Dominios.*

do tutti insieme così adunati, fu partecipato dal detto Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Generale, che egli aveva ordine da Sua Maestà di fare i Ritratti: (cioè a dire di entrare ne' boschi detti Sertoes); coll' osservanza però inviolabile dell' ordine de' 28. Aprile 1688. (con cui si prescriverà la dolcezza, e il buon modo per guadagnare, e trasportare gl' Indiani): *E che perciò que' Reverendi Deputati dichiarassero, se questa Legge poteva eseguirsi nella forma stessa che S. M. determinava; e tutti uniformi risolverono, che detta Legge era impraticabile; e che perciò nelle passate spedizioni non si era osservato con tutto il rigore, mentre in quel modo pochi o nessuni potrebbonsi riscattare, e diverrebbe senza frutto veruno tutta la spesa, che si fa in ognuna di quelle spedizioni. Io Giovani Antonio Pinto da Silva Segretario di Stato per S. M. la scrissi. Francesco Saverio di Mendonca Furtado. Custodio Alvares Roxo. Fr. Manuel Martins Loureiro. Fr. Dionisio di S. Francesco Fr. Francesco di S. Teresa. Fr. Simone di Villa Vicosa. Fr. Giovanni da Silveira. Manuel Ferreira. Giovanni da Crux Diniz Pinheiro.* (a)

E nello stesso modo restò provato rispetto al secondo, e terzo de' suddetti Punti dall' altra Risoluzione del seguente tenore:

Risoluzione del Tribunale delle Missioni.

A' 21. Maggio 1757. in questa Città di Belèm del Parà nel Palazzo di residenza dell' Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Governatore, e Capitan Generale dello Stato Francesco Saverio de Mendonca Furtado

(a) Questa Risoluzione è stata copiata dal Libro Originale della Segretaria di Stato del Parà donde fu estratta autenticamente.

Digitized by Google

do furono convocati i Reverendi Deputati sottoscritti, ed il Ministro Uditor Generale, ed il Rev. Dottor Vicario Generale: Ed a principio furono proposte tre Cause di Appellazioni, e Sentenze del Tribunale: una del Mamalucco (a) Celestino Barbosa, e dell' avversario Andrea Fernandes Gavinho: l' altra della Indiana Laureana, e suoi Figli contro Tommaso Teixeira; E l' altra della Mamalucca Marinha contro il Sacerdote Gaetano Eleuterio de Basto: E tutte tre le Cause furono giudicate con sentenza, che ammetteva l' appellazione come giusta, e provata, ed annullava le precedenti Sentenze, ordinando, che si eseguissero quelle pronunziate dal Ministro Giudice della libertà; e condannando le Parti contrarie nelle spese.

Nel medesimo Tribunale, prima di dare i voti, presentò il Rev. P. Rettore del Collegio della Compagnia di questa Città un foglio, che si dà quì annesso, in cui egli si allegava per sospetto in votare nelle Cause di libertà; a motivo, che il suo Collegio aveva una Causa della medesima natura; e questa eccezione gli fu ammessa, onde in conseguenza si ritirò dal Tribunale.

Ivi furono proposti altri atti di Appellazioni per parte di Domenico Luigi di Carvalho contro il Cafuz b) Paolo; e fu deciso, che non ostante l' Appellazione si eseguisse la Sentenza da cui appellò, e che l' Appellante pagasse le spese. Sopra di che fu fatta, e sottoscritta questa Risoluzione: Ed io Giovanni Antonio Pinto da Silva Segretario di Stato per S. M. la scrissi. Francesco Saverio di Mendonca Furtado. Custodio Alvares Roxo. Fr. Francesco di S. Teresa. Fr. Felice

da

(a) Così vengono chiamati nel Brasile i figli di padre Europeo, e di madre negra.

(b) Cafuz figlio di una Indiana, e un Europeo, o di una Europea, ed un Indiano.

da Silva. Fr. Antonio da Beja. Fr. Giovanni di S. Teresa. Fr. Franceſco Saverio da Silva. Paſquale de Abranches Madeira Fernandes. (*a*)

Di maniera, che il doloſo preteſto col quale i Geſuiti ſi arrogarono il governo ſpirituale, e temporale degl'Indiani eſſendo ſtato quello di eſſere eglino ſoli i zelanti difenſori della loro libertà (*b*): Ed avendo gridato, che appunto per aver difeſo la libertà di quelli, il loro *P. Antonio Vieira* fu tumultuariamente eſpulſo da' Cittadini, e dalle Camere delle due Città di Belèm del Parà, e di S. Luigi del Maranhao; (*c*) ſubito che ſi videro ſcoperti ſenza rimedio dal detto Governatore, e Capitan Generale; non potendo già negare innanzi a lui, che eſſi erano i più intereſſati nella ſchiavitù degl'Indiani, poichè ne facevano un monopolio: giunſero a commettere il ſuddetto aſſurdo di darſi per ſoſpetti nelle Cauſe di libertà, per reſtare al di fuori iſtigando contro di quelle gli altri Deputati de' *Tribunali* detti delle *Miſſioni* ſtabiliti dal loro *P. Manuel Fernandes*: Tribunali, dico, ne' quali furono formati proceſſi ripieni di tante empietà, e di tanti aſſurdi, che per riferirli abbiſognerebbero molti, e groſſi volumi, che ſarebbero baſtanti a fare ſpavento agli Uomini dotti e timorati di Dio; Chi aveſſe però una tal curioſità può andare a riſcontrarli nell'Archivio *della Torre do Tombo*, ove d'ordine di S. M. ſono ſtati poſti i loro Originali.

Fi-

(*a*) Queſta Riſoluzione fu ſimilmente eſtratta dal ſuddetto Libro Originale.

(*b*) Come ſi legge nella Lettera del *P. Antonio Vieira* Tom. I. dalla IX. alla XV.

(*c*) Come ſi prova dal Libro intitolato *Annaes Hiſtoricos do Eſtado do Maranhao* ſcritto da *Bernardo Pereira de Berredo* pag. 974, 975., 1022, 1030, 1044, 1057, 1060, 1062, e 1095.

Digitized by Google

Finalmente in quella parte del Nord i Geſuiti continuarono a commettere tutti gli orrendi delitti di ribellioni, e di tumulti, e tutte le intraprendenti temerità pubblicate autenticamente nella *Relazione abbreviata della Repubblica, che i Geſuiti delle Provincie del Portogallo, e della Spagna ſtabilirono ne' Dominj Oltramarini delle due Monarchie, ec.* (*a*)

Nell'altra parte del Sud ſi ſcoprì ſimilmente colle ſpedizioni de' Plenipotenziarj Conte di Bobadella, e Marcheſe de Val-de-Lirios ſuo Conferente, che i Geſuiti vi avevano ſtabilita nel centro de' Territorj adjacenti a' fiumi *Uraguay*, e *Paraguay* la potente Repubblica, con cui ebbero coraggio di ſoſtenere la nota guerra, contraſtando alle due Corone di Portogallo, e di Spagna fino il riconoſcere le loro proprie Terre, e l'uſo delle loro ſupreme giuriſdizioni ne' proprj Dominj, colla formale, e manifeſta ribellione da loro armata, e colle temerità, che furono autenticamente caratterizzate nella Lettera d'officio indirizzata dal Segretario di Stato *D. Riccardo Wal* a' 27. Settembre 1754. al Conte di Perellada Ambaſciatore del Re Cattolico D. Ferdinando in queſta Corte di Lisbona, per comunicarla, come fece ſubito, a S. M. Fedeliſſima, e nella formale autentica Riſpoſta a detta Lettera.

Lettera, partecipazione, e riſpoſta del ſeguente tenore.

(*a*) Inſerita nella *Collecção dos Breves Pontificios, e Leis Regias*, &c.

Risposta formale scritta d'ordine di S. M. F. dal Segretario di Stato Sebastiano Giuseppe di Cavalho e Mello al Conte di Poreilada Ambasciatore del Re Cattolico in questa Corte.

Eccellentissimo Signore.

Ho comunicata al Re mio Signore la Lettera Originale, che V. Eccellenza ha ricevuta dalla sua Corte per parteciparla a questa: la quale è concepita ne' seguenti termini: Eccellentissimo Signore. Il Re è bene informato di tutto quanto è succeduto nel Paraguay, ed in Buenos Ayres rispetto alla esecuzione del Trattato de' Limiti *tra le due Corone: Egli sa le vere cause per cui è andata in lungo, ed i pretesti, che si adducono per mascherarle. Si è avveduto, che non mancheranno mai imbarazzi, o scuse fuori di proposito finchè la morte, o qualche pubblico cambiamento producano il loro naturale effetto. L'oggetto prossimo del Trattato fu l'utilità reciproca delle due Corti; e l'altro più remoto fu quello di assicurare una pace perpetua tra i Vassalli. In questo gl'interessi de' due Sovrani vanno del pari; per altro il Nostro già ve ne ha uno molto più grande: in vedendo, che si è mandata in lungo l'esecuzione per disubbidienza de' suoi; di maniera, che già viene egli scosso dalla fedeltà di sua parola, dal ben pubblico de' suoi Vassalli, e dal ristabilimento della sua autorità malmenata al cospetto di tutte le Nazioni, il qual motivo speciale non concorre nel Re fedelissimo. Perciò è stata di molto suo compiacimento la risoluzione presa da' suoi Ministri di Buenos Ayres di tagliare colla guerra il cumulo delle difficoltà, che non avranno mai fine qualora non si prendano le più vigorose misure.*

Con maggior soddisfazione ho inteso la generosità, e prontezza con cui i Ministri Portoghesi, e la loro Truppa concorrono nella medesima spedizione, del di cui felice successo S. M. ha buone speranze; poichè aven-

do

do un corpo di più di mille Indiani tentato di sorprendere una guardia Portoghese di sessanta Uomini, furono rotti, e disperſi non ostante la loro superiorità, e gli altri vantaggi de' quali ſi valsero come più loro piacque.

Il Re mi ordina d'informare di tutto il riferito l'Eccellenza Vostra, affinchè in ſuo nome faccia ſapere a cotesta Corte lo ſpeciale gradimento, con cui ha inteſo la ſincerità, e Buona fede, che la fa agire, concorrendo così di fatto in un impegno, che non è poſitivamente ſuo: mentre non ostante, che ella vi ſia tenuta dalla fede de' Patti in virtù de' Trattati, ſempre però le ſarà dovuta una riconoſcenza per l'efficacia, e ſoprabbondanza con cui gli adempiſce, ajutando le noſtre Truppe con un ſoccorſo così numeroſo, e di tanta bravura. E ſoggiugnerà l'Eccellenza Voſtra, che quando mai ambidue non baſtaſſero per ſoggiogare i Popoli ribelli, Sua Maeſtà è perſuaſa, che tutto l'impegno di vendicare la particolare offeſa, che le vien fatta, è ſuo; nel che impiegherà le ſue forze ſe farà di biſogno, ſenza che ſi diminuiſca punto con ciò la giuſta riconoſcenza dovuta al Re Fedeliſſimo ſuo Cognato. N. S. conſervi V. Eccellenza molti anni come deſidero. Bon Ritiro 27. Settembre 1754.

D. Ricardo VVal.

Signor Conte di Perellada.

E ſubito ebbi ordine di riſpondere a V. E. che queſte eſpreſſioni di S. M. Cattolica ſono in tutto conformi alle ſue religioſiſſime intenzioni, e Reale magnanimità; del che il Re ebbe ſempre una così piena ſicurezza, che non eſitò un ſolo momento in credere, che non vi potrebbe eſſere ritardo, nè diſviamento nella eſecuzione del Trattato, che non foſſe contrario agli ordini, o ignorato da Sua Maeſtà Cattolica. Eſſendo prove evidentiſſime, che queſta ben fondata confidenza

del Re non ebbe mai limiti, le ampie istruzioni mandate a' suoi Ministri, ed Uffiziali della Colonia del Santissimo Sagramento: *la qual prontezza, e diligenza ebbe molto piacere, che si meritassero l'approvazione, e il gradimento di S. M. Cattolica; E che fatti così decisivi giustificassero alla sua Real Presenza la sincerità delle intenzioni del Re mio Padre; e l'efficacia de' suoi ordini relativi alla esecuzione di quanto fu convenuto nel* Trattato *suddetto: Essendo certo, che queste medesime intenzioni, ed ordini serviranno di regola a' riferiti Ministri, ed Uffiziali Portoghesi in tutte le altre azioni, che di poi seguiranno per dare ajuto a quei di S. M. Cattolica in tutto ciò, che dalla natura del Trattato, e dalla possibilità sarà permesse. Ancorchè vi sia molto da sperare, che in giungendo in America la notizia, che S. M. Cattolica è pienamente informata delle vere cause per le quali la detta esecuzione si è finora ritardata; E le coerenti istruzioni per rimovere dalla loro origine quegl'impedimenti; s'abbiano a spianare subito tutte le difficoltà in modo, che venga ad essere superflua la continuazione del rimedio delle armi.*

Restituendo a V. Eccellenza la detta Lettera Originale della sua Corte, rinuovo con questa occasione a V. Eccellenza il mio vivo desiderio di servirla.

Iddio conservi l'Eccellenza Vostra molti anni. Belèm 20. Ottobre 1754.

Sebastiano Giuseppe di Carvalho e Mello.

Signor Conte di Perellada.

La cosa però non succedette come si sperava; poichè le ostilità di detta guerra continuarono per parte de' Gesuiti con pubblica sfrontataggine ne' seguenti anni fino al 1758. in cui per li funesti accidenti sopraggiunti, gli Eserciti de' due Monarchi contraenti si ritirarono da quel Territorio, do-

Digitized by Google

dopo di avere ſpeſi nella guerra fattavi i tanti milioni, indiſpenſabilmente neceſſarj per mantenere Eſerciti in rimote Contrade di boſchi non mai penetrati, mancanti di tutto quanto è neceſſario alla conſervazione della umana vita: e dove i traſporti ſono tanto difficili, quanto enormiſſimamente diſpendioſi.

Nel tempo, che ſi faceva la ſuddetta guerra, in cui le Monarchie di Portogallo, e di Spagna unite combatterono nel Sud dell' America contro i Geſuiti (coſa, che non ſarà creduta ne' ſecoli avvenire): ſopraggiunſe in Europa il Terremoto del 1. Novembre 1755. Ed in una calamità così fatale ſi videro due coſe tra loro tanto contradditorie come ſono queſte, che vado a riferire.

Si vide per una parte la eroica coſtanza, e l'inſtancabile Clemenza del Re N.S. non ſolo andar ſoccorrendo i ſuoi Vaſſalli negl' infiniti accidenti, che ad ogni iſtante in quella urgentiſſima pubblica neceſſità indiſpenſabilmente naſcevano; ma prevenire nel tempo ſteſſo anche le conſeguenze future, che neceſſariamente doveano ſeguire da così funeſto fenomeno, qualora non vi ſi foſſe provveduto tanto nel Regno, come ne' Dominj Oltramarini con tanti, così opportuni, ed efficaci rimedj, e con tante, e così avvedute precauzioni, quante furono quelle, che (ſe ben non del tutto, però nella parte provata co' Documenti, che ſi poterono raccogliere) ſi pubblicarono nel Libro intitolato: *Memorie delle principali Provvidenze, che furono date nel Terremoto ſofferto in Lisbona nel 1755. poſte inſieme, e dedicate alla Maeſtà Fedeliſſima del Re D. Giuſeppe I. N. S.*

E ſi vide dall' altra parte la incomprenſibile malizia, ed inumana empietà de' Geſuiti approfittarſi di quella generale coſternazione per li fini del loro privato intereſſe, ſagrificando a' loro van-

taggi il Re , il Regno , ed i Vaſſalli nel modo ſteſſo , che identicamente praticarono nella peſte, che in tempo del Re D. Sebaſtiano deſolò la Corte di Lisbona per rovinarla , come allora fecero , abuſando di quella funeſtiſſima circoſtanza . Mettendo in pratica nel Terremoto del 1755. lo ſteſſo identico ſiſtema , col quale abuſarono dell'altra calamità di detta peſte .

Cioè a dire: Ora col fingere, gli empj , e ſcaltri Geſuiti , peccati pubblici , che in realtà non vi erano, per attribuire a quelli il caſtigo di coſi funeſto fenomeno .

Ora calunniando, non ſolo eglino ſteſſi , ma per mezzo de' loro ſeguaci , e fino col mandare Relazioni falſe a' Novelliſti per iſtamparle nelle pubbliche Gazzette col titolo di notizie del Terremoto , facendo loro credere , che foſſero veridiche. (*a*)

Ora attentando contro i ſagroſanti Arcani della Divina Onnipotenza per incutere maggior terrore a' Popoli, minacciando loro in avvenire altri maggiori preteſi caſtighi, come meritati, e tirati addoſſo da quegli ſcandali finti, e ſuppoſti da' medeſimi Geſuiti .

Ova paſſando all' incredibile inaſpettato , e mai più viſto ardire di comporre Scritti ſedizioſi , ripieni di falſità , e di farli ſagrilegamente introdurre alla preſenza del Re col fine di mettere in coſternazione il di lui eroico animo, che dalla Divina Onnipotenza era ſtato creato ſereno, inalterabile , e ſuperiore a tutte quelle maligne impreſſioni .

Ora aggiungendo l'altro temerario pubblico aſſur-

(*a*) Baſta per eſempio vedere il *Mercurio* ſtampato in Madrid nel meſe di Gennajo 1756.

furdo d' introdurre in Palazzo i due ben cogniti Cappuccini *Fr. Clemente* , e *Fr. Illuminato* , i quali contro il costume de' Gesuiti , erano stati antecedentemente ricevuti, e ritenuti a convivere nella loro Casa di S. Rocco, visibilmente per ivi istruirli a modo loro.

Ora servendosi de' detti Cappuccini, come d'istromenti, non solo per incutere i surriferiti spaventi, ma ancora per ispirare, e spargere le altre pernicio sissime suggestioni , delle quali così altamente trionfò il perspicacissimo , e penetrantissimo discernimento di Sua Maestà.

Ora riservando i Confessori Gesuiti a loro stessi (d'accordo co' due suddetti Cappuccini) il confermare di poi tutte quante le imposture, che questi avevano seminate nell' interiore della Reggia , e fin dentro i Santuarj più reconditi, e sagrosanti di quella: di maniera, che se la Real comprenprensione, e l'eroica costanza del Re potessero essere superabili, avrebbe il Regno in quel caso sofferto le ultime rovine ; ed avrebbe allora terminato il Regio , e Supremo Potere , coll' uscir fuori dal mezzo di quella confusione l'incontestabile premeditato Imperio Gesuitico. (*a*)

Ora cacciando il Vescovo S. Emidio dal pacifico possesso, in cui stava, di essere l'Avvocato contro i Terremoti, ad affetto di arrogarsi, e tirare, come fecero, la protezione contro di quelli alle loro Chiese ; e per continuare con ciò a far crede-

(*a*) Tutti questi fatti furono pubblici, e rappresentati al S. P. Benedetto XIV. colle Istruzioni spedite agli 8. di Ottobre 1757., e 10. Febbrajo 1758. a Francesco d' Almada; e Mendonça Ministro plenipotenziario di Portogallo presso la Curia di Roma; E sono stampati a' Num. V. e VI. di detta *Collecçao dos Breves* , &c.

re al comune del Popolo ſemplice, e ſenza forza per reſiſtere a così grande malizia; che eglino Geſuiti erano quelli, che avevano la poteſtà di far naſcere, e di ſoſpendere i movimenti della Terra, e del Mare, e tutto ciò nel tempo ſteſſo, che da loro ſi aveva tanta poca fede in quella divota protezione, che ne' Dominj Oltramarini, ove i Governatori vollero aſſiſtere nelle Chieſe della *Compagnia* alla anniverſaria ſolennità di detta protezione, riſpoſero i Superiori locali, che *non coſtumavano di far feſta per S. Franceſco Borgia.*

Ed ora finalmente inventando, e ſpargendo (ſotto diverſe apparenti figure) altre innumerabili paſtocchie, e ſedizioni, che avrebbero fatto cadere i Popoli del Portogallo nel più pazzo Fanatiſmo, ſe la ſteſſa invitta Coſtanza, ed infatigabile Provvidenza del Re N. S. non aveſſe ſconcertato quel Piano di ribellioni, e di calamità, non ſolo dentro il Regno, ma ancora in tutti gli altri ſuoi Dominj colle tante ſollecite diſpoſizioni private, e pubbliche di ſopra indicate, delle quali per maggior chiarezza ne addurrò quì alcuni Eſempi.

1. Le miſture di bacche di ſambuco, e di altre droghe nocive alla ſalute, e de' vini buoni, e generoſi co' deboli, e fiacchi, che ſi facevano ordinariamente da' compratori, e venditori de' vini delle Terre adjacenti all' *Alto Douro*, avevano prodotto nelle tre Provincie *della Beira*, *Traz-os-Montes*, e *Minho* una calamità conſimile a quella del Terremoto di Lisbona di ſorte, che nel meſe di Agoſto del 1756. diede giuſtamente motivo ad una Rappreſentanza, (*a*) il di cui Eſordio è queſto:

SI-

(*a*) Fu ſtampata nello Statuto di queſta Compagnia dell' Agricoltura delle Vigne dell' Alto Douro.

Digitized by Google

SIRE

Rappresentano alla M. V. i principali Lavoratori delle parti superiori del Douro, ed i buoni Cittadini della Città del Porto, che dipendendo dall' Agricoltura de' Vini la sussistenza di una gran parte delle Comunità Religiose, delle Case più distinte, e de' Popoli più considerabili delle tre Provincie della Beira, Minho, e Traz-os-Montes, questa Agricoltura si trova ridotta a tanta decadenza, e ad una così gran rovina, che oltre a non rendere il frutto de' Vini necessario per poter lavorare le terre coltivate a vigne, si aggiunge a questa perdita del capitale anche quella della salute del Pubblico. Poichè essendo cresciuto il numero de' Tavernaj della Città del Porto all' eccesso straordinario, che vien proibito dalle Leggi di V. M. e da' Regolamenti della Camera di detta Città: non potendosi dare un ordine a quella moltitudine, succede, che i suddetti Tavernaj adulterando, e guastando la purezza naturale de' vini, con molte acconciature nocive alla salute de' corpi umani, fanno perdere il credito ad un così importante, e considerabil genere, ne rovinano tutto il Commercio, e pregiudicano fino all' individuo di que' Sudditi di V. M. che fanno uso di que' vini, che si vendono giornalmente in consumo del Paese per le mani de' Tavernaj.

Animati gli Oratori dalla incomparabile clemenza, con cui V. M. ha dato soccorso a' suoi Vassalli afflitti anche da vessazioni meni grandi delle surriferite: Sono convenuti tra loro, mediante il beneplacito di V. M. di formare una Compagnia, la quale, sostentando competentemente la coltura delle vigne, conservi nel tempo stesso il loro prodotto nella sua naturale purezza a benefizio del Commercio Nazionale, e Straniero, e della salute de' Sudditi della M. V. ec.

Ed avendo nel tempo stesso S. M. riconosciuta con replicate informazioni, e degne di fede, che or-

ordinò si prendessero sopra questa supplica, non solo la verità di tutti gli urgentissimi fatti contenuti nel suddetto Esordio, ma in oltre, che un gran numero di abitatori delle Terre dell'Alto Douro, i quali per l'innanzi vivevano comodamente col prodotto delle loro vigne, che formava l'unico loro patrimonio, si ritrovavano ridotti a tanta, e così grande miseria, che non avendo più con che comprare un pezzo di baccalà, o una misura di olio, dopo di aver venduti fino i proprj vestiti co'quali si ricoprivano, erano ridotti nella Quadragesima, e ne'giorni di vigilie a cibarsi di erbe conciate con carne, prosciutto, e col grasso de'porci, che nudrivano: Non potè fare a meno una così urgente necessità di non produrre nella Reale Clemenza di un Re, che è Padre tanto benigno de'suoi Vassalli, come Dio fece il Re N. S. la grande impressione, in conseguenza della quale S. M. tra le altre più prestanti urgenze di quella calamitosa congiuntura, prese in tanta considerazione la suddetta Rappresentanza, che dopo gli esami fatti da molti de'più dotti, esperimentati, e zelanti Ministri del suo Consiglio, e del Tribunal Supremo di Palazzo, determinò, e fece pubblicare l'Alvarà de' 10. Settembre 1756. con cui confermò la suddetta Compagnia.

Appena questa fu pubblicata, che i Gesuiti procurarono, non solo di rinovare nella Città del Porto (che è la seconda del Regno) col pretesto di detta Compagnia, la sedizione, che poco prima avevano tentato di far nascere in Lisbona quando si pubblicò quella del Gran Parà, e Maranhao; ma di mettere ancora in opera tutti gli artifizj e stratagemmi de'quali si erano serviti per sollevare i Popoli del Portogallo in quasi tutti i precedenti Governi.

Cioè a dire: nelle sollevazioni fatte sotto il Governo del Re D. Filippo IV. contro la sua Real

Per-

Perſona, e contro lo Stato con tutti que' temerarj ſtratagemmi, ed inſulti che ſono ben noti. Nelle altre ordite nel Governo del Re D. Giovanni IV. contro la ſua autorità, e contro l'unico Miniſtro di Stato, che quel Sovrano ritrovò nel Regno capace, per la ſua eſperienza, di ajutarlo, e di opporſi alla intraprendente Società. In quelle fatte nel tempo della Tutela, e Reggenza della Regina D. Luiſa contro il di lei Regio Pupillo per renderlo inabile. Ed in quelle nelle quali ſpogliarono il Re D. Alfonſo della Corona, della libertà, e del credito. E finalmente nelle altre ſedizioni colle quali tentarono ſimilmente di ſpogliare la Corona di queſti Regni della ſua indipendente libertà temporale, e renderla ſoggetta alle due *Monomarchie Eccleſiaſtica*, e *Temporale* cogli altri ſtratagemmi, e temerità manifeſte a tutto il mondo.

Animati pertanto i Geſuiti dal buon ſucceſſo, che avevano tutte quelle antecedenti loro ſedizioni, e dalle temerarie ſperanze, che fondavano ne' ſuddetti loro rigiri: preſero il preteſto della *Compagnia dell' Agricoltura delle Vigne dell' Alto Douro* per far naſcere nella Città del Porto una nuova ſedizione, in cui agirono eglino ſteſſi, ed i loro divoti ſecondo il coſtante ſiſtema Geſuitico, ad effetto di rendere odioſo il Re N. S. ed il ſuo felice Governo, e fedele Miniſterio: col rinovare di continuo tutte le imputazioni, ed impoſture da loro ſparſe dentro, e fuori del Regno non con altra miſura, che quella della temerità della loro immaginazione: Dando a credere a' fanciulli, ed a' puſillanimi la inſigne falſità ſpirituale (che ſola baſterebbe a ſmaſcherare i ſuoi Autori) cioè: *Che i vini di quella Compagnia non potevano ſervire nel Sagrifizio della Meſſa*: Facendo conoſcere a' male intenzionati, ed ignoranti il Piano della precedente ſedizione del 1661. (conſervato da loro nell' Archi-

chivio : essendo stato opera loro) avendo fatto credere a quella gente , che per essere incominciata da donne , e da fanciulli rimarrebbe , come rimase, impunita : Animando con simiglianti suggestioni alcuni Ecclesiastici , che conobbero atti a riceverle, stante la loro ignoranza , e leggerezza: Venendo con ciò a conseguire , che nella detta Città del Porto prorompesse nel Mercordì delle Ceneri 23. Febbrajo del 1757. l'orrenda sollevazione, copiata esattamente dall'altra del 1661. o il Piano stesso di quella senza minima differenza. Sollevazione , che contro la natura di tutti i tumulti , si condusse con un ordine così regolato , che si scagliò solo contro la Casa del Cancelliere capo di quel Tribunale della Relazione , e contro la Casa della *Compagnia dell' Agricoltura delle Vigne*, e del suo Provveditore , senza offendere nessun'altra persona , nè Casa della già sollevata Città ; e sollevazione in cui non si vide , nè si ritrovò dopo , nell'esatto Processo , che se ne fece , mischiata Persona veruna nobile , o distinta ; ma bensì il solo Giudice del Popolo , e la Plebe, che sempre fu costume de' Gesuiti di governare , e movere a loro arbitrio , e secondo il loro interesse , (*a*) o col mezzo de' Confessionarj , o degli *Esercizj* detti *di S. Ignazio* , o cogli stratagemmi , come fu quello di far vestire il loro Socio *Manuel Goudinho* da Studente per illudere così la Gioventù di Coimbra , e l'altro Socio *Alfonso Barreto* da Uomo vile di servizio (*b*) per ingannare la Plebe di Lisbona.

In

(*a*) Così lo dimostrano i tanti fatti pubblici e a stampa:

(*b*) (*Moco da Ceirinha*) Plebej , che con un Canestrino servivano al Pubblico portando le robe alla casa di chi le comprava.

Digitized by Google

In queſto modo i Geſuiti riduſſero la Real Clemenza di S. M. forzatamente al ſommo diſpiacere di ordinare, che ſi daſſe il dovuto caſtigo a quel Tumulto; Ed abbenchè ciò ſi eſeguiſſe colla maggiore equità, che poteva permettere la indiſpenſabile neceſſità di non laſciare impunito un eſempio così pernicioſo: con tutto ciò fu dato con quel rigore, che eſigeva la natura dello ſcandalo, e la ſoddisfazione de' ſuoi Fedeli Vaſſalli in viſta di un delitto così atroce, ed inſolito tra loro, e così contrario a' comuni ſentimenti della lealtà Portogheſe. (*a*).

II. Ma neppure baſtarono per moderare, e contenere l'indomita ſuperbia, e il temerario orgoglio de' Geſuiti, nè per riempirli di dolore, di confuſione, e di pentimento, il vedere quella infelice Città del Porto oppreſſa con Soldateſche, e tanti de' ſuoi abitatori gemendo nelle carceri avvinti in ferri per effetto della Geſuitica malizia; nè la moderazione, ed il riguardo con cui S. M. aveva ordinato, che non s'inſeriſſero nel Proceſſo i delitti commeſſi in quella occaſione dagli Eccleſiaſtici; per far sì, che ſi vedeſſe in quegli intraprendenti Regolari il minimo ſegno di triſtezza, o di emenda de' paſſati inſulti.

Anzi, tutto all' oppoſto, ſi vide la loro arroganza, e l'orgoglio andare di giorno in giorno ſempre più creſcendo di tal ſorte, che S. M. fu co-

(*a*) Gli Ordini, che furono ſpediti per caſtigare queſto Tumulto, e la Sentenza della Commiſſione, con cui fu punito, ſono ſtampati nel Libro intitolato: *Sentença Alcada, que El Rey Noſſo Senhor mandou conhecer da rebelliao ſuccedida na Cidade do Porto em 1757., e da qual Sua Mageſtade Fideliſſima nomeou Preſidente Joaõ Pacheco Pereira de Vaſconcellos*, &c.

costretta a disarmarli di quelle maggiori forze, che tiravano da' Confessionarj, e dalla Residenza nella Reggia per conculcare i Cittadini, ed i Magistrati col timore, che incutevano loro con quella apparente ostentazione del gran potere, ed autorità de' loro *Padri di Palazzo*; che così chiamavano i Confessori, e loro Aderenti: ordinando la M. S. che uscissero dalla sua Corte, e dalla Corte delle sue Sereniſſime Figlie, Fratello, e Zii nella notte de' 20. Ottobre di detto anno 1757. tutti i Confessori Gesuiti senza veruna eccezione.

III. Siccome in quel tempo non si aveva tutta quella intiera notizia, che si è avuta di poi: Che nella *Compagnia* (a differenza di tutti gli altri Ordini Regolari) il vizio sta nella specie, e non negl' individui: Formando ella un corpo inseparabile, concentrato tutto nella unica volontà del suo dispotico Generale, senza avere azione, che non sia diretta dagli ordini indipendenti di questo: Siccome ancora fu creduto, che detta intraprendente, ostinata, impenitente Società potesse essere capace di emenda; e siccome dalla Regia, piissima benignità del Sovrano, a tenore de' fatti surriferiti, non essendo state ancora esaminate le Costituzioni di detta arrogante Società, fu giudicato, che sarebbe bastante la correzione de' Socj delle Provincie di Portogallo, (che, fin' a quel tempo, non si era provato, che fossero incorriggibili;) proccurò la M.S. di ridurli all' osservanza della vita Regolare col soave mezzo, che passo a riferire, e che fu manifesto al Mondo tutto.

Imitando Sua Maestà quello stesso, che dal Re D. Filippo II. fu praticato col S. Pontefice Sisto V. per far cessare gli empj, atroci scandali, che la *Compagnia de' Gesuiti* stava dando nel di lui Governo: Ricorse al Santissimo Padre Benedetto XIV. colle Rappresentanze degli 8. Ottobre 1757. e 10.

Feb-

Febbrajo 1758. , (*a*) informandolo delle attrocissime calunnie, macchinazioni, ed aperta guerra, che i Gesuiti andavano spargendo, armando, e facendo contro la Real Persona, e contro la Pubblica tranquillità de' suoi Vassalli in questi Regni, e Dominj, ed in tutta l' Europa; ed implorando con filiale venerazione, che volesse provvedervi colla sua Apostolica, Paterna cooperazione ad effetto, che quella congerie di Uomini così discoli, e facinorosi si riducesse una volta alla umiltà, ed alla osservanza necessaria per comparire agli occhj del Mondo un Corpo Religioso, ed utile alla Chiesa.

Ricorso, che fece tanto giusta, e così grande impressione nella estesa, illuminatissima comprensiva, e pratica, che da' fertilissimi studj, e dalla lunghissima esperienza delle macchine, degli stratagemmi, ed insulti de' Gesuiti aveva acquistata quel vigilante saggio, degnissimo Successore di S. Pietro; che subito immantinente ordinò si spedisse all'Eminentissimo *Cardinale di Saldanha* il pubblico Breve segnato nel primo di Aprile 1758., col quale lo *costituì, e deputò per Visitatore Apostolico, e Riformatore di detti Chierici Regolari della Compagnia di Gesù esistenti ne' detti Regni* (di Portogallo, e di Algarve); *come ancora ne' Dominj, e nelle Provincie delle due Indie e soggette al suddetto Sovrano: Commettendo* (dice egli) *alla Vostra ispezione tutte le suddette Provincie, affinchè, coll'assistenza di una, o più persone costituite in dignità Ecclesiastica, o siano Chierici Secolari, o Regolari di qualunque Istituto, o Ordine approvato dalla S. Sede* (*che saranno perciò da Voi, ed a vostro arbi-*

(*a*) Che sono pubblicate a' Num. V. e VI. della sudetta *Collecçao dos Breves*, &c. di sopra citata.

bitrio elette colla qualità di oneſti coſtumi, ed iſtruiti degli Statuti, ed uſi de' Regolari) facciate la viſita, e riformiate per una ſola volta, con Noſtra Autorità, la Provincia, o Provincie di detta Compagnia *detta di* Gesù *eſiſtenti ne' Regni, Dominj, e Contrade delle Indie ſuddette ſoggette al Re medeſimo; inſieme colle Chieſe, Caſe Profeſſe, Noviziati, Collegj, Oſpizj, Miſſioni, e qualunque altro luogo conoſciuto ſotto qualſiaſi altro nome; purchè ſiano dipendenti dalla ſuddetta Compagnia, o che a lei appartenghino; E queſto non oſtante, che ſiano eſenti, o muniti di qualunque privilegio, ed indulto; Come ancora i Superiori, Retteri, Amminiſtratori, Religioſi, e tutte qualſianſi altre perſone eſiſtenti ne' ſuddetti luoghi, di qualunque dignità, ſuperiorità, ſtato, e condizione, che ſiano. Facendo le più eſatte inquiſizioni* tam in capite, quam in membris *unitamente, e ſeparatamente ſullo ſtato di detti Individui, ſulla loro vita, o ſui coſtumi, Riti, Diſciplina, e modo di vivere, e ſulla oſſervanza delle dottrine Evangeliche, de' SS. Padri, Concilj Generali, Decreti de' SS. Canoni, Iſtituto Regolare di detta Compagnia, e Determinazioni delle Appoſtoliche Coſtituzioni, e ſpecialmente di quella del S. P. Urbano VIII. di f. m. noſtro Predeceſſore pubblicata a' 22. Febbrajo* 1633. *che incomincia* Ex debito Paſtoralis Officii, *e del noſtro Breve ſpedito a' 20. Decembre* 1741. *che principia* Immenſa Paſtorum Principis, *&c.*

Pretendendo ſul medeſimo ſuppoſto, che poteſſe aver luogo l'emenda de' Geſuiti, e che foſſero fleſſibili; l'Eminentiſſimo Cardinale Viſitatore a' 15. Maggio 1758. fece pubblicare l'Editto, col quale ordinò, che ſi ſoſpendeſſe lo ſcandaloſo Commercio, che tutti i Superiori della *Società* Geſuitica ſtavano pubblicamente facendo in queſti Regni, e Dominj; E l'altro Eminentiſſimo Cardinal Manuele allora Patriarca di Lisbona fece affigge-

re

re il ſecondo Editto de' 7. Giugno 1758. col quale ſoſpeſe i Geſuiti dall'eſercizio di confeſſare, e predicare nel ſuo Patriarcato. (a)

Dalla inaſpettata ſuddetta eſpulſione dalla Reggia di Lisbona ſi videro i Geſuiti diſarmati di tutte quelle forze, che loro dava il fumo, che vendevano per acciecare la comune credenza, che attribuiva loro un potere invincibile nel Gabinetto di queſta Corte, e ſullo ſpirito di tutte le Perſone Reali.

Colla ſpedizione del detto Breve di Riforma ſpedito in Roma ſenza che il loro Vicario Generale ne aveſſe altra notizia ſe non quella portata dalle Lettere di Portogallo coll'avviſo, che già ſi ſtava dando la dovuta eſecuzione a detta Riforma: ſi vide ſimilmente nel tempo ſteſſo la Società diſarmata di quell'altro gran potere, che ſi arrogava col dare a credere di eſſere arbitra diſpotica delle deciſioni della Romana Curia.

Coll'Editto dell'Eminentiſſimo Cardinale di Saldanha ſi ritrovò detta Società ſpogliata intieramente del Commercio di queſti Regni, e ſuoi Dominj, che con monopolio eſercitava.

Per l'altro Editto dell'Eminentiſſimo Card. Patriarca (che fu ſubito imitato da tutti gli altri Veſcovi del Regno) ſi ritrovò priva de' mezzi per iſpargere, ed introdurre da' pulpiti, e ne' Confeſſionarj le ſue calunnie negli animi de popoli.

E colla eſecuzione de' Regj Ordini pe' quali nelle Contrade del Nord, e del Sud del Braſile i riſpettivi Governatori ſtavano rivendicando i Dominj, che la Società Geſuitica aveva uſurpati alle due Corone di Portogallo, e di Spagna, ſi vi-

C de

(a) Anche queſti due Scritti furono impreſſi a' Num. VIII. e IX. di detta *Collecção dos Breves*, &c.

de ſpogliata de' due Imperj, de' quali ella ſi ripu-
tava eſſere aſſoluta padrona, e ſi videro incon-
teſtabilmente chiare le uſurpazioni da lei fatte al-
le due Monarchie, come fu provato da' ſeguenti
FATTI deciſivi, ed autentici di detta Società.

Il Primo tra queſti è la Carta Corografica, che la *Compagnia* detta *di Gesù* ebbe l' impudenza di fare incidere, e ſtampare in Roma nel 1732. col ſeguente Titolo in lingua Latina, che tradotto così dice:

Noviſſima Deſcrizione della Provincia della Com-
gnia di Gesù *nel Paraguay, e delle altre Provincie adjacenti, che dopo varie peregrinazioni, ed oſſerva-
zioni de' Padri Miſſionarj Geſuiti di queſta Provincia, come di quella del Perù, è ſtata di nuovo ſtampata, ed eſattiſſimamente delineata, e corretta nel* 1732.

E nella parte ſuperiore di detta Carta vi è ſtampata ancora in una Targa la ſeguente Dedicatoria:

*Al ſuo molto Roverendo Padre in Criſto, il Padre Franceſco Retz XV. Prepoſito Generale della Compa-
gnia di Gesù, dedica queſta Carta delle Terre colti-
vate, e bagnate col ſudore, e col ſangue de' ſuoi Fi-
gli, la Provincia del Paraguay della Compagnia di Gesù. Anno* 1732.

Il Secondo fatto è l' altra Carta Corografica più moderna, il di cui Titolo tradotto ſimilmente dal Latino, che ivi ſta inciſo (dentro una magnifica Targa rappreſentante la Compagnia di Gesù, che ſta dominando il Mondo tutto colla forza, e colla induſtria) contiene le ſeguenti parole:

Provincia di Quito della Compagnia di Gesù *nell' America, colle tre Provincie a queſta confinanti: Cioè: La Provincia del* Perù, *della* Nuova Granada, *e del* Maranhao *ſpettante a' Portogheſi: inciſa Topogra-
ficamente d' ordine del Reverendo* Padre Ignazio Viſconti nella Congregazione generale (Comitiis generalibus) *dell' anno* 1751, *nella quale fu eletto*

Pre-

Prepoſito Generale di detta Compagnia ; E da' PP. Carlo Brentano, *e* Niccola de la Torre *Procuratori di detta Provincia di Quito, umiliſſimamente dedicata al medeſimo* (Generale) *dopo eſſere intervenuti alla ſuddetta* Congregazione.

Inferocita, e traſportata la Compagnia de' Geſuiti nel vedere per una parte in Lisbona, e poi ſubito in Roma abbattuta la ſua baldanza ; e la ſua, non mai fin'allora domata, ſuperbia coſtretta ad umiliarſi a'Miniſtri di S. M. all' Eminentiſſimo Cardinale Viſitatore, ed all' Eminentiſſimo Cardinale Patriarca ; e nel vedere dall' altra parte non ſolo ſmaſcherata, e repreſſa la ſua inſaziabile cupidigia nel Nord, e nel Sud del Braſile ; ma rivendicati da' legittimi Signori que' Dominj, che loro aveva uſurpati : Raggirandoſi in sè medeſima tutta la deforme Macchina di detta ferociſſima Compagnia ; e precipitandoſi acciecata già, e reſa pazza dalle due paſſioni di ſuperbia, e di cupidigia (che furono ſempre da lei inſaparabili) ; immaginò immediatamente, diede fuori, e ſparſe in queſta Corte, e nel Regno tutte le veneſiche furie del ſuo delirante, peſtifero ſpirito di calunnia, e di ſedizione, e tutte le ſcellerate dottrine della ſua empia, corrotta, eſecranda Morale, e del ſuo abbominevole ſiſtematico Fanatiſmo per diſporre, ed eſeguirre il crudele, orrendo, ſagrilego inſulto della infauſtiſſima notte de' 3. Settembre 1758., che inſino alla fine del Mondo ſarà compianto dalla Fedeltà Portogheſe.

Inſulto, dico, di cui certiſſimamente fu Autrice, e Conduttrice la *Compagnia detta di Gesù*, ſenza che di queſto poſſa rimanere ragione neſſuna per dubitarne. Mentre fu tutto verificato, non ſolo colle congetture, indizj, e preſunzioni umane, che ſecondo viene ſtabilito dalle Riſoluzioni di Diritto ammeſſe univerſalmente nella pratica de' Giudizj, debbono eſſere baſtanti per condanna-

re i Rei di ſimiglianti atrociſſimi delitti ; per eſſere queſti ſempre di prova molto difficile , non avendo ardire per ordinario coloro , che ſi accingono a commetterli, di farlo ſe non con molte , e colle più ſtudiate cautele: Fu verificato , torno a dire , non ſolo dagl' indizj , congetture , e preſunzioni umane , che in queſto caſo ſono baſtanti ; ma ancora dalle maggiori evidenze , che poſſano averſi nelle coſe umane , o diſcorrendo ſecondo la ragione naturale , o ſecondo i ſolidi principj di Diritto. EVIDENZE, dico, che in ſoſtanza furono le ſeguenti.

I. Non vi è coſa più certa , e meno controverſa in Diritto quanto la Regola generale , la quale ſtabiliſce , che le preſunzioni di Diritto (a differenza delle congetture , che ſi fondano nel giudizio degli Uomini) contengono in sè una verità certa , ed innegabile; e perciò formano prova pieniſſima , e chiariſſima , la quale non ſolo diſobbliga i medeſimi Attori dal produrre qualunque altra prova ; ma di più , paſſa ad aggravare i Rei , che hanno contro di loro dette preſunzioni di Diritto ; e ad obbligarli , per eſcluderle , ad eſibire altre prove di tanta forza , che dimoſtrino neceſſariamente il contrario , ſenza laſciarvi il minimo dubbio . (*a*) E per concludere , che i Geſuiti furono i Rei principali di quel nefando attentato , non ſolo vi fu la preſunzione di Diritto , che era quan-

(*a*) Ex profeſſo *Franciſcus Herculanus* in Tract. *Quis teneatur probare negativam* ? n. 4. ubi multa jura , multosque Doctores congerit . *Eſcobar de puritate* p. 1. q. 3. §. 3. n. 27. q. 8. §. 2. n. 3. 4. 5. 6. ubi late , & diſt. q. 8. §. 3. n. 24. *Bartolus* ad L. *exercendis* Cod. *de fide inſtrument.* ove ſi vede la gran difficoltà di avere le prove neceſſarie contro le preſunzioni di Diritto.

quanto baſtava; ma ve ne furono altre, e così convincenti, come ſono quelle, che paſſo a riferire.

Preſume il Diritto, appoggiato da tutta la forza della Ragione naturale, che, non potendo ragionevolmente darſi, che un delitto ſi commetta ſenza cauſa, e ſenza intereſſe; colui, il quale ebbe la cauſa, e l'intereſſe ſia ſtato quello, che commiſe il delitto; finattanto, che con evidenza non ſi provi il contrario. Onde avendo avuti i Geſuiti tutti i ſuddetti incentivi, e tutti quegl'intereſſi di ſopra eſpoſti per commettere quell' eſecrando delitto; rimarrebbero con tutta la invincibile forza della preſunzione di Diritto a loro carico per eſſerne giudicati Rei, ancorchè non vi foſſe contro di loro tutto il di più, che or' ora ſi vedrà.

Preſume ancora il medeſimo Diritto nella formula della comuniſſima Regola *Semel malus*, *ſemper præſumitur malus in eodem genere mali*, che colui, che è ſolito commettere delitti della ſteſſa ſpecie di quello, che ſi preſenta in Giudizio, ſia il reo, che lo commiſe: Ed il coſtume (o piuttoſto l'eſecrando abuſo) de' Geſuiti riſpetto all' orrendo delitto di cui ſi tratta, non può eſſere nè più certo, nè più notorio, nè più pubblico; Mentre coſtoro, dall' anno 1562. fin'adeſſo, inſegnarono ſempre ſucceſſivamente, e per ſiſtema nelle loro Scuole, e ne' loro Libri la Dottrina del *Tirannicidio*, e *Regicidio*: Coſtoro furono in pratica gli Autori de' due abbominevoli aſſaſſinj de' Monarchi Enrico III., ed Enrico IV. di Francia: E coſtoro furono quelli, che macchinarono la morte de' molti altri Sovrani, i quali per un così orrendo motivo li diſcacciarono da' loro Regni, e Dominj.

II. Si aggiunge di più: Ch'eſſendo per una parte la veroſimiglianza uno de' due Poli ſu de'quali ſi

appoggia il regolare arbitrio delle Prove : non vi era cosa più verosimile quanto , che i soli intraprendenti Gesuiti , ne' quali concorrevano quegli stimoli , quegl' interessi , quelle dottrine , e quei costumi , fossero capaci d' intentare , e commettere un così temerario , esecrando insulto .

E si accresce all' incontro , che formando la inverosimiglianza l' altro Polo dell' arbitrio Giuridico delle Prove ; non vi poteva essere cosa più inverosimile quanto , che formarsi l' orrendo Piano di quel temerario insulto per opera di una qualche persona privata per più maligna , e più graduata che fosse ; e proseguirsi con tanto segreto in una unione di tanti , e così diversi Complici : e passarsi ad eseguire il detto insulto da questa unione di Congiurati ; poichè la persona privata , che concepisse una tale determinazione , nè potrebbe superare i rimorsi della propria coscienza ; nè quelli , che le darebbe il giusto timore di comunicare ad altri un così abbominevole pericoloso pensiere , col quasi certo pericolo di essere denunziata , o discoperta . Non potrebbe , dico , un Privato superare tutti quelli insuperabili rimorsi senza , che vi fosse chi gli tranquillasse la coscienza , e chi , per mezzo del Fanatismo , che è sempre l' agente principale in simiglianti macchinazioni , gli trovasse de' seguaci ; chi ne assicurasse il segreto ; e finalmente chi avesse forza bastante per assicurare anche la di lui propria Persona dopo una Catastrofe , che avrebbe tirata dietro di sè una sollevazione generale di tutto il Regno .

Lo che basterebbe ancora perchè si fosse molto giuridicamente sentenziato essere inverosimile , che tutti que' fatti uniti potessero esistere in altri fuori , che nella rabbia , nella superbia , nella cupidigia , nella vendetta , nelle macchine , e nell' intraprendente potere della *Compagnia* detta *di Gesù* ; la quale per interesse , per odio ,

per

per massima, per sistema, e per costume era la sola, che poteva essere capace d' intraprendere, negoziare, condurre, e compire la detta Congiura nella forma, e secondo l'abbominevole uso di tutte le altre da lei macchinate, ed effettuate in casi simiglianti coll'oggetto di delitti così pernicioſi, ed abbominevoli come fu questo, di cui si trattò in detti Atti.

III. Alle due surriferite Evidenze si aggiunse subito l'altra de' Clamori universali della Corte, Città, e popolo di Lisbona contro i Gesuiti, accusandoli ognuno per autori di quel nefando attentato: Formandosi in tal modo contro di loro la generale pubblica voce, e fama, che costituisce similmente una verità conforme al Diritto: (*a*) principalmente quando vi concorrono tanti, e così ridondanti amminicoli, quanti sono i surriferiti, ed i più, che or ora si mostreranno. Clamori, accuse, e fama pubblica, i quali oltre essere notoriamente pubblici in tempo della suddetta Sentenza, si videro di poi provati, e confessati in termini chiari, e decisivi negli Atti di quella colle molte lettere scritte da' Gesuiti a' loro Socj di Madrid, e di Roma, tra le quali non deggio lasciar di riportare quì per un saggio le due lettere, che inviarono col Corriero de' 19. Dicembre 1758. copiate dal Processo, del seguente tenore: (*b*).

I. Ingannai V. R. nel Corriero passato con una buona nuova; mentre riuscì per noi molto cattiva. Non

(*a*) Text. in Leg. *Si mater tua* 6. Cod. *de statu defunctor.* Ed è passo comune, volgarmente noto.

(*b*) Questa Lettera fu intercetta a' Gesuiti, e fu inserita autentica negli Atti del Processo sotto il Titolo di *Prima Aggiunta*, &c.

vi fu risulta nessuna dalla parte, che fu data a' 12. del corrente. A' 13. nella mattina furono carcerati (e questa era la cattiva nuova per li Gesuiti) *i due* Marchesi de Tavora, il Marchese d'Alorna, il Conte d'Atouguia, Manuel de Tavora, Giuseppe Maria de Tavora, *ed altri, che non so; e fu rimesso a' Tribunali, ed affisso il Bando, che dichiara l'insulto de' 3. Settembre, in cui tirarono a S. M. due, o tre archibusate. Furono poste, e stanno attualmente guardie a tutte le Case, e Famiglie de' carcerati; e nello stesso dopo pranzo furono similmente poste, e vi continuano a stare in tutte le Case della* Compagnia; *nel giorno dopo, o nel medesimo giunse carcerato da* Azeitao, *dove si ritrovava, anche il* Duca d'Aveiro *col suo Figlio. Fin quì non si sa altro se non, che jeri, ed oggi si sta facendo loro il Processo; per lo che tutti i Tribunali restano di permanenza in Belèm, e la Cavalleria sulle armi. V. Riverenza ci raccomandi a Dio, che ben ne abbisognamo tutti noi, che abbiamo la disgrazia di ritrovarci in Lisbona in tali congiunture, nelle quali tutta la umana prudenza non può contenere, nè contrastare le perverse intenzioni. Tutta questa Comunità sta facendo gli Esercizj, che dà il P.* Malagrida: (quello stesso, che fu poi bruciato per apostata, e diabolicamente rabbioso contro la Reale Persona di S. M.) *Oggi è il terzo giorno; e temo molto, che nè da lui, nè da noi si finiranno. Stiamo tutti costernati, perchè non abbiamo quelle virtù, le quali producono in lui una straordinaria costanza d'animo in tutto quello, che vorranno fare di lui; e questo è l'unico sollievo, che abbiamo. Il Mondo* (*dal quale siamo totalmente separati, poichè fino agli Studenti è vietato di entrare nelle nostre Case, e Scuole*) *dice, che noi abbiamo avuto parte nell'insulto de' 3. Settembre. Il perchè, ed il come non so comprenderlo; e perciò già ci condanna almeno a prigionie, ad esilj, ed alla totale espulsione dalla Corte, e dal Regno.*

Il

Il Signor Cardinale nello ſteſſo giorno 13. *mandò un ordine, che neſſuno di noi uſciſſe fuori di caſa. Il P. Provinciale nell'iſteſſo dopo pranzo lo fece pubblicare in tutte le Caſe; non oſtante, che tutti già eravamo nella medeſima determinazione.* (Cioè a dire, che già non avevano faccia di comparire: e che temevano le ſaſſate del popolo) *Da ciò, che è quello ſolo, che poſſo comprendere, conſideri V. R. le anguſtie in cui reſtiamo; e quello, che potrà da noi ſperarſi tra tanti orrori, ed in tali circoſtanze di tempi. Quando V. R. avrà notizia della mia morte le chieggo una Meſſa di più come amico ec.*

II. Nel medeſimo Corriero l'altro Moſtro della Compagnia chiamato *Giovanni de Mattos* ſcriſſe a Madrid la Lettera ſeguente in queſti termini. (*a*)

Del P. Giovanni de Mattos della Compagnia al P. Ignazio Altamirano della medeſima Compagnia. Liſbona S. Rocco 18. *Dicembre* 1758.

Riceveì la lettera di V. R. degli 8. *Dicembre, dalla quale veggo, che aveva avuta già la infauſta notizia della morte del degno* P. Manuele de Campos *prima, che glie la ſcriveſſi. Ricapitai ſubito le lettere a' Padri Proccuratori, e ſuppongo riſponderanno, perchè fino al momento, che ſcrivo la preſente non ci viene impedito lo ſcriver lettere. Nel di più V. R. avrà già individuate notizie della coſternazione in cui ci ritroviamo tutti noi dimoranti in queſta Corte; giacchè eſſendo quì pubbliche, non mancherà qualche Nazionale, che coſtà le ſcriva. Con queſta le dico ſolamente, che ſiamo giunti all' ultima calamità, ripieni ancora di ſpaventi, e di timori, ſenza verun ſollievo,*

(*a*) Fu fatto lo ſteſſo anche di queſta Lettera, ec.

vo, nè ſperanza di averlo; mentre ſolo da Dio lo poſſiamo ſperare; e di giorno, e di notte glie lo chiediamo in queſta Caſa, reſtando uno, e poi altro Fratello di ora in ora dinanzi al Santiſſimo; ed in queſta notte abbiamo fatto voto di celebrare la Feſta del Cuore di Gesù, e di fare gli Eſercizj ogni meſe. V.R. e coteſti altri RR.PP. ci ajutino colle loro Orazioni, e ſanti Sagrifizj; mentre ſiamo tutti figli del medeſimo Padre, e della medeſima Madre, ec.

Volendo dire con ciò, che faceſſero cauſa comune con loro: eſſendo del loro Iſtituto, e conforme al loro mai interrotto ſiſtema in caſi ſimiglianti.

IV. Non ſi vide mai confermato con tanta chiarezza, e così deciſivamente, che le ſuddette Preſunzioni di Diritto contengono in sè una verità innegabile, come ſi trovò verificato negli Atti del Proceſſo, che condannò i ſuddetti intraprendenti ſacrilegi Rei di quel nefando attentato; Mentre le Prove di detti Atti li convinſero ancora ſpecificamente, chiaramente, e concludentiſſimamente ſenza che loro reſtaſſe luogo a minima replica.

Non potevaſi ignorare da que' dotti, ſaggj, provetti, e graduati Senatori, che pronunziarono in quel Proceſſo la Sentenza di condanna contro i Rei del ſagrilego attentato; che uno degli ſtratagemmi di cui in caſi conſimili ſempre fece uſo la *Società* de' Geſuiti, fu quello di pubblicare come Predizioni miſterioſe, ed anticipate le notizie degl'inſulti, ed aſſaſſini, che dal ſuo Governo erano ſtati determinati; non ſolo per prevenire i Popoli, e diminuire loro lo ſcandalo, che ſogliono ſempre produrre ſimiglianti orrendi attentati; ma per di poi ſantificarli come Profezie, e Diſpoſizioni Divine; e per canonizzare per Profeti coloro, che predicono i tali inſulti, e per Martiri quelli, che li commettono; mentre tutto queſto era notorio per le pubbliche Storie, eſſere ſtato pra-

praticato da' *Socj* di detta *Compagnia* in Francia, ne' Paesi Bassi, in Boemia, e nel Regno di Napoli allorchè vi annunziarono gli orrendi assassinj de' Re Cristianissimi Enrico III., ed Enrico IV. prima, che gli effettuassero.

Non potendo darsi in tanti, e così dotti Ministri di Stato, e di Toga la crassa ignoranza di fatti così pubblici; Quindi è, che diedero a que' Ministri l'altra chiara, concludente Prova, che il detto insulto fu perpetrato di ordine del Generale della Società, e del suo *Sinedrio*; per una parte: la certezza in cui erano dell'altro fatto certo, cioè: che senza un tal ordine di detto Generale, e senza l'obbedienza cieca, e materiale de' di lui sudditi in questo Regno, non poteva commettersi un così gran delitto: poichè altrimenti i Gesuiti delinquenti si sarebbero separati dal corpo individuo, in cui non si dà azione nessuna personale, o locale, che non sia determinata dal suddetto *Sinedrio*: e dall'altra parte: il *Memoriale presentato dal P. Generale della Compagnia di Gesù a Sua Santità* a' 31. Luglio 1758. (*a*), che verosimilmente fu fatto dopo di aver egli determinato il detto insulto, effettuato un mese dopo la presentazione di quel *Memoriale* in Roma: allegandovi il Generale tra gli altri motivi per impedire la Riforma, anche il seguente:

Di più nasce un grave timore, che questa Visita, anzi che recare utile, e riforma possa portare disturbi inutili; il che si teme specialmente ne' Paesi Oltramarini.

(*a*) Riportato al Num. X. della *Collecçao dos Breves*, &c.; e vigorosamente confutato in Roma dal dotto Autore del Libro intitolato: *Riflessioni di un Portoghese al Memoriale del P. Generale della Compagnia di Gesù*; e nella concludentissima *Appendice*, e *Critica*.

Digitized by Google

marini, ne' quali l' Eminentiſſimo Signor Cardinal di Saldanha è obbligato, ed ha facoltà di delegare, &c. Timore, che non ſolo era *grande* come lo caretterizza il P.Generale; ma che coſtituiva in lui una certezza così fiſica, come lo erano gli ordini, che aveva dati per *li diſturbi del Portogallo, e di tutti i ſuoi Domini*.

Eſſendo in oltre coſa in sè ſteſſa altrettanto ſtrana come incompatibile, che il P. Generale, che può tutto, ſolamente non poteſſe rimediare a *que' diſturbi*, quando confeſſa il *timor grande*, che ne aveva; E che ſi allegaſſero al Papa dal Generale, ad effetto d' impedire la Riforma de' ſuoi ſudditi, que' medeſimi *diſturbi* da lui conoſciuti, i quali formavano i motivi più forti, ed urgenti per farla indiſpenſabilmente eſeguire; Ed eſſendo, che in que' chiari deciſivi termini, il tal *grande timore de' ſuddetti diſturbi* non era *timore*, ma bensì una Profezia malizioſa come le altre ſurriferite; ed era un' aperta ſanguinoſa minaccia dell' atrociſſimo attentato commeſſo poco dopo da' ſudditi di detto Generale; o piuttoſto da' ciechi, e meri Eſecutori di fatto de' ſuoi crudeli, e temerarj ordini.

La ſteſſa deciſiva conferma, che le Preſunzioni di Diritto contengono in sè una verità innegabile, ſi verificò ancora più eſuberantemente ne' ſuddetti Atti del Proceſſo di quel nefando attentato, di cui ſto trattando, colle depoſizioni de' molti Teſtimonj di viſta, e di fatto proprio, che giurarono in quegli Atti: Tra' quali riporterò quì per eſempio copiati alcuni pezzi delle ſeguenti depoſizioni.

Giuſeppe Manuele da ſilva Bandeira Cavallerizzo di detto Giuſeppe Maſcharenhas: (*a*) *Interrogato qua-*

(*a*) Contenuto nell' Aggiunta III. di detti Atti, ec.

Digitized by Google

quali erano i Geſuiti ; che coſtumavano andare alla Caſa del detto Duca: quanto tempo era, che venivano ammeſſi nella di lui Caſa, ed a quale ora erano ſoliti di andarvi ? Riſpoſe : Che il Geſuita, che frequentava più la Caſa, era un Religioſo alto, e magro, che gli pareva foſſe il Proccurator generale Giuſeppe Perdigao: *Che oltre di queſto vi andavano altri due Geſuiti de' quali non ſapeva il nome : il primo de' quali era di ſtatura baſſo, pieno, e bianco di faccia : Che il detto Duca aveva dato ordine, che gli ſi paſſaſſe l' ambaſciata ſubito, che arrivaſſe il detto Religioſo* Giuſeppe Perdigao : *il quale ſi vantava di queſto ſteſſo con lui* Coſtituito: *E che il primo di detti Geſuiti era ſolito di andarvi la mattina, e gli altri nel dopo pranzo: Il detto* P. Perdigao *andandovi ſolo in caleſſe.*

Manuele da Coſta Calheiros Portiere di detto Giuſeppe Maſcharenhas : (*a*) Depoſe nel medeſimo Eſame : *Che era vero, che poco prima dell' Inſulto de'* 3. *Settembre proſſimo paſſato erano ſoliti di andare molte volte alla Caſa di detto Duca* Timotèo de Oliveira, Giovanni de Mattos, Giacinto da Coſta, e Giuſeppe Perdigao *tutti e quattro della Compagnia di Gesù ; e che queſte viſite continuarono fino al tempo del riferito Inſulto ; E che dopo detto Inſulto continuò ad andarvi ſolamente il detto* Giovanni de Mattos ; *E che il detto Duca gli diſſe, che venendo i ſuddetti Padri, glie ne daſſe parte ; E che queſti Religioſi non andavano mai inſieme, ma ciaſcheduno da sè ; E che per il ſolito vi ſi trattenevano un' ora, e mezza poco più, poco meno.*

Franceſco da Coſta, Sotto-Cocchiere, e Cavalcante di detto Giuſeppe Maſcarenhas, per l' innanzi Duca d' Aveiro, (*b*) interrogato ſulle perſo-

(*a*) Nell' Aggiunta IV. di detti Atti, ec.
(*b*) Nell' Aggiunta VI. ec.

Digitized by Google

ſone, che quell'eſecrando reo era ſolito di viſitare; giurò di fatto proprio: *Che il detto Duca il più frequentemente era ſolito andare alla Caſa del Marcheſe de Tavora . . . . al Collegio di S. Antonio, ed anche più ſpeſſo a S. Rocco, ed a Arroios* (altro Collegio de' Geſuiti): *Solo ſi ricordava, che una volta fu a viſitare un Padre* (quando che il Duca non viſitava mai neſſuno, nè chinava mai il capo a neſſuno, nè faceva caſo di neſſuno), *che dicevano eſſere venuto da Coimbra; e queſto fu prima del ſuddetto Inſulto . . . . E che egli Coſtituito non ſa, chi foſſero i Padri della Compagnia, che il Duca andava a viſitare, mentre egli ſtava a cavallo, e le ambaſciate le mandava per il ſervitore Antonio Dias.*

Antonio Dias ſervitore confidente, che accompagnava il detto eſecrando reo, indicato dal predetto Teſtimonio, giurò, (*a*) *Ed immediatamente dichiarò di più: Eſſere ancora vero, che il detto Duca era ſolito andare molte volte a S. Rocco a ricercare del P. Procuratore Generale Giuſeppe Perdigao, del P. Timoteo de Oliveira, e del P. Giacinto da Coſtà* (Che erano ambidue Confeſſori di Palazzo, ove dimoravano; e queſte viſite le ricevettero nel Collegio di S. Antonio ſolamente dopo eſſere ſtati eſpulſi da Palazzo) *E che il detto Duca andò ancora ad un Oſpizio de' medeſimi Padri a* Arroios, *a viſitare un Padre venuto da Coimbra; ed in altra occaſione andò al Noviziato nella* Cotovia *la ſeconda volta.*

Antonio Martins, per ſoprannome detto il *Pagatore*, ſervitore di ſtalla dello ſteſſo reo, giurò: *Che era voce, e che gli ritornava allora alla memoria, che il detto Duca era ſolito andare molte volte pri-*

(*a*) Nell' Aggiunta VII. ec.

Digitized by Google

prima, e dopo il riferito Insulto a S. Rocco a parlare col P. Giovanni de Mattos: a S. Antonio con Giuseppe Perdigao, con Timoteo d'Oliveira, e con Giacinto da Costa; e con questo trattava, e discorreva ancora più spesse volte, che cogli altri. E che andò anche qualche volta a Arroios a visitare un Dottore venuto da Coimbra, che era anch' egli Gesuita; e che alcune volte andò al Noviziato della Cotovia, *ma però assai meno; e che spesse volte conversava con Giuseppe Moreira prima, e dopo essere questi stato espulso da Palazzo; E che questa era la verità, ec.*

E poco dopo: Dichiarò di più: *Che il motivo di non aver subito manifestato quanto veniva di dire, fu perchè il Duca gli diceva, che non palesasse mai, ch' egli andava a visitare i suddetti Religiosi.*

D. Paolo dell' Annunziata Canonico Regolare di S. Agostino intimo confidente del Padre Fr. Gasparo della Incarnazione, e del detto esecrando reo, dopo di aver fatta nel dì 15. Dicembre 1758. una amplissima denunzia, che esiste nel Documento X. inserito nel Processo, essendo stato interrogato sul proposito, di cui si tratta, giurò, (*a*) e dichiarò di più: *Che tutta la contrarietà, che il riferito Duca aveva co' Religiosi della Compagnia, era terminata dopo, che il Re Nostro Signore li cacciò fuori di Palazzo*, ec.

Luigi Bernardo de Tavora, che fu Marchese di Tavora, figlio dell'abbominevole rea D. Leonora di Tavora, che fu Marchesa di quel Titolo: deponendo sopra questo punto, dichiarò: (*b*) *Ch' egli Costituito erasi ritrovato col Marchese Francesco de Assis de Tavora suo Padre, colla Marchesa D. Leo-*

no-

(*a*) Nell' Aggiunta VIII. ec.
(*b*) Nell' Aggiunta XVI. ec.

Digitized by Google

nora de Tavora ſua Madre, e col Duca d' Aveiro in caſa del medeſimo Duca, ove di comune accordo ſtabilirono che . . . . . togliendoſi la vita a ſua Maeſtà, ritornarebbe al primiero ſuo potere il di lui governo di Maggiordomo maggiore, e de' Religioſi della Compagnia di Gesu: Che con queſto principio la ſuddetta Marcheſa deſiderava la morte del Re Noſtro Signore; conſiderando, che da queſta ne riſulterebbe gran beneficio a' Vaſſalli; e ch' era un caſtigo per tutti lo ſtare Sua Maeſtà governando: Che tutto il ſurriferito era fondato nella Miſtica, e ne conſigli di Gabriele Malagrida *della Compagnia di Gesù: Che il Marcheſe Franceſco de Aſſis de Tavora ſuo Padre era dello ſteſſo ſentimento, reſo perſuaſo dalla detta Marcheſa D. Leonora Madre di lui Coſtituito; mentre detto ſuo Padre fa ſolo quello, che dalla detta Marcheſa ſua Moglie gli viene conſigliato: Che il Conte de Atouguja, ed il Canonico Giuſeppe Maria de Tavora ſeguitavano i medeſimi inſegnamenti iſpirati, o piuttoſto pervertiti dalle medeſime dottrine, e maſſime di detto* Gabriele Malagrida.

Indi più ſotto ſoggiunſe: *Che la detta Marcheſa Madre di lui Coſtituito, eſſendo guidata da quello, che le aveva fatto credere il detto* Gabriele Malagrida, *aveva perſuaſi tutti i ſopraddetti . . . e che tutti i riferiti parenti giunſero a crederlo così. Finalmente, che in Caſa della Marcheſa de Tavora Madre di lui Coſtituito vi era una mormorazione continua contro il Governo del ſuddetto Signore, ed un continuo diſcorſo di tradimenti, e macchinazioni contro la Real Perſona di Sua Maeſtà: riſolvendoſi, che ſarebbe ſtato molto utile, che il detto Signore finiſſe di vivere: Che per ciò le convenzioni, e confederazioni fatte col fine di commettere il ſacrilego Inſulto nella notte de' 3. Settembre proſſimo paſſato furono fatte, e concordate in Caſa di detta Marcheſa ſua Madre.*

D. Girolamo de Ataide, che fu Conte d' Atouguja

già nella sua deposizione su questo punto giurò: (*a*) *che in Casa del Duca d' Aveiro si tenevano le conventicole co' Parenti, nelle quali il Duca, e la Duchessa sua Moglie persuasero a' Marchesi de Tavora, suoceri di lui Costituito, la necessità, che vi era di effettuarsi il matrimonio della Principessa Nostra Signora, ed il molto che importava per effettuarsi detto matrimonio, di togliere al Re N. S. la sua preziosissima, e gloriosissima vita. Che in Casa de' detti Marchesi suoi suoceri, e principalmente della Marchesa D. Leonora de Tavora si parlava con avversione, e con odio del Governo del Re N. S. Venendo diretta la detta Marchesa in tutto dallo spirito, e da' consigli del* P. Malagrida.

L' efecrando mostro *Giuseppe Mascarenhas*, che fu *Duca d' Aveiro* confermò tutto quanto si è veduto riportato nelle surriferite deposizioni: Essendo che (dopo aver confessato il delitto nel primo esame, e di aver dichiarato il credito, e la riputazione di santità, e di buoni consigli del *P. Malagrida* in Casa de' Marchesi de Tavora) giurò, e depose nel secondo interrogatorio fattogli sopra i Complici di quell'attrocissimo attentato quanto segue: (*b*) *Rispose, che in quanto alla prima parte le domande, e le sue risposte stavano nella forma, che gli erano fatte, e secondo che da lui era stato risposto; onde le approva, e ratifica; E che in quanto alla seconda parte, per iscarico di sua coscienza come fedel Cristiano in adempimento dell' obbligo, che aveva di contribuire per via di restituzione alla tranquillità del Governo del Re Nostro Signore, ed alla quiete pubblica de' suoi fedeli Vassalli: Dichiarava, che la origine, e il primo principio di que-*

D *sto*

(*a*) Nell' Aggiunta XVII. ec.
(*b*) Nell' Aggiunta XVIII. ec.

Digitized by Google

lo enormissimo attentato erano stati alcuni Discorsi, o Conferenze, ch' egli Costituito ebbe in S. Rocco col P. Giovanni de Mattos, *e col* P. Giuseppe Perdigao; *ed in S. Antonio co'* Padri Giacinto da Costa, *e* Timoteo d' Oliveira; *che andando egli Costituito a visitarli da cinque mesi in quà poco più , o meno ; e trattando con loro de' mezzi, che vi sarebbero per effettuare il matrimonio della Principessa N. S. fu stabilito tra tutti di comune accordo, che l' unico mezzo di effettuare detto matrimonio, era quello di tramare la morte del Re Nostro Signore* : (*a*) *Che sulla base di*

(*a*) Da tutte le Prove degli Atti, dagli Esami, che vi si fecero su gl' interessi de' Rei, e dalle combinazioni delle loro deposizioni, si verificò, e si venne a concludere con evidenza, che ciascheduno de' due Partiti, che si fecero Capi di questa abbominevole Congiura, si era proposto d' ingannare l' altro con reciproco dolo, e mutua malizia.

Il Primo di questi Partiti, che fu quello de' *Gesuiti*: prevalendosi della unione de' comuni interessi, che aveva fatta in Goa con D. Leonora Marchesa de Tavora, e col di lei marito (fratello della Duchessa d'Aveiro) in tempo, che fu Vicerè dello Stato dell' India, donde era di fresco ritornato a Lisbona : ad effetto di avvelenare, e corrompere tutta quella numerosa famiglia, unendola in sè stessa per mezzo de' principj di Mistica in una stretta, ed intima unione. Avendo nel tempo medesimo affettato di mostrare, che si scordava del mortale odio (tra' Gesuiti implacabile per costume) che nudriva contro il Duca d' Aveiro, per la larga breccia fatta da lui , e da suo Zio Fr. Gaspare della Incarnazione sul dispotismo, che la *Società Gesuitica* aveva preteso di arrogarsi durante l' infermità del Re D. Giovanni V. nel Governo assoluto di questi Regni : Venne a stabilire la sua apparente amicizia, e dolosa confidenza così intima colla *Casa de Aveiro*, come già da prima lo era con quella de *Tavora*.

Le realtà però, che si occul-

di queſta temeraria riſoluzione, egli Coſtituito, continuò a trattare co' ſuddetti Padri ſu queſta materia andando alcune volte, egli Coſtituito, a ritrovarli nelle ſuddette Caſe Religioſe; ed altre volte venendo il ſuddetto P. Giuſeppe Perdigao *Procurator Generale a trovare lui Coſtituito in ſua propria Caſa per queſto negozio: Che i detti Religioſi col mezzo delle ſuddette reciproche viſite, e diſcorſi lo avevano preci-*

D 2 *pita-*

cultavano ſotto quelle doloſe apparenze furono: 1. Coſtituire i *Geſuiti* per iſtromenti della loro ſuperbia, cupidigia, e vendetta quelle numeroſe illuſtri Famiglie, i di cui Individui occupavano le cariche più importanti della Corte; ed avevano ſopra di quelle tanta influenza, da armarſi del loro braccio nel caſo della futura rivoluzione, che neceſsariamente aveva da ſeguire dall' atrociſſimo inſulto, che ſi erano propoſto di commettere. 2. Eccitare a queſto oggetto la ſuperbia, arroganza, ed ambizione de' detti Duca, e Marcheſi, col dàr loro ad intendere, che per effetto di detto inſulto eglino neceſsariamente avrebbero governato queſto Regno. 3. Abuſare in queſta forma della craſſiſſima ignoranza di detti Duca, e Marcheſi, per farli precipitare in quel grande aſsurdo per mancanza di quella cognizione, che non avevano; cioè: Che i *Geſuiti* non permiſero mai neppure agli ſteſſi Monarchi, ed Unti del Signore l'avere parte con loro nel Governo de' propri Regni; E che per conſeguenza non ſi farebbero mai indotti ad ammettere per compagni nel Governo i detti Duca, e Marcheſi; de' quali facevano tanto diſprezzo, come lo dimoſtravano di fatto, conſiderandoli capaci di atrociſſime viltà: Nè i *Geſuiti*, dopo che ne foſſe ſeguito il maligno effetto, avrebbero incontrata minima difficoltà di diſfarſi del Duca, e de' Marcheſi in pochi giorni colle loro intraprendenti macchinazioni.

L'altro de' due Partiti, conſiſtente nel Duca, e ne' detti Marcheſi, agiva ſimilmente con altrettanto dolo; Poichè ignorando la forza, il potere, la crudeltà, e la vaſtità delle macchine del formidabil Corpo della *Com-*

pa-

pitato in così esecrando assurdo: promettendogli d'indennizzarlo in quello; e dicendogli, che dopo che fosse seguito il parricidio della Real Persona del Re N. S. si aveva ad accomodare tutto il di più. Che sopra que a convenzione, e promessa fu eseguito il detto sagrilego Insulto; Che per altro dopo di essergli mancato il suo detestabile oggetto, non era più tornato nè a S. Rocco, nè a S. Antonio; ed abbenchè il detto Pro-

---

pagnia detta di *Gesù*; e considerandola dalla bassezza de' natali di quali tutti i suoi Individui, e dall'apparente umiltà, con cui questi adulavano la sua infelice grandezza; pretese anch'egli di servirsi per allora delle ipocrisie, ed invenzioni de' *Gesuiti* in ajuto contro la indignazione del Popolo; supponendo falsamente, che placati i primi risentimenti del Regno colle Declamazioni, e Giaculatorie Gesuitiche, sarebbe molto facile a Persone così grandi, e così potenti, di disprezzare, e rendere soggetti quegli Uomini di così vile estrazione, e che mostravano tanta bassezza in quegli atti riverenziali, che stavano praticando verso di loro Duca, e Marchesi.

Di maniera, che ognuno de' due Partiti si era proposto, ed intendeva di essere quello, che dovrebbe governare il Regno, disprezzando, ed opprimendo l'altro Partito consocio, dopo quegli esecrandi insulti, che ambidue si erano prefissi di commettere: Insulti, l'intraprendente Piano de'quali non mirava a meno, che alla estinzione totale della Real Famiglia di questi Regni, che la Divina Provvidenza ci ha preservata con prodigj più grandi di quelli, co'quali tutti Noi fedeli Portoghesi confidiamo, che la stessa Provvidenza abbia a continuarci questa preziosa benedizione della mano Onnipotente fino alla fine del Mondo.

Era necessario a tutti i suddetti Congiurati inventare qualche pretesto per commettere i riferiti insulti, che servir potesse di motivo plausibile, almeno tra loro, per le pratiche, che si facevano; E vedendo, anche nel mezzo della loro cecità, quali erano state fin dal principio del suo felicissimo Governo le pie, beneficentissime

Procurator Generale Giuseppe Perdigao *venisse a ritrovare alcune volte lui Costituito, questo fu in ora, che non istava in casa.*

Nel Terzo Esame dichiarò di più il detto abbominevole Reo, ratificando le sue antecedenti deposizioni: *Che il sacrilego Insulto di cui si tratta aveva avuto per base, e primo principio un discorso, che* Giacinto Costa *della Compagnia di Gesù tenne a*

me Provvidenze di Sua Maestà in vantaggio de' suoi Regni, e Vassalli riferite di sopra. Vedendo, che i Popoli stavano pieni di amore, e di riconoscenza, dando mille *Evviva*, ed infiniti ringraziamenti al loro Re, Padre, e Benefattore; E vedendo, che non ritrovavano altro protesto, a cui appigliarsi per formare que' Partiti, e la Congiura, che produssero, inventarono quello della dilazione, da loro redarguita, nel dare stato alla *Principessa N. S.* supponendo in quel pretesto la tirannia, sulla quale adattarono le indegne dottrine del *Tirannicidio*, e *Regicidio* così proprie, e così incorrigibili nella *Società* de' Gesuiti, come si è dimostrato. Ingannandosi reciprocamente i medesimi Congiurati fino nella invenzione di questo stesso pretesto, e nel dar credito a quelle dottrine, alle quali servì di fondamento; Ed unendosi tutti dolosamente, e con infamia in pretendere d' ingannare il Pubblico con quel pretesto.

I *Gesuiti* ingannarono col detto pretesto i loro Congiurati, e pretesero d' ingannare il Mondo tutto; mentre così fu provato in modo, che non lasciò luogo a potersene molto dubitare.

Primieramente il Testimonio *Giuseppe Fernandes* abitante nella *Cotovia* giurò a' 4. di Gennajo 1759. innanzi i Ministri del Tribunale d' Inconfidenza di essere stato presente ad un discorso, in cui fu detto: *Che avevano fatto molto male a volere uccidere il Re N. S. a forza d' armi: Che questo si doveva fare tanto al Re, come al Serenissimo Signor Infante D. Pietro, però, che non avevano considerato; che vi restavano ancora là il Signor D. Manuele, ed*

il

Ivi Costituito stando in compagnia col Padre Timoteo d'Oliveira *della stessa Religione: ponderandosi in quel discorso, che il Re N. S. mandava in lungo tirannamente il matrimonio della Principessa N. S. la dilazione di detto matrimonio essendo contraria alla intenzione de' Popoli, e contraria ancora agl' interessi del Regno ..... Aggiungendo a questo doloso, sacrilego pretesto, che non commetterebbe peccato neppure leg-*

---

il Signor D. Giovanni da Bempostа, ec

Ed abbenchè non si potessero arrestare i complici di quel discorso, perchè se ne fuggirono, contuttociò questa singolar deposizione fu supplita da tutto quello, che passo a dire.

In Secondo luogo: La verisimiglianza di detta deposizione; la sacrilega temerità di quel pretesto: la inconsideratezza, con cui fu inventato per distruggere, e non per conservare la Real Famiglia, si proveranno subito, che si consideri per una parte; Che se i Gesuiti non hanno diritto di fare il sindicato ad un Privato sui i punti della sua domestica economia, ne' quali entra lo stato, che dee dare a' suoi figlj; molto meno toccava a loro di esaminare, e riprovare le ragioni, per le quali non si era effettuato un Matrimonio, dal quale dipendeva niente meno, che la conservazione di una Monarchia. E quando dall' altra parte si consideri il sommo interesse, che aveva Sua Maestà di ricercare quel mezzo per rendere perpetua la sua gloriosissima posterità; ed il nessuno interesse, che avevano i Gesuiti, che si conservasse una Monarchia, che da loro si cercò sempre di annichilare, e di estinguere fin dal primo infaustissimo giorno, che vi furono ammessi.

In Terzo luogo: Verrà a concluderssi lo stesso, qualora si faccia la dovuta riflessione, che quel pretesto fu diametralmente opposto al sistema uniforme successivamente seguitato da' Gesuiti; i quali proccurarono sempre colla stessa ostinazione con tutti i mezzi, con tutti i modi, e colle macchinazioni le più crudeli, empie, ed abbominevoli, che si estinguesse, e venisse meno la

Real

leggiero colui, che fosse Parricida del Re N. S. togliendo al medesimo Signore la vita col fine di far cessare la tirannia, con cui Sua Maestà impediva la celebrazione di detto matrimonio: E dichiarando ii più, che tutto il surriferito discorso fu approvato dal detto Timoteo di Oliveira: *E che sopra questa base si andarono continuando i discorsi, e le conven-*

Real Famiglia di questo Regno, per usurparlo, e rendersene padroni in conformità della deposizione del suddetto Testimonio *Giuseppe Fernandes*, e della di lui clausola di sopra riferita.

Come fu rappresentato alla Regina D. Caterina da' suoi abili, e vigilanti Consiglieri, ec.

Come lo provarono le esecrande malizie, colle quali i *Gesuiti* a forza di rigiri, e di macchine ordite nella Corte di Roma, di Vienna d' Austria, di Parigi, di Madrid, e fino in quella di Lisbona imbarazzarono barbaramente tutti i Matrimonj, si procurò di stabilire per il Re D. Sebastiano, che era l' unico pegno per conservare la Real Famiglia di questo Regno, ec.

Così lo dimostrarono gli altri consimili intrighi, co' quali impedirono in Roma, in Madrid, ed in Lisbona, che il Re D. Enrico non prendesse moglie, ec.

Così venne provato nel Governo del Re D. Giovanni IV. dalla crudeltà, con cui insinuarono al Principe D. Teodosio, primogenito di quel Sovrano, ed erede della Corona, il Fanatismo di obbligarlo a far *Voto di entrare in Religione, di osservare castità, e di predicare agl' Infedeli*, ec.

E così lo stavano praticando barbaramente con inganno, ed infamia i medesimi *Gesuiti* in questo identico caso, preso da loro per doloso pretesto; poichè eglino stessi erano quelli, che tiravano in lungo il dare stato alla Serenissima Signora Principessa del Brasile colle nere detestabili calunnie, e col finto impedimento da loro fatto risonare in tutte le Corti di Europa, di cui ne riempirono le orecchie di questa Corte di Lisbona dalla Reggia, e da' primarj Nobili, fino alla infima plebe della Città. E coll' indegno furto, ed occultamento

dei

ticole degli altri due Religiosi Gesuiti Giovanni de Mattos, e Giuseppe Perdigao.

E più sotto: passando a dichiarare anche di vantaggio gli abbominevoli Socj di questa orrenda, ed esecranda Congiura depose: *Che le suddette Marchesa, e Contessa* (de Atouguia) *furono poste in questa confederazione da* Gabriele Malagrida, Giovanni Alexandre, e Giovanni de Mattos *tutti della Compagnia di Gesù, co' quali comunicavano, e si consigliavano sopra il detto Insulto, e le sue conseguenze; partecipando sempre a lui Costituito, ed a' suoi Compagni quanto passava a detto rispetto co' surriferiti abbominevoli Religiosi, &c.*

E se per li Sagri Testi, ed i Civili bastano due, o tre testimonj per far piena prova, anche ne'casi più

---

del *Breve di Dispensa*, che con profondo silenzio fecero sparire nel loro Collegio di S. Antonio, di tal forma, che solo, dopo il sequestro fatto sulle loro Carte dal Segretario, e Ministro di Stato Conte d'Oeyras accompagnato da *Manuele Ignazio de Moura* Ministro degli Aggravj del Tribunale delle Suppliche, e Giudice del sequestro di detto Collegio di S. Antonio, fu rittrovato tra le Carte, che tenevano custodite con cautela nelle Camere segrete del loro Socio *Giovanni Battista Carbone*, ec.

E finalmente i suddetti Duca, e Marchesi ingannarono i *Gesuiti*, dando loro ad intendere, che credevano in quelle loro detestabili dottrine; mentre non ostante la mancanza grandissima in que' Fidalghi d' istruzione nelle scienze, non poteva darsi ignoranza bastante ad acciecarli fino al punto di credere con buona fede, o per semplicità, essendo persone civili: Che a loro toccava la cura di perpetuare la Real Famiglia: O che era a loro lecito, ed anche meritorio lo stare proditoriamente ad aspettare il loro Padrone, che era nel tempo stesso loro Re, per attentare contro la di lui Sagra Persona con un insulto così abbominevole, ed esecrando.

Digitized by Google

più ordinarj: (*a*) qual prova non fanno tanti teſtimonj di viſta, e fatto proprio come ſono i ſuriferiti? Avendo depoſto in un caſo così privilegiato: ed avendo ſtabilite le loro depoſizioni ſopra tante preſunzioni di Diritto, ſopra la pubblica voce, e fama generale del numeroſo Popolo di Lisbona, ſul veroſimil, ed inveroſimile di ſopra eſaminato; e ſopra la ſiſtematica dottrina, coſtume, e pratica de' detti Regolari, ſimilmente di ſopra riferite?

Non oſtante però tutta la forza delle ſuddette evidenze (colle molte altre, che per giuſti motivi non mi è ſtato permeſſo di pubblicare in queſto luogo): Non oſtante, che la Legge del Regno (*b*) determini, nel caſo (anche meno atroce) di calunnie contro il Re, e Signor Sovrano: Che i Calunniatori non debbano eſſere giudicati da altro Giudice, ſe non dallo ſteſſo Re calunniato: Non oſtante, che in ragione della pubblica neceſſità, la quale ordinariamente rende neceſſario un delicato ſegreto di Stato riſpetto a molti fatti, che per lo più ſi trovano ne' Proceſſi d' Inconfidenza; ſtabiliſca la detta Legge, e il Coſtume del Regno, che non debbano eſſere più di due, o tre (ſcelti tra quelli di maggior graduazione) i Miniſtri da' quali i Re N. S. mandaranno a giudicare ſimiglianti proceſſi: E non oſtante, che l'atrociſſimo caſo del ſuddetto inſulto ſi foſſe tirata addoſſo tutta la univerſale indignazione, eſpreſſa nobilmente, ed al vivo nella Rappreſentanza fatta dal Popolo di Lisbona a Sua Maeſtà a' 9. Decembre 1758. (*c*) che

fu

(*a*) Deuteronom. cap. 17. v. 6. cap. 19. v. 5. Matth. cap. 18. v. 16. 2. Corinth. cap. 13. v. 1. Text. in Leg. *Ubi numerus* Digeſt. *de Teſtibus*.

(*b*) Nel Libro V. tit. 5. 6.

(*c*) Stampato nella *Collecçao dos Breves*, &c.

fu seguitata con Consulte da tutti i Tribunali di detta Corte di Lisbona: Contuttociò la costantissima, insuperabile Clemenza del Re N. S. rendendosi a tutto questo superiore, volle stendersi (ancora in caso tanto inaudito) a dare in benefizio di così infami Rei, e per la più retta amministrazione della Giustizia, che si doveva loro fare, le benignissime provvidenze, che passo a riferire.

Con Decreto de' 9. Dicembre 1758. e de' 4. Gennajo 1759. creò Sua Maestà un gran Tribunale: Ordinando, che alla di lui testa presedessero i Segretarj, e Ministri di Stato *Sebastiano Giuseppe di Cavalho e Mello*: *D. Luigi da Cunha*; e *Tommaso Gioachino da Costa Corte-Real*: Nominando Giudice della Inconfidenza, e come tale Relatore di quell' orribil Processo il Dottor *Pietro Gonsalves Cordeiro Pereira* Consigliere, Ministro del Tribunale di Palazzo, Deputato del Tribunale della Mensa di Coscienza, ed Ordini, e Cancelliere del Tribunale delle Suppliche: Ministro le di cui graduazioni, autorità, distinta letteratura, esemplare probità, e consumata esperienza gli avevano stabilita una speciale riputazione nell' universale concetto di questa Corte, e Regno: Deputando per suoi Aggiunti altri Ministri de' più distinti in lettere, ed in virtù scelti da tutti i Tribunali Supremi della sua Corte: Cioè: Il Dottor *Giovanni Pacheco Pereira da Vasconcellos* Consigliere, e Ministro del Tribunal di Palazzo: Il Dottor *Giovanni Bacalhao*, anch' egli Consigliere, e Ministro del Tribunale dell' Azienda Reale: Il Dottor *Manuele Ferreira de Lima* Deputato della Mensa di Coscienza, ed Ordini: Il Dottor *Ignazio Ferreira Souto* Ministro degli Aggravj nel Tribunale delle Suppliche: Il Dottor *Giuseppe Antonio d'Oliveira Machado* Ministro di detto Tribunale: Il Dottor *Ignazio Dantes Pereira* Ministro degli Aggravj, e *Corregidor do Crime da Corte e Casa*; ed il Ministro *Antonio Al-*

va-

Digitized by Google

vares da Cunha e Araujo anch' egli *Corregidor do Crime da Corte* nel detto Tribunale delle Suppliche: Facendo l' ufficio di Fiscale il Dottor *Giuseppe da Costa Ribeiro* Proccuratore della Corona come inerente al detto impiego: E indirizzando la M. S. al detto Tribunale della Inconfidenza nel di 4. Gennajo 1759. anche l'altro Decreto, che così conclude:

Comando, e voglio, che i Rei di detto attentato, che fossero, o saranno ritrovati colpevoli de' delitti provati, prima di essere sentenziati abbiano da produrre nello stesso identico Processo tutte le difese, che potranno avere per mezzo di un solo unico Proccuratore, che per ora sarà il Dottor Eusebio Tavares de Siqueira *Ministro del Tribunale delle Suppliche, al quale ordino, che senza scusa, nè replica debba allegare a favore di tutti, e di ciascheduno de' suddetti Rei, tutto quanto troverà di Fatto, o di Diritto, che possa servire alla loro difesa; di maniera, che nè la innocenza abbia da soffrirne; nè la colpa stessa abbia ad essere punita fuori della proporzione, che la pena deve avere con quella; ad effetto, che la Giustizia, e la Misericordia si mantengano nel giusto equilibrio, che costituisce sempre l' impreteribile oggetto di tutte le mie Reali Disposizioni; Essendo mia volontà, che detto equilibrio non venga alterato neppure da' pungenti stimoli di una così inaudita, e mai più vista atrocità.*

Belèm 4. Gennajo 1759. Colla Rublica di S. M.

Essendo per tanto state presentate a' detti esecrandi Rei d' ordine di quel Tribunale, dal riferito Proccuratore le copie de' delitti, che specificatamente erano provati contro ciascheduno di loro negli Atti del Processo: Ed avendo similmente ognuno di loro, per mezzo di detto Proccuratore, allegate quelle difese, che credettero di allegare: Ed in questa forma essendo stato intieramente formato il detto Processo, senza che gli esecrandi

Rei

Rei allegaſſero coſa veruna, che poteſſe ſervir loro ſe non che per maggiormente condannarli: Fu in ultimo proferita da quel riſpettabile Tribunale contro detti Rei a' 12. Gennajo 1759. la pubblica, memorabile Sentenza, che poco dopò ſi diede alle ſtampe: E la parte di quella Sentenza, che riguarda i Geſuiti ſi contiene ne' due ſeguenti §§. che per la gravità del caſo non poſſo fare a meno di quì non riportare: queſti ſono:

§. I. *Si prova, che il ſuddetto Reo* (cioè l'infame Giuſeppe Maſcarenhas, che già era ſtato ſpogliato della dignità di Duca d' Aveiro, e degli onori di nazionalità, e di vaſſallaggio) *continuando in queſto diabolico ſiſtema di odio, e d'infame ſedizione, nel tempò ſteſſo, che tra lui, ed i* Padri Geſuiti *eſiſteva una implacabile avverſione, e dichiarata guerra, la quale in tutto il tempo del Miniſtero di detto ſuo Zio* Fr. Gaſparo della Incarnazione *diede in queſta Corte, e nel Regno uno ſcandalo così clamoroſo, e generale: E nel mentre, che dopo la morte di detto* Fr. Gaſparo *aveva continuato notoriamente la ſteſſa implacabile avverſione tra lui Reo, ed i ſuddetti* Padri Geſuiti: *appena queſti furono licenziati da' Confeſſionarj delle loro Maeſtà, ed Altezze, e che fù loro proibito in generale l' ingreſſo a Palazzo per li giuſtiſſimi, ed urgentiſſimi motivi delle macchine da loro armate per alienare dalla amicizia, ed alleanza di S. M. alcune Corti Straniere; e per le formali ribellioni, e dichiarata guerra con cui avevano inquietato detto Sovrano nell'* Uraguay, *e nel* Maranhao; *quando il Reo in queſto caſo per cagione del ſuo Ufficio, e di vaſſallaggio avrebbe dovuto fuggire da' detti* Religioſi della Compagnia *come da Uomini appeſtati; fece egli il contrario in modo tale, che con artifizio, e diligentemente procurò con una improvviſa riconciliazione, incompatibile colla ſua luciferina ſuperbia, di unirſi, e di entrare in familiarità co' detti* Geſuiti: *Viſitandoli in tut-*

tutte le loro Caſe con frequenza : Ammettendoli ſimilmente nella ſua propria Caſa : Trattenendoſi con loro in ben lunghe conferenze: Avvertendo i ſuoi domeſtici di paſſargli l' ambaſciata ſubito, che detti Religioſi arrivaſſero; e raccomandando loro un inviolabile, cautelato, inſolito ſegreto ſulle reciproche viſite, che paſſavano tra lui, ed i ſuddetti Padri Geſuiti.

§. II. *Si prova in oltre, che gli eſecrandi effetti di quella riconciliazione* (tanto incompatibile e colla ſuperbia del detto Reo, e colla ben conoſciuta arroganza, e ſpirito di vendetta de' Geſuiti) *furono: Uno: Collegarſi tutti i ſuddetti, e dichiararſi per inimici dell Auguſtiſſima Perſona di Sua Maeſtà, e del ſuo feliciſſimo, e glorioſiſſimo Governo: L' altro: Paſſare con quella confederazione all'orrendo eccesſo di ſtabilire tra tutti loro di comune conſenſo nelle conferenze, che ſi tennero collo ſteſſo Reo in S. Antonio, ed in S. Rocco, e nella ſua propria Caſa: Che l' unico mezzo, che vi era per far ſeguire un cambiamento nel Governo del Regno, lo che formava il comune ambizioſo, e deteſtabile oggetto di detti Confederati, era quello di macchinare la morte del Re N. S. Continuando tutti a trattare, come cauſa comune, ſopra così ſagrilego, ed infame progetto: Promettendo i* Geſuiti *indennità al detto Reo nella eſecuzione di quel diabolico parricidio, col fargli vedere, che tutto ſi accomoderebbe ſubito, che terminaſſe la prezioſiſſima, e glorioſiſſima vita di Sua Maeſtà: Dichiarando i detti Geſuiti, che non commetterebbe peccato neppur leggiero colui, che foſſe parricida del Re: E ſoſtenendoſi tutti queſti Macchiavellici, deteſtabili, e feroci inganni,* piarum aurium offenſivos, *nelle repetite conventicole, che furono tenute tra' detti Geſuiti, e tra il detto Reo, e Complici nel delitto ſopra queſta infame, ed abbominevole Congiura.*

Eſſendo ſtati per tanto giudicati i *Geſuiti* con tante, così eſuberanti, ed autentiche prove, co-

nac

me ſono le ſurriferite, per Autori, per Macchinatori, per Conduttori, e Rei principali del detto ſacrilego, ed eſecrando Attentato: non potranno giammai ne' ſecoli avvenire trovare ſutterfugj baſtanti per rimovere da loro, e dalla loro *Società* la colpa di quella eſecranda Congiura nel concetto delle Perſone ſagge, ed iſtruite, le quali regolandoſi ſecondo i dettami della Ragione naturale, e giuridica.

Sappiano, che dalla autorità, e dall'oſſervanza della *Coſa giudicata* dipendono la Civile Società, e la pubblica quiete.

Sappiano, che per queſto ſteſſo le Sentenze emanate da qualunque Tribunale competente debbono eſſere tenute per vere, e giuſte finattanto, che non ſi gettino a terra i loro fondamenti con altrettante prove contrarie, e concludenti.

Sappiano, che ſe queſto ha luogo riſpetto a qualunque Sentenza ordinaria: deve indiſpenſabilmente molto più aver luogo nella ſuddetta Sentenza, profferita in un caſo tale, e da un Tribunale compoſto di tutti i Tribunali della Corte di Lisbona coll'intervento de' Tre Miniſtri di Stato, e di dieci grandi, e riſpettabili Senatori della maggior graduazione nella Toga; i quali con voti uniformi, ſenza la minima diſcrepanza giudicarono i riferiti fatti così pienamente provati, che nella vigilia del giorno in cui dovevano profferire la Sentenza: eſitando ſolo ſulla ſpropozione, che vi era nelle pene ſtabilite dalle Leggi del Regno per li Rei di un così orrendo, e deteſtabile delitto: ricorſero a S. M. ſupplicandola, che voleſſe ampliare la loro giuriſdizione, e commiſſione, per accreſcere il caſtigo di così abbominevoli Rei fino al punto, che da loro foſſe giudicato neceſſario, per far ceſſare al poſſibile lo ſcandalo, che aveva prodotto nella Nazione Portogheſe, e nelle altre del Mondo quell'eſecrando delitto:

E ſap-

E ſappiano finalmente, che eſſendo i fondamenti di detta Sentenza ſtabiliti ſopra fatti ſeguiti, e permanenti; non vi poteva, nè vi può eſſere rimedio neſſuno umano, e neppur Divino capace di diſtruggere la certezza di loro eſſenza, dopo che giunſero una volta ad eſiſtere.

Non s' ignoravano, allorchè furono condotti al ſupplizio i Rei, che erano laici, e che rimaſe ſoſpeſa la eſecuzione degli altri Rei *Geſuiti*; nè la natura della immunità perſonale in una così grande atrocità; nè gli eſempj di altri Eccleſiaſtici del medeſimo foro, e di maggior Gerarchia, che in queſto Regno, ed in altri de' più ortodoſſi di Europa furono caſtigati coll' ultimo ſupplizio, e con altre pene a quello immediate per delitti molto minori del riferito barbaro, eſecrando inſulto.

Contuttociò fu ordinato da Sua Maeſtà di ſoſpendere quella eſecuzione per li motivi principali eſpoſti nella ſua filiale, oſſequioſa lettera de' 20. Aprile 1759. diretta al SS. Padre, Clemente XIII. che preſiede in oggi alla Chieſa di DIO (*a*): Lettera, che contiene due Parti:

Nella Prima: appoggiandoſi alla *Deduzione*, o *Pro-memoria*, che l'accompagnava, fece il Re eſporre in riſtretto le macchine, gl' inſulti, e la incorrigibilità del Comune de' Geſuiti, per dare a Sua Santità una chiara idea del pregiudizio intollerabile, che ricevevano la Chieſa, i Regni, e gli Stati dalla eſiſtenza di quella perniciosa *Società*: E nella ſeconda Parte concludeva colle ſeguenti parole:

Ed in queſto caſo non eſſendo i Sovrani ſuperiori alla loro Sovranità per laſciare eſpoſti a torbidi, ed a ro-

(*a*) Queſta Lettera è riportata in detta *Collecçao des Brèves*, &c.

rovine , anche meno gravi delle ſurriferite , gli Stati , ed i Popoli , che Iddio confidò loro : non ho potuto fare a meno di non ſeparare dal corpo de' miei fedeli, lodevoli Vaſſalli , una Congregazione , che con tante , così diſpendioſe , e deciſive eſperienze ſi è riconoſciuto eſſere incompatibile colla pace , e tranquillità pubblica in cui devo mantenere per Diritto di Natura , e Divino i Vaſſalli poſti da Dio ſotto la mia protezione: Ordinando di fare uſcire ſenza altra dilazione i ſuddetti Religioſi da queſti Regni , ne' quali i Re miei Predeceſſori permiſero loro di entrarvi per edificare , e non per diſtruggere . E nella ſperanza , che V. Santità , dando la ſua Paterna Benedizione ſopra queſta Mia indiſpenſabile determinazione , aſcolti la riverente Supplica , che le verrà preſentata per parte del mio Procuratore della Corona ; ad effetto , che mediante l' Apoſtolica benevolenza di Voſtra Santità ceſſi ogni conflitto di Giuriſdizioni *in un punto così delicato , e tanto eſſenziale alla Chieſa di Dio, la quale ſolo con un continuato miracolo potrebbe ſuſſiſtere , ſe i Principi Sovrani non la difendeſſero , conſervandoſi in quella neceſſaria conſiſtenza per ſoſtenerla , quale è tanto indiſpenſabile per la conſervazione delle Monarchie , che non potrebbero mantenerſi qualora Uomini perverſi a tal ſegno , come lo ſono ſtati i Rei di così eſecrandi delitti , conoſceſſero , che vi foſſe uno ſtato in cui poteſſero ritrovare immunità per delinquere così atrocemente con tal ſicurezza , ec.*

Lo che eſſendo certo , dee conſiderarſi , che la Prima di queſte due Parti , e la Deduzione aggiuntavi , furono le due coſe , che formarono il grande , e principale oggetto di detta Lettera.

Mentre S. Maeſtà riducendoſi alla memoria , che non baſtò che foſſe tanto illuſtre , e pia la Iſtituzione fatta in Geruſalemme dell' *Ordine de' Templarj* ; nè che queſt' Ordine aveſſe eſiſtito per quaſi due ſecoli con tanti , e così diſtinti Cavalieri per impedire , che , appena ſi reſero queſti odioſi alle

Mo-

Monarchie, e ſcandaloſi nel loro modo di procedere, non foſſe l' Ordine eſtinto, ed abolito nel Concilio di Vienna colla ben nota Bolla del meſe di Maggio del 1312.

E riflettendo, che già nel Concilio Lateranenſe ſi era avvertito, che il gran numero di Ordini Regolari, in quel tempo eſiſtenti, era di ſommo imbarazzo alla Chieſa.

E conſiderando, che l' altro Concilio di Lione per queſto ſteſſo aveva non ſolo riprovate le conferme di alcuni di detti Ordini; ma ancora ordinato, che ſi aboliſſero dopo eſſere ſtati approvati della Sede Apoſtolica.

E rammentandoſi: Che i Papi Giovanni XXII., e Bonifazio VIII. annullarono la conferma data dal loro Anteceſſore Celeſtino V. all'*Ordine de' Fraticelli*:

E che l' *Ordine degli Umiliati* iſtituito da S. Giovanni Oldrato de Meda fu eſtinto nel 1571. dal S. Pontefice Pio V. per il motivo, incomparabilmente meno orrendo, di aver due Individui di detto Ordine ſcaricato un tiro di fuoco contro S. Carlo Borromeo allora Arciveſcovo di Milano: ſoccombendo il comune dell'Ordine alla pena dello ſcandalo dato da' due Rei di quell' aſſaſſinio: quando l'aſſaſſinio nel noſtro caſo fu opera di tutto il Comune de' Geſuiti: e fu da coſtoro commeſſo non già ſulla perſona di un Vaſſallo, ma ſulla perſona di un Monarca, e dell'UNTO del SIGNORE.

Sapendo, che l'*Ordine* iſtituito in Italia da *Fr. Giovanni Battiſta da Crema*, non oſtante eſſere ſtato approvato, e confermato dal S. Pontefice Paolo III. fu cacciato dagli Stati di Venezia con pubblico Editto: e la dottrina di quel Fondatore condannata in Roma.

E ricordandoſi, che i Conventuali eſiſtenti in Portogallo furono ſimilmente eſtinti in virtù di un Bre-

ve Apoſtolico ſotto il Governo del Re D. Manuele.

E che l'*Ordine de' Geſuati*, benchè fondato da S. Giovanni Colombino, fu abolito da Clemente IX. nel 1668.

Riducendoſi alla memoria, dico, tutti i ſuddetti Fatti certi, ed innegabili: vedendoſi chiariſſimamente, che gli ſcandali dati, e le ſtragi fatte da' Geſuiti nella Chieſa Univerſale, ed in tutte le Monarchie, e Stati delle quattro parti del Mondo cognito, erano incomparabilmente maggiori degli ſcandali dati, e delle ſtragi fatte da' ſurriferiti Ordini, che furono eſtinti, ed aboliti; ancorchè i delitti di queſti ſi uniſſero, e ſi accumulaſſero tutti inſieme: Sua Maeſtà non eſitò un ſolo momento in credere, che il fatale, intraprendente *Ordine de' Geſuiti* ſarebbe totalmente eſtinto, ed abolito ſubito, che giungeſſero al Santiſſimo Padre le veridiche informazioni delle loro abbominevoli dottrine meſſe in pratica con tanti, e così ſtrani Fatti di pubblica, e notoria certezza.

E queſto, dico, era il grande, e principale oggetto della ſurriferita *Lettera*, e *Deduzione* anneſſa.

Oggetto, dico, riſpetto al quale venivano ad eſſere troppo inſignificanti vittime della Giuſtizia i particolari Individui del corpo *Geſuitico*, la eſecuzione de' quali rimaſe ſoſpeſa. Eſſendochè, nè poteva darſi rimedio colla picciola effuſione del ſangue di que' pochi *Socj* particolari eſpreſſi nella Sentenza del Tribunale dell'Inconfidenza, e degli altri, che rimaſero in quella riſervati; al male del Comune di cui era autrice, e conducitrice tutta la *Società*; nè vi ſarebbe ſtato modo di reprimere i clamori co' quali detta *Società* avrebbe preteſo di far credere al Mondo tutto, che col caſtigo di que' pochi *Socj* aveva ella eſpiate tutte

le

le sue colpe : quando che in realtà detti *Soci* non fecero se non che quello, che dal *Sinedrio* fu loro imposto di fare ; operando con quella cieca ubbidienza, che è di loro Istituto nello stesso modo, che fa il ministro di Giustizia, che è *servus pœnæ*, e perciò non va a ricercare le ragioni perchè uccide la gente: Nè finalmente vi sarebbe stato modo d'impedire le dispute di Giurisdizione, e di male inventata Immunità in un caso tanto enorme, colle quali il *Generale*, ed il suo *Sinedrio* (Rei principali di quell'esecrando delitto) avrebbero posto Roma sossopra, per mettere alle mani questa con quella Corte, ed alienare l'una dall'altra col fine di potere, in mezzo alle agitazioni di quelle dispute, e dibattimenti, nascondere, e togliere di vista il punto principale della estinzione della *Società*, che era il più importante, ed il più indispensabile, ed era l'unico castigo, che comprendeva in sè tutti gli altri ; ed era tutto quello, che la necessità esigeva che si facesse, perchè vi si mantenesse la pubblica tranquillità in Europa, in Africa, in America, ed in Asia: principalmente dopo, che tutti questi oggetti furono vigorosamente appoggiati, e santificati colla filiale venerazione verso la sagra Persona del comun Padre Spirituale assiso sulla Cattedra di S. Pietro ; verso del quale S. M. credette, che non si potesse dare mai eccesso di ossequio in tutto quello, che dalla ragione, e dalla possibiltà viene permesso.

Ma siccome le macchinazioni, e le indegnità de' Gesuiti non lasciarono, che si potessero far giungere sotto gli occhi, ed alle orecchie del Santissimo Padre quell'enormissime atrocità, e la urgenza richiedendo, (come lo richiede ancora) un pronto, ed efficace rimedio, che desse fine alle mai più vedute desolazioni, che dall'Istituto, Dottrine, Discorsi, ed intraprese del Corpo individuo di detta *Società* stavano giornalmente precipitando

ſulle Sagroſante Perſone de' Monarchi, de' Principi, e degli Stati Sovrani, e ſopra il ben comune, e la pubblica pace de' popoli di tutta la Criſtianità; fu obbligata la Maeſtà Sua, ſenza maggior perdita di tempo, a preſervarne (in ciò, che a lei ſpettava) i ſuoi Regni, Stati, Dominj, e Vaſſalli colla Legge promulgata a' 3. Settembre 1756. per cui proſcriſſe, ſnaturalizzò, e cacciò fuori da' ſuoi Regni, e Dominj i *Geſuiti*; come fu manifeſto al Mondo tutto.

La Provvidenza però, anche dopo eſſere ſtati eſpulſi i *Geſuiti*, dimoſtrò così viſibilmente, che la Divina Grazia gli aveva abbandonati; Che nel tempo ſteſſo, che da una parte gli Eſpulſi da queſti Regni vomitavano calunnie contro di lui ed in voce, ed in iſcritto negli aggregati d' impoſture, colle quali impiegarono le ſtampe, che ſi vollero infamare con quelle mal conce produzioni; prendendo per aſſunto principale (fuori del Portogallo però, e da lontano) lo ſpacciare per *Santo* il loro *Gabriele Malagrida*; Dall'altra parte queſto Moſtro, per iſmentirli, ſe ne ſtava componendo, e ſcrivendo di ſuo pugno nel carcere ove era rinchiuſo, i due abbominevoli Libri, che lo fecero traſportare al S. Offizio della Inquiſizione, il quale in queſti Regni, e Dominj è il Tribunale competente per qualificare le Propoſizioni, che ſono contrarie alla Fede, ed alla Religione, concorrendovi gli Ordinarj Diocesani.

In queſto Tribunale con le prove più eſatte, coi diligenti eſami, confronti di teſtimonj, e ratifiche delle ſue depoſizioni; ſulla ricognizione fatta dal medeſimo Reo, che i ſurriferiti Libri erano ſtati da lui compoſti, e ſcritti di ſuo carattere, ſulle di lui ripetute confeſſioni, e ſulla ſua oſtinata, pertinace inſiſtenza nelle propoſizioni contenute tanto ne' ſurriferiti Libri, come nelle da lui finte rivelazioni, e nelle blasfemie in quelle

pro-

pronunciate; fu pubblicata contro il ſuddetto mo-ſtro *Malagrida* alla ſua preſenza, e di tutti i Mi-niſtri Eſteri, de' Tribunali della Corte, di tutta la Nobiltà, e di una gran parte del Popolo di Lisbona la Sentenza, per cui a' 20. di Settembre 1761. fu eſpulſo dalla Chieſa, e rilaſciato alla Giuſtizia di Sua Maeſtà per caſtigarlo, come fu ſubito eſeguito, colla pena del fuoco. (*a*)

Sentenza nella quale fu convinto, e caratterizzato il detto *Gabriele Malagrida*, e provato di tal ſorte il ſuo infernale odio contro l'Auguſtiſſima, e beneficentiſſima Perſona di Sua Maeſtà, ed il dolo, e l'ipocriſia di queſte Moſtro, come riſultò dimoſtrato ad evidenza in quaſi tutti i Paragrafi di detta Sentenza, tra' quali non poſſo fare a me-no di non riportare quì li ſeguenti per eſſere i più confacenti al mio aſſunto.

§. VI. *Ed avendo conſeguito il Reo col mezzo del-la ipocriſia, e della più raffinata malizia di eſſere te-nuto per Santo, e per vero Profeta da quella gente, che per Divina permiſſione non conſiderava i fondamen-ti ſu i quali ſoſtentavaſi la gran macchina di quella finta ſantità; ſi riduſſe a divenire un moſtro de la maggiore iniquità; Mentre non contento, nè ſoddisfat-to di avere ingannati i Popoli de' Dominj di queſti Regni, da' quali aveva eſtorto un capitale ben gran-de con preteſto di divozioni, e di opere pie, e con al-tre finzioni, ed inganni: paſsò a ſpargere il più atro veleno, che aveva nel cuore, col fomentare diſcor-die, e ſedizioni, e col profetizzare funeſti avvenimen-*

(*a*) Queſta ſentenza fu ſtampata in Lisbona a' 24. Settembre 1761.; eſtratta dal Tribunale *da Correicão da Corte, e Caſa*, ove rimangono gli Atti originali, che ſi conſervano nell' Archivio dello Scrivano Franceſco de Magalhaes, e Brito.

Digitized by Google

ti, ch' egli già sapeva, che si stavano ideando, e trattando in questa Corte con que' funestissimi oggetti, che di poi si resero manifesti.

§. VII. E volendo conservare così il suo buon nome, e fama di santità, pretese di far credere le sue finte rivelazioni, e i futuri castighi col mezzo di dottrine mai più intese, meschiate con blasfemie, proposizioni ereticali, eronee, temerarie, empie, sediziose, e che offendono l'udito della gente pia: *E queste non solo furono da lui proferite, ma scritte; e continuò a difenderle fino nel Tribunale del S. Offizio*: Ove *affermò*, che gli erano dettate da Dio N. Sig. da Maria Santissima N. Sig. da' Santi, e dagli Angeli del Cielo dicendo, che parlavano, e comunicavano seco: *Giungendo a persuadersi, che questi mezzi tanto improprj di un Cattolico, ed inventati dalla malizia del Reo, sarebbero i più adattati per evitare la continuazione de' travagli, ne' quali si era posto; per rimettere la sua Religione nell' antico stato, e per ridurre la Corte, e tutto il Regno in una generale costernazione; contro de' quali nudriva nel suo interno l' odio, che risulta chiaramente da questi atti, e dalle confessioni delio stesso Reo.*

§. VIII. *Del che tutto essendo informato il Tribunale del S. Offizio, dove erano state presentate due Opere scritte di pugno del Reo; una intitolata*: Eroica, e mirabile vita della gloriosa S. Anna Madre di Maria Santissima, dettata dalla medesima Santa coll'assistenza, approvazione, e concorso di detta Sovranissima Signora, e del suo Santissimo Figlio, *scritta in lingua Portoghese; E la seconda scritta in Latino col seguente titolo*: Tractatus de Vita, & Imperio Anti-Christi; *ambidue riconosciute dal detto Reo, al quale furono esibite nella Inquisizione, ec.*

§. XXVI. In detta Opera *de Anti-Christo* dice ancora: *Che nella notte de' 29. Novembre dell' anno pas-*

Digitized by Google

paſſato udì le ſeguenti parole: Hac nocte uno, id eſt, brevi, & inopinato interitu de medio tollemus Principem tam iniquæ criminationis cum adjutoribus, & adulatoribus ſuis: *E con queſte, ed altre propoſizioni ingiurioſe ad ogni ſtato di perſone, uniformi a quelle de' più depravati Ereſiarchi, preteſe il Reo, che ſi teneſſero per Divine le ſue Rivelazioni, e per ortodoſſe le ſue Propoſizioni, e le ſue Opere, che difeſe egli oſtinatamente anche dopo le caritatevoli ammonizioni fattegli da' Miniſtri della Chieſa.*

§. XXVII. *Per le quali colpe eſſendo il Reo poſto nelle carceri del S. Offizio, diſſe con gran ſuperbia, e con preſunzione ben contraria allo Spirito di Dio:* „ *Ch' egli non aveva colpe da confeſſare; ma che* „ *per eſſere venuto nella Inquiſizione con gran cau-* „ *tela, e ſegreto, ſenza ſapere ove lo portaſſero; e* „ *per quanto Iddio N. S. gli aveva detto, che ſtava* „ *nel S. Offizio, e che nel ſeguente giorno ſarebbe* „ *chiamato all' Eſame, ed al Tribunale competente;* „ *e che allora nel momento, che foſſe neceſſario gli* „ *ceſſerebbero alcuni dolori di capo, e di viſcere, ca-* „ *gionatigli dall' aria della notte, come di fatto gli* „ *era ſucceduto. Dichiarava: che avendo notizia,* „ *che il Re N. S. toglieva le Miſſioni a' Religioſi della* „ *Compagnia con pregiudizio de' Barbari convertiti, e* „ *da convertire, aveva avuto timore, che non ne* „ *veniſſe grave danno alla Perſona di S. M. non* „ *oſtante, che foſſe egli certo, che operava ſenza* „ *cattiva intenzione. E che eſſendo ſtato mandato a* „ *Setubal, compaſſionando queſto Regno, era ricorſo* „ *a Dio S. N. raccomandandoſi per la Perſona del Re,* „ *e per il bene dello Stato; e che allora gli fu detto* „ *al cuore di ritrovare il modo di avviſare S. Mae-* „ *ſtà di un pericolo imminente, che ſtava per ſucceder-* „ *le: Che vedendoſi obbligato in coſcienza a ciò, a-* „ *veva fatto tutte le diligenze per prevenirlo, ma*

„ *che non potè conſeguirlo* ; (*a*) *e che per queſta Ri-*
„ *gione ſi miſe a fare delle penitenze , e pubbliche*
„ *e private orazioni , che furono aſcoltate nel Tribu-*
„ *nale Divino* ; *che in virtù di queſto Iddio N. S. a-*
„ *veva moderato il caſtigo al detto Re , ſiccome era*
„ *ſtato a lui Coſtituito rivelato .* “

§. XXXVIII. Diſſe ancora : „ *Che Dio S. N. gli*
„ *aveva ordinato di moſtrare nel Tribunale del S.*
„ *Offizio , che non era Ipocrita , come dicevano gl'ini-*
„ *mici della ſua Religione* ; *alcuni de' quali erano*
„ *morti pochi giorni innanzi ; il che egli Reo ſapeva*
„ *per Divina Rivelazione* ; *e perciò ſoggiungeva : che*
„ *ſentendo ſulla mezza notte certo ſtrepito , doman-*
„ *dò al Guardiano delle carceri coſa vi era di*
„ *nuovo , e che ſtrepito era quello , che ſi udiva ?*
„ *E riſpondendogli il Guardiano , che potrebbero*
„ *eſſere tocchi di campane , che ſolevano darſi nel*
„ *Convento del Carmine allorchè qualche Donna ſta*

„ *per*

(*a*) Fu dimoſtrato , che il coſtume della *Società* di queſto Moſtro è quello di ſpargere anticipate predizioni , allorchè ha determinato di commettere ſimiglianti attentati , per farli di poi paſsare per Profezie . Lo che fu in tal forma praticato dal Generale di detta *Società* , e da' ſuoi ſudditi nell' orrendo caſo , di cui ſto trattando : Queſto è poi quello , che il ſuddetto Moſtro volle ricoprire colle tali doloſe parole ; pretendendo di farſi merito con quella eſecranda malizia ſotto pretesto di aver egli fatte le diligenze per dare avviſo dell' inſulto , ma che non potè conſeguirlo . Volle dire , che *lo aveva avviſato a Perſone private* , le quali erano appunto quelle , che lo ſervivano per quel ſuo intento ; E ſe egli era quello , che ſi volle dare ad intendere ; perchè non fece la denunzia , o non diede parte a qualcuno de Regj Miniſtri , a' quali ſolo apparteneva il prendere informazione ſu quella denunzia ? Queſto interrogatorio conclude quanto fa di biſogno .

Digitized by Google

„ *per partorire ; aveva continuato ad udire il mede-*
„ *simo strepito ; e che allora* ab alto *gli fu detto, che*
„ *quel romore era per la morte del Re N.S.* (*a*) *E*
„ *che questo gli fu di nuovo ripetuto due giorni dopo*
„ *in tempo, che già sonavano i Campanili ; e che*
„ *se esso Inquisitore, che lo processava riflettesse al*
„ *passato, ed alla istanza, che gli aveva fatta,*
„ *aveva da conoscere, che il zelo di salvare il Re*
„ *(al quale voleva, che dal Tribunale della In-*
„ *quisizione si facesse nota la di lui verità ad effet-*
„ *to, che si evitasse l'imminente pericolo) era stata*
„ *l'unica causa, ch'egli Costituito aveva avuta di*
„ *chiedere la brevità, e che si affrettasse il suo di-*
„ *spaccio.* “

§. XXXIX. *E tutto questo essendo seguito in occasione della morte del Marchese di Tancos Governatore delle Armi della Corte, e Provincia di Estremadura; si venne a concludere: Che il Reo si era persuaso, che il suono delle campane, e le insolite salve de cannoni delle Fortezze, fossero per la morte del Re; e che non con altro fondamento si mise a fingere questa chiamata rivelazione, inventata dalla sua malizia.*

§. XL. *E non volendo il suddetto Reo approfittarsi delle replicate ammonizioni, che con tutta carità gli fu-*

(*a*) Impostura, ed immaginazione le quali dimostrano, che questo Reo aveva tanta speranza negl' infami Complici della sua indegna Congiura; che ancora dopo il supplizio degli altri Rei stati giustiziati ; ed ancora dopo di stare egli rinchiuso nelle carceri della Inquisizione tenne per certo il funestissimo caso da lui riferito, ingannato dalla certezza, che considerava essere nelle disposizioni da lui fatte affinchè succedesse quel caso, come egli credette, che fosse succeduto; ingannandosi co' tiri, e cogli altri segni, che si fecero per il Marchese di Tancos Generale della Provincia.

Digitized by Google

furono fatte, perchè lasciasse quelle finzioni, e confessasse le colpe da lui commesse, che spettavano alla cognizione del S. Offizio, proseguì dicendo: „ *Ch' egli* „ *era stato assoluto da Cristo S. N. da ogni colpa, e* „ *pena; e che non sapeva per qual ragione non si* „ *dasse credito alla sua verità, ed alla deposizione* „ *giurata; quando che si era dato credito alle Rive-* „ *zioni di alcune Serve di Dio, che non soffrirono* „ *tanti travagli, e non resero tanti servizj; una* „ *delle quali era la Ven. Suor Maria di Gesù d' A-* „ *greda.* "

§. XLI. „ *E che nella notte antecedente alla di-* „ *chiarazione, che faceva, egli Reo aveva avuto* „ *una visione intellettuale delle pene, che soffriva* „ *l' Anima di S. M. ed aveva udite le riprensioni,* „ *che le davano alcune anime divote, colle parole* „ *da lui riferite, per le persecuzioni fatte alla Com-* „ *pagnia; e che questi, ed altri consimili castighi do-* „ *vevano soffrire le persone, che contribuirono all' ester-* „ *minio della sua Religione; E che in queste cose non* „ *vi era inganno, mentre succedevano in un sogget-* „ *to, a cui per ispeciale privilegio Maria Santissima* „ *dava ogni giorno l' assoluzione nella seguente for-* „ *ma*: Dominus noster Jesus Christus Filius meus „ te absolvat, Et ego auctoritate ipsius te absol- „ vo ab omnibus peccatis tuis, & pœnis. In no- „ mine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. "

§. XLII. *Disse inoltre, prorompendo in giuramenti affirmativi, ed esecratorj contro sè medesimo, e contro la sua propria eterna salvazione:* „ *Che le sue* „ *Rivelazioni erano vere, e che aveva scritta la Vi-* „ *ta di S. Anna, ed il Trattato dell' Imperio dell' An-* „ *ti-Cristo; annunziando castighi d' ordine d' Iddio* „ *medesimo, il quale sensibilmente gli aveva dette* „ *queste formali parole*: Nisi hæc scripseris, non „ habebis partem mecum in Regno meo: proji- „ ciam te a facie mea.

„ *E così veniva in cognizione, che una Tragedia,* „ *ch'*

„ *ch' egli aveva composta , in cui rappresentavansi* „ *Esther , Mardocheo , e Amanno , era stata una ve-* „ *ra Profezia di quello, che doveva succedere in Por-* „ *togallo co' persecutori della sua Compagnia , alcuni* „ *de' quali erano morti , altri sarebbero castigati , e* „ *che ella in breve sarebbe restituita al suo antico* „ *decoro , come gli si stava dicendo* ab alto “ . *Affermando ancora (senza aver riguardo nessuno all' amore , ed al sommo rispetto , e riverenza dovuta a' Sovrani) , che gli erano state dette le seguenti parole in due versi :*

Impie Rex, bini tantum sua tempora menses:
Longa sed ad pœnas tempora Virgo (*a*) dabit.

Dicendo inoltre : „ *Che credeva , che Dio gli darebbe* „ *licenza di manifestare quello, che già sapeva del-* „ *lo stato dell' anima del Re defonto .* “

§. LXXXIV. *Dopo di che , avendo conosciuto il Reo che le festive dimostrazioni da lui intese , erano i segni co' quali i fedeli Vassalli Portoghesi dimostravano il*

(*a*) E' da notarsi , che la malizia di questo fatuo , e sacrilego distico consiste nell' equivoco posto nella parola *Virgo* . Mentre da' Congiurati era stato determinato , che sotto quel segno del Zodiaco , o dopo che entrasse il Sole in *Vergine* nel mese di Agosto fin a che ne uscisse , si dovesse eseguire l' atrocissimo insulto , che per gli accidenti sopraggiunti non potè effettuarsi prima della infaustissima notte de' 3. Settembre , in cui fu commesso , non essendo S. Maestà uscita dal suo Palazzo ne' giorni precedenti quando il Sole stava in quel segno . Deve anche notarsi , che tra' Ministri di S. Maestà non vi furono quelle morti , come il detto Mostro disse , che erano seguite ; e debbe concluderfi , che dalla sua bocca non ne uscì altro se non un complesso d' impostore .

il loro incomparabile contento, ed allegria per il be-
neficio della mano di Dio, il quale ricordatosi di que-
sto Regno, aveva conceſſa nuova diſcendenza a' ſuoi
Auguſtiſſimi Monarchi: richieſe di eſſere udito; e con-
tinuando colle ſue ſolite finzioni, ſi lagnò di nuovo:
„ *Che nel Tribunale del S. Offizio non ſi daſſe credito*
„ *alle ſue Profezie, e Rivelazioni, e che foſſe trat-*
„ *tato come eretico, ed impoſtore; ſenza riflettere,*
„ *che i Santi, che ebbero vere rivelazioni in alcune*
„ *occaſioni rimaſero illuſi, come era accaduto a lui*
„ *Coſtituito, che confeſſava di eſſerlo ſtato allorchè*
„ *dichiarò, che era morto il Re N. S.* " *E ſupponen-*
do il detto Reo, che potrebbe ancora far credere le
dette ſue finzioni, Profezie, e Rivelazioni falſe,
giunſe a dire di più: „ *Che gli era ſtato rivelato il*
„ *felice parto della Principeſſa N. S. alla quale Iddio*
„ *aveva conceſſa una Figlia affinchè ſi conoſceſſe,*
„ *che i due Sereniſſimi Conjugi non avevano impedi-*
„ *mento per dare alla Caſa Reale di queſto Regno*
„ *la ſucceſſione maſchile, che ſi deſiderava; e che*
„ *ſapeva per mezzo della Rivelazione, che dovevano*
„ *avere ancora de' Figli maſchi.* (a)

Fi-

(a) Già di ſopra ſi è dimoſtrato, che queſto eſecrando Moſtro, e tutta la la ſua *Società* ſi erano indegnamente adoperati per fraſtornare queſto auguſto, e deſiderato Matrimonio colla impoſtura dell' impedimento da loro divulgato in tutte le Corti di Europa; E perciò riportandoſi il detto Moſtro a queſta antecedente impoſtura della ſua *Società*, finſe il miracolo, con cui ſuppoſe: *Che Iddio aveva conceſſo una Figlia, perchè ſi conoſceſſe, che i due Sereniſſimi Conjugi non avevano impedimento per dare alla Caſa Reale di queſto Regno la ſucceſſione maſchile, che ſi deſiderava.* E queſto come ſe tal Figlia vi foſſe, o ſe tale impedimento aveſſe mai eſiſtito ſe non ſe nelle macchinazioni di eſſo *Malagrida*, e degli ſcelerati *Socj* della ſua *Compagnia*.

Digitized by Google

Finalmente questo fu il *Santo*, il *Profeta*, il *Martire miracoloso*, che la *Compagnia* detta *di Gesù* lasciò dopo di sè in questo Regno: E questo fu il sigillo, col quale la Divina Provvidenza confermò, ed autenticò a perpetua memoria de' Secoli futuri la giustissima, e prudentissima Legge della perpetua proscrizione di detta *Compagnia*.

SUP-

SUPPLICA

Di Riccorſo preſentata in Pubblica Udienza alla Maeſtà del Re Noſtro Signore dal Dottor Giuſeppe de Seabra da Silva, Miniſtro del Tribunale da Caſa da Supplicacao, e Procuratore della Corona ſopra l'ultimo Critico Stato di queſta Monarchia dopo che la SOCIETA' detta di GESU' è ſtata ſnaturalizzata, e proſcritta da' Dominj della Francia, e della Spagna.

SIRE

RIcorre alla Maeſtà Voſtra il Procuratore della Real Corona indiſpenſabilmente coſtretto dalla urgenza del più importante, più critico, e più delicato Affare, che in oggi poſſa dar motivo ad impiegare la più ſeria conſiderazione, e le più deliberate riſoluzioni del Gabinetto di Voſtra Maeſtà, e di tutti gli altri Monarchi, e Principi Sovrani di Europa.

Si ritrova queſta in circoſtanze così funeſte, che ſi vede in lei, con evidenza altrettanto infelice, come notoria, la Chieſa Univerſale diſtrutta dentro sè medeſima; e tutte le Monarchie, e gli Stati Sovrani della Criſtianità minacciati di cadere in ta-

tale confusione, che li precipiti in una generale inevitabile rovina, colla perdita della pubblica tranquillità de' Popoli a loro soggetti, qualora non si accorra subito a questi due estremi mali con estremi, pronti, ed efficaci rimedj.

Il Supplicante Procuratore della Corona non riveste questo suo Ricorso, in cui manifesta la tristissima Crisi delle presenti circostanze, con argomenti, e con sillogismi della Logica, che possono eludersi opponendo loro altri sillogismi; ma con conclusioni, e dimostrazioni di fatti certi, ed innegabili; di fatti proprj della *Compagnia* detta *di Gesù* in tutta la parte essenziale di questo Affare; e di fatti, che dopo di avere con effetto esistito, contengono in sè, per la natura di loro essenza, una verità invincibile a tutte le forze Divine, ed Umane.

I. In primo luogo dunque si manifesta di fatto in forma specifica: Che S. Ignazio quando domandò al S. Pontefice Paolo III. l'approvazione della sua *Società*, gli presentò un semplice *Sommario*: una *Formula astratta*, o un *Piano* solamente abbozzato, in cui erano state tirate alcune linee, senza dichiarare gli *Statuti*, che, in sequela di quelle indicazioni, dovevano farsi; concludendosi, che questi semplici *Delineamenti* furono i soli, che dal suddetto S. Pontefice si confermarono (*a*).

II. Si

(*a*) Egli è un fatto innegabile provato colla Bolla di detto S. P. Paolo III. riportata a pag. 5. del Tomo I. del Corpo delle *Institutiones S. J.* stampato in Praga nel 1757. E nella stessa forma viene riferito dal celebre Scrittore Gesuita *Orlandino* nel lib. III. n. 5. della sua *Storia* della *Società* colle seguenti parole: *Prolata sunt in medium, quæ de Sociorum consilio, ac voluntate ea de re lucubrarat Ignatius: Summa videlicet capitum, ac formularum, quibus ille nudam Religionis formam, &*

Digitized by Google

II. Si manifesta con altrettanta certezza di fatto: Che l'altro S. Pontefice Giulio III., (quello, che confermò in secondo luogo il così detto *Statuto*) non confermò altro se non che la stessa *Formula* abbreviata, e gli stessi identici *Delineamenti* surriferiti (*a*); Nè poteva essere diversamente, mentre dalla spedizione di questa seconda Bolla di conferma fatta a' 2. Luglio 1550., si dimostra, che il primo Corpo di *Costituzioni della Società* uscì alla luce posteriormente, e solo nell' anno 1553. (*b*)

III. Si manifesta con egual certezza di fatto; Che tutti gli altri Sommi Pontefici, che spedirono Bolle a favore di detta Società, si riportarono alle due surriferite Bolle de' Sommi Pontefici Paolo III., e Giulio III., procedendo su quello, che si supponeva nelle antecedenti; e concedendo, ed accumulando, sopra quel supposto, alla detta *Compagnia* chiamata *di Gesù* Privilegi straordinarj, ed esorbitanti a proporzione della maggior prepotenza con cui ella andò ogni giorno più dominando nella Curia di Roma (*c*): Di maniera, che tutte le altre Bolle posteriori alle due prime surriferite di Paolo III., e di Giulio III., si riduce-

---

velut quædam lineamenta descripserat.

E continua ivi il detto Storico: *Quæ autem ab Ignatio conscripta, ac digesta tunc sunt, non fuerunt illa quidem Instituta, Constitutionesque; sed Decreta dumtaxat quædam, & voluti Constitutionum semen.*

(*a*) Come consta similmente ad evidenza dalla sua Bolla di conferma inserita nel detto Tomo I. delle *Institutiones* S. J. stampate in Praga alla pag. 1. e seg.

(*b*) Così lo attesta il detto Orlandino nel lib. X. num. 50. della sua *Historia* S. J.

(*c*) Così si prova evidentemente da tutte le Bolle riportate nel *Catalogo Cronologico*, che esiste stampato dopo il Titolo del Primo Tomo di dette *Institutiones* del 1757.

Digitized by Google

cevano a dette due prime ; e come si riferivano a quelle, non potevano avere maggior forza delle due; le quali furono similmente ridotte in sostanza alla stessa *Formula abstracta*, o alle *Delineamenta Constitutionum*, che in avvenire si dovevano fare, come furono fatte in detto anno 1553., e consecutivamente fino al presente, con un così pregiudizievole, ed assoluto dispotismo, come or ora si vedrà.

IV. Si manifesta con altrettanta certezza di fatto: Che i maliziosi Compagni, che abusarono della Evangelica semplicità, e dell' autorità grande del glorioso S. Ignazio per estorcere quelle due prime Conferme di detta *Formula astratta*, o *Delineamenti preliminari*, che dovevano pubblicarsi con dette conferme; subito con la maggior cautela, ed avvertenza ottennero, a forza di negoziazioni, nella prima di dette Conferme (con que' vastissimi orrendi oggetti, che sono stati deplorati per il lungo periodo di più di due Secoli dalle quattro parti del Mondo cognito) *la dolosa Facoltà di potere stabilire liberamente, e lecitamente tra loro le particolari Costituzioni, che fossero giudicate più conformi al fine della stessa Società, a gloria di Cristo S. N. ed a benefizio del Prossimo* (*a*). Facoltà, che da' suddetti maliziosi Compagni fu fatta ripetere, per vieppiù assicurarsela, nell' altra Bolla *Injunctum Nobis* del 1543., inserita nel Tomo I. delle

(*a*) Così si manifesta dalla conclusione di detta Bolla di Paolo III. spedita in Ottobre del 1540., espressa colle seguenti parole:

Eis nihilominus concedentes, quod particulares inter eos Constitutiones, quas ad Societatis hujusmodi finem, & Jesu Christi Domini Nostri Gloriam, ac Proximi utilitatem conformes esse judicaverint, &c.

Conſtituzioni della *Società* pag. 10. , ove ſi leggono le ſuddette identiche parole.

V. Si manifeſta con la ſteſſa certezza di fatto: Che que' malizioſi Compagni, per abuſare di detta Facoltà, la diſteſero ſino agli enormiſſimi eccessi, che in appreſſo andarono accumulando; eſſendoſi ſerviti in queſto Regno, per acquiſtarvi autorità, e ſeguito, dello ſtratagemma di tirare a loro con preteſti di ſpiritualità, e con pie frodi, la gioventù delle Famiglie più illuſtri; E di queſto ſteſſo ſtratagemma ſi ſervirono contemporaneamente in Italia, ed in Iſpagna di tal ſorte, che vedendo per una parte, che *Claudio Acquaviva*, (Camariere d'onore del Pontefice S. Pio V.) per le ſue illuſtri alleanze, e per il concetto, e la ſtima in cui era preſſo quel S. Pontefice, ſarebbe un utiliſſimo Conduttore, e potente Eſecutore de' loro vaſti progetti nella Curia di Roma, lo guadagnarono, e lo fecero entrare nella loro *Società*; e ne lo dichiararono Generale nell' anno 1581. prima, che aveſſe compiti 38. anni di età, e 14. di Religione (*a*); E vedendo dall'altra parte di quanta importanza ſarebbe per loro il guadagnare nella Corte di Madrid il gran Perſonaggio D. Franceſco de Borgia Duca di Gandia, che per la ſua docilità di genio, e propenſione alla pietà ſi era diſtinto nella grazia dell' Imperatore Carlo V., lo allettarono, e perſuaſero ad entrare in quella nuova *Società*; e lo ricevettero clandeſtinamente, e con tal fretta, come fu da loro rapito in Portogallo il Signor D. Teotonio di Braganza ſotto gli occhj del Re D. Giovanni III. ſuo Zio; di modo che occultando il Duca di Gandia all'Impera-

---

(*a*) *Jouvency in Hiſtor. Societatis J.* Part. V. lib. XXV. §. 19. pag. 874.

Digitized by Google

ratore ſuo Padrone il cambiamento del ſuo ſtato, fece nel 1546. alla preſenza del *P. Araujo* la Profeſſione con tal ſegretezza, che, dopo aver profeſſato, rimaſe in abito ſecolare non ſolo ad amminiſtrare la ſua Caſa, e a dare ſtato ai ſuoi figli; ma continuò ad eſercitare le pubbliche cariche, che occupava, e ſeguitò ad eſercitarle ſino al 1550., che andò a Roma a dichiararſi pubblicamente per Geſuita profeſſo (*a*).

VI. Si manifeſta colla ſteſſa certezza di fatto: Che coll'autorità di queſti Perſonaggj, e di altri da que' Compagni aggregati a sè, e col ſeguito, che ſi andarono facendo in Portogallo, Spagna, ed Italia, ſi venne a ſtabilire un *Sinedrio*, che diventò così diſpotico, e così incontraſtabile nella Curia di Roma, come lo era divenuto in quella di Lisbona; per macchinare nel ſuo interno, e per far di poi ſantificare col ſagro nome de' Vicarj di Criſto S. N. tutte quante eſorbitanze gli piacque inventare, non con altre miſure ſe non con quelle, che larghiſſimamente ſi prendevano dalla cupidigia, e da' vaſti progetti di detto *Sinedrio*; per eſſere ridotte ſubito quelle eſorbitanze a Bolle Pontificie ſenza altre eccezioni, ſe non di que' caſi, ne' quali gl' intereſſi della Curia di Roma ſi ritrovarono oppoſti a' progetti del ſurriferito *Sinedrio*.

VII. Si manifeſta con egual certezza di fatto; Eſſerſi tutto ciò, che da me è ſtato fin' ora eſpoſto, verificato in queſti Regni con tanti, e così ſcandaloſi eſempj come furono que', che ſi leggono riportati nella *Prima Parte della Deduzione Cro-*

(*a*) *Orlandino* in *Hiſt. S. J.* lib. VII. n. 54. e 55. e lib. X. n. 37. e ſeg.

Digitized by Google

nologica , che ſerve di baſe al preſente Ricorſo (*a*).

VIII. Si manifeſta con la ſteſſa certezza di fatto: Che il *Sinedrio Geſuitico*, colla ſuddetta prepotenza arrogataſi, paſsò ad abuſare nella Curia Romana di quella facoltà, che a forza di maneggj fin da

---

(*a*) Cioè a dire: Nel Governo del Re D. Giovanni III., il Breve ſpedito in nome del S. P. Paolo III., con cui il detto Sinedrio fece aſſolvere quel Monarca dalla ſuppoſta Scomunica, che finſero aveſse incorſa per avere abbandonate le Piazze d' Africa, che non poteva più difendere dopo la ſcoperta dell'Indie, e del Braſile. Nella Reggenza dell' Infante Cardinale D. Enrico, le Bolle di Legato *a latere* , e del Suſſidio fattegli ſpedire per illuderlo. Nel Governo del Re D. Sebaſtiano gli altri due Brevi ſpediti a' 25. Settembre 1566., per impedire il matrimonio di quel Monarca colla Principeſsa Margarita ſorella di Carlo IX. E l' altro contraddittorio Breve de' 28. Dicembre 1569. per concordare lo ſteſso matrimonio, che poco prima era ſtato rigettato. Nel Governo del Re D. Filippo III., i fulminanti Reſcritti fatti ſpedire in Curia di Roma dalla prepotenza di detto *Sinedrio* contro le Leggi di queſto Regno, e contro la pubblica quiete de' ſuoi Vaſſalli. Nel Governo del Re D. Filippo IV., i due Brevi del 1627. fatti ſpedire dal *Sinedrio* in Roma per aſsolvere il Senato di Camera di Lisbona da una ſuppoſta ſcomunica, che non vi era mai ſtata. Gli Editti, e gl' Interdetti del Veſcovo di Nicaſtro; E la Bolla dell'altro Interdetto fulminato a nome del S. P. Urbano VIII.: quando che i riferiti Editti, e le Bolle erano ſtati compoſti nella Caſa Profeſsa di S. Rocco in Lisbona, e letteralmente copiati colle ſolite formule nelle Cancellarie del detto Veſcovo Collettore, e della Romana Curia ſenza alterare il minimo termine. E nel Governo del Re D. Pietro ciò, che ſi vide nello ſtraordinario caſo della *Chieſa da Rua* , in cui lo ſteſso identico Geſuita *Nuno da Cunha* , che in Lisbona era Parte, in Roma aveva fatto il Relatore di

da principio aveva ottenuta, col fare nuove Costituzioni particolari, e col distenderne gli abusi a proporzione delle forze, colle quali andò ogni giorno più dominando in detta Curia, sino a giungere alla enormissima atrocità di attentare con una abbominevole indipendenza contro l' Autorità della Chiesa, della S. Sede Apostolica, di tutti i Superiori Ecclesiastici, e di tutti i Principi Sovrani.

Di maniera, che per una parte il *Generale* de' Gesuiti può ordinare nella *Società* tutto quanto gli pare, e piace in virtù delle sue Costituzioni; non ostanti le decisioni della Chiesa, le Bolle emanate dalla S. Sede, le Regole prescritte da tutti i Superiori Ecclesiastici; e le Leggi promulgate da tutti i Sovrani del Secolo; E per l'altra parte, colla maggiore incompatibilità, nessuna Potenza Spirituale, o Temporale ha potere veruno sopra detta *Società*; essendo che non solo fu data a questa la suddetta Facoltà di fare Costituzioni particolari, o segrete: ma gli fu conceduta ancora quella di mutare, cassare, e revocare le Costituzioni già fatte, e di farne altre di nuovo secondo la diversità de' tempi, de' luoghi, e degli oggetti, senza essere obbligata, in ciò fare, a soggettarsi ad esame veruno, o ispezione, nè anche per parte della S. Sede Apostolica; la di cui autorità s' intende ritrovarsi inserita *ipso, & pleno jure* in tutte le future variazioni vantaggiose alla *Società*, le quali per un effetto di detta *Facoltà* fossero ordinate dal medesimo *Generale*; E le fu aggiunto di più, oltre a questo, che ne' casi, ne' quali per parte della Chiesa, della S. Sede, o di altra qualsisia

di detta Causa, o per meglio dire il Maestro a' Giudici, che dovevano giudicarla.

Potenza ſi veniſſe a fare qualunque atto di revocazione, o di riforma de'ſuddetti Statuti fatti dal *Generale*, ſi debba riputare come ſe gli foſſe ſtata immediatamente conceſſa la poteſtà di rimettere il tutto di ſua propria autorità nello ſtato di prima; E di più ancora, di potere nelle ſue Lettere di Deroga farvi mettere quelle date, che alla *Società*, al *Generale*, o ai *Superiori* parerà, e piacerà di ſcegliere, ſenza, che per ciò fare, ſia loro neceſſario ottenere neppure dalla ſteſſa Santa Sede Apoſtolica conſenſo, o autorità, o conferma (*a*).

IX.

(*a*) Bolla *Dum indefeſſa* del 1571. inſerita in detto Tom. I. *Inſtitutionum S. J.* ſtampato in Praga a pag. 43. col. 1. ivi:

Decernentes.... nullo unquam tempore per Nos, aut Sedem pradictam revocari, aut limitari, vel illis derogari poſſe.... & quoties revocari, alterari, limitari, vel derogari contingat, toties in priſtinum, & eum, in quo ante præmiſſa erant, ſtatum reſtituta de novo, & etiam ſub poſteriori data per.... Præpoſitum Generalem eligenda, conceſſas eſſe, & fore.

Nell'altra Bolla *Injunctum Nobis* del 1543., eſiſtente in detto Tom. I. pag. 10. ivi.

Et tam hactenus factas, quam in poſterum faciendas Conſtitutiones ipſas, juxta locorum, & temporum, ac rerum qualitatem, & varietatem mutare, altare, ſeu in totum caſſare, & alias de novo condere poſſint, & valeant: Quæ, poſtquam mutata, alterata, ſeu de novo condita fuerint, eo ipſo Apoſtolica auctoritate præfata confirmata cenſeantur, eadem Apoſtolica auctoritate de ſpeciali gratia indulgemus.

In detto Tom. I. pag. 327. col. 1. verbo *Privilegia*. §. 3. ivi.

Nulla perſona Societatis privilegium aliquod contra communia ipſius Societatis Statuta poſtulare audeat, aut obtentum retinere.... ſi quæ vero impetrabuntur hujuſmodi a Sede Apoſtolica... irrita ſunt, & inania.... niſi.... conſentiente Societate ſit derogatum.

Nell'

IX. Si manifesta colla medesima certezza di fatto: Che abusando quegli scaltri *Compagni* fino dalla prima Conferma nel 1540. della mancanza di letteratura, e della pia, e devota bontà del, così in quel tempo chiamato, *Maestro Ignazio*; E vedendo que' malizioſi *Compagni* molto, e molto lontano: Proccurarono di concentrare fin d'allòra nella Persona del loro *Generale* tutto il potere di disporre, e fare leggi assolutamente, e dispoticamente; ed in tal forma continuarono ad esercitarlo, ed a stabilirlo ogni giorno di poi con più forti, e ripetute Costituzioni fin a tanto, che nell'anno 1590. (cioè a dire più di 33. anni dopo la morte di quel Santo, ed ingannato Eroe) finirono di vomitare i suddetti suoi astuti *Compagni* tutto l' occulto veleno del loro dissimulato cuore; scoprendo senza rossore, e senza veruna contraddizione il vero oggetto del loro indegno Piano: cioè, che Sant'Ignazio in vece di aver fondato un Ordine Religioso, era stato Fondatore di una Monarchia (*a*).

Ed a vista di una confessione così chiara, ed

Nell' altra Bolla *Ecclesia Catholica* del 159●., inserita nel detto Tom. I. pag. 104. col. 2. ivi:

Et quoties emanabunt (littera revocantes, vel limitantes) toties in pristinum, & eum, in quo antea quomodolibet erant statum restituta, reposita, & plenarie reintegrata, ac de novo, etiam sub data, per Societatem, illiusque Prapositum Generalem, & alios Superiores praditos, quandocumque eligenda, de novo concessa, ac etiam confirmata.... absque eo quod desuper a dicta Sede illarum ulterior restitutio, revalidatio, confirmatio, seu nova concessio impetranda sit.

(*a*) Bolla *Regimini* del 1540., riportata nel Tom. I. pag. 6. col. 2. ivi:

Jubendi jus totum penes Prapositum erit.

Nell'altra Bolla *Licet debi-*

autèntica, cioè, che l'oggetto, ed il Piano del *Sinedrio Geſuitico* non fu di fondare un Ordine Regolare, ma bensì di ſtabilire una Monarchia terrena, ed aſſoluta; rimaſe chiaro, ed evidente, che tutti gli eccelſi, ed aſſurdi aggiunti, ed inſeriti dal *Sinedrio* nelle ſue Coſtituzioni, e nelle orrettizie, e ſurrettizie Bolle eſtorte per ſoſtenerle, furono tutti mezzi notoriamente adoperati per quello ſtrano intraprendente oggetto.

X. Manifeſtati con altrettanta certezza di fatto: Che il primo di que' Mezzi fu l' enormiſſimo abuſo, che fece il ſuddetto *Sinedrio* della eſorbitante Facoltà, eſtorta nel modo ſurriferito, di fare a ſuo libero arbitrio Coſtituzioni particolari: Abuſo con cui in vece di ſtabilire Statuti adattati al governo di un Corpo Regolare di Religioſi conſagrati al ſervizio della Chieſa di Dio; ſtabilì un Corpo di Leggi carnali, dirette a dominare, ed a mettere ſotto la loro ſoggezione la Chieſa medeſima, e tutte le Monarchie, e gli Stati Sovrani dell' Univerſo.

Cioè:

---

bitum del 1549. eſiſtente in detto Tom. I. pag. 14. col. 2. ivi:

Plenam in univerſos ejuſdem Societatis Socios, & perſonas ſub ejus obedientia degentes, ubilibet commorantes etiam exemptos, etiam quaſcumque facultates habentes, ſuam juriſdictionem exerceat.

Nell' altra Bolla *Expoſcit debitum* del 1550. inſerita in detto Tom. I. pag. 23. col. 2. ivi:

Singuli vero ſubditorum ... non ſolum Præpoſito in omnibus ad Inſtitutum Societatis pertinentibus parere ſemper teneantur; ſed in illo Chriſtum veluti præſentem agnoſcant, & quantum decet venerentur.

La Bolla *Eccleſiæ Catholicæ* del 1590. anneſſa al detto Tom. I. pag. 102. col. 1. ivi:

Univerſam gubernandi rationem .... Ignatius Fundator ... Monarchicam tamen; & in

Gioè: Che quel solo Uomo chiamato *Generale* in apparenza, ma in realtà assoluto *Monarca*, esercitasse il potere *Monarchico* sopra tutta la *Società*, e sopra tutto l'universale de' suoi membri, e delle persone, che vivono sotto la di lui obbedienza in tutti i Regni e Stati del Mondo; e che questa obbedienza non fosse già la giusta obbedienza, regolata secondo i principj de' Diritti Divino, Naturale, e delle Genti, che vengono esercitati da' Sovrani sopra i loro rispettivi vassalli; ma bensì una obbedienza, che soggettasse (come in fatti soggetta) al potere di detto *Generale* tutti i beni, e tutti i Contratti, ancorchè stipulati in virtù di sue facoltà: Ed una obbedienza tale, così illimitata, e così materiale, che ciaschedun Membro della *Società* è obbligato ad obbedire ciecamente al *Generale* suo Capo, come alla stessa Sagrosanta Persona di Cristo Signor Nostro: E' obbligato a fare tutto quello, che gli viene ordinato dal detto *Generale* senza riserva, senza eccezione, nè esame, e senza esitare, nè anche interiormente: E' obbligato a dare alla esecuzione di tutto quanto dal *Generale* viene determinato, il medesimo pie-

---

& in definitionibus unius Superioris arbitrio contentam esse decrevit.

E questo stesso si osserva in pratica, come consta dall' *Esame generale delle Costituzioni, e loro Dichiarazioni*, che si leggono in detto Tom. I. dalla pag. 337. in sù, ove nella Parte 9. pag. 436. col. 2. n. 5. si legge: xvi:

Est item penes Præpositum Generalem omnis facultas agendi quosvis contractus emptionum, aut venditionum.

Indi pag. 438. col. 2.

Et quamvis aliis inferioribus Præpositis, vel Visitatoribus, vel Commissariis suam Facultatem communicet (Generalis) poterit tamen approbare, vel rescindere, quod illi fecerint.

pieno consenso, e adesione, con cui è tenuto a credere i Dogmi della Cattolica Fede: Ed a metterſi nelle ſue mani, come un *cadavere*, o come un *bordone* in mano di un vecchio; o come *Abramo* allorchè ſi uniformò agli ordini di Dio; e queſto, credendo per una parte come coſa certa, che tutto ciò, che gli viene ordinato è giuſto; e rinunziando aſſolutamente a tutto il giudizio perſonale, ed a tutta la propria volontà; (*a*) E per ne-

---

(*a*) Tutto queſto viene eſpreſſo nelle Coſtituzioni ſtabilite ne' Congreſſi della Società, e dichiarato per oſſervarſi: Cioè:

Nella Parte 9. di dette Coſtituzioni che ſi trova in detto Tom. I. pag. 438. col. 2. ivi:

Poterit (Præpoſitus Generalis) in omnibus quod videbitur conſtituere; & ſemper ei obedientiam, ac reverentiam, ut qui Chriſti vices gerit, præſtare oportebit.

Nella Parte 6. alla pag. 408. col. 1. ivi:

Sibi quiſque perſuadeat, quod qui ſub obedientia vivunt, ſe ferri ac regi a Divina Providentia per Superiores ſuos ſinere debent, perinde ac ſi cadaver eſſent, quod quoquoverſus ferri, & quacumque ratione tractari ſe ſinit: Vel ſimiliter atque ſenis baculus, qui ubicumque, & quacumque in re velit eò uti, qui eum manu tenet ei inſervit.

E più ſotto ivi. col. 1.

Obedientia, tum in exècutione, tum in voluntate, tum in intellectu, ſit in nobis ſemper omni ex parte perfecta; cum magna celeritate, ſpirituali gaudio, & perſeverantia, quidquid nobis injunctum fuerit, obeundo; omnia juſta eſſe nobis perſuadendo, omnem ſententiam, ac judicium noſtrum contrarium caca quadam obedientia abnegando.

Nella Lettera del Prepoſito Generale, che forma parte di dette Coſtituzioni, e perciò viene incorporata nel Tom. II. dell' *Inſtitutiones S. J.* pag. 165. col. 2. ſi legge ivi:

Ut ſtatuatis vobiſcum ipſi, quidquid Superior præceperit, ipſius Dei præceptum eſſe, & voluntatem: Atque ut ad credenda quæ Catholica Fides proponit, toto animo a-

aſ-

neceſſaria conſeguenza uccidendo, e ſagrificando per l'altra parte, fino i propj figli, ſenza andare ad eſaminare la ragione, che ha per farlo; nel modo ſteſſo, che fu eſeguito dal Patriarca Abramo coll'Onnipotente Dio, preſo per modello; dalla di cui funeſta imitazione ne ſono derivate le ſcellerate dottrine del *Tirannicidio*, e *Regicidio*: le tante ſedizioni de' popoli contro i loro naturali Signori; e gli aſſaſſinj di tanti Monarchi, e Principi indipendenti, riferiti dagli Storici con orrore, e ſcandalo; e riportati nella Diviſione XII. della *Deduzione Cronologica*.

XI. Manifeſtaſi con eguale certezza di fatto, che il ſecondo Mezzo, ritrovato dal *Sinedrio* per ottenere il detto abbominevole fine, fu quello di far promettere a tutti i *Socj* gli aſſurdi delle Coſtituzioni ſurriferite, in tutti gli Atti ſolenni delle loro Profeſſioni ad effetto di inviolabilmente eſeguirli; di modo, che non oſtante, dopo aver profeſſato, che eſcano dalla *Compagnia* per qualunque Dignità, o Prelatura, rimangono ſempre tenuti, ed obbligati ad oſſervare la ſteſſa materiale, cieca obbedienza.

Lo che già fu ad evidenza fatto conſtare dinanzi a Voſtra Maeſtà (coll'autentica del ſuo Reale atteſtato) dalle quattro Profeſſioni, che il Ricorrente Procuratore della Corona inſerì nell'altro Ricorſo interpoſto ſulla clandeſtina introduzione del Breve *Apoſtolicum paſcendi* (*a*); principalmente

---

aſſenſuque veſtro ſtatim incumbatis; ſic ad ea facienda quacumque Superior dixerit, caco quodam impetu voluntatis parendi cupida, ſine ulla prorſus diſquiſitione feramini. Sic egiſſe credendus eſt Abraham filium Iſaac immolare juſſus.

(*a*) Dal num. 8., al 12.

te in quelle parole, che per la gravità della materia non posso fare a meno di quì non ripetere; e sono queste:

Item prometto, che non ricercherò mai, nè pretenderò Prelatura nessuna, o Dignità fuori della Compagnia, nè consentirò, per quanto da me si potrà, che segua nella mia persona la detta elezione, solo nel caso; che vi fossi astretto per obbedire a colui, che può comandarmi sotto pena di peccato.

Indi segue più sotto:

Oltre di ciò prometto, che succedendo essere io promosso alla Prelatura di qualche Chiesa; per ragione della cura, che debbo avere di salvarmi l' anima, e di soddisfar bene al mio ministero: considererò sempre, che nel mio luogo, e nel mio caso si ritrovi il Preposito Generale; affinchè io non dubiti di ascoltare sempre i consigli, che Egli da sè stesso, o col mezzo di qualunque altro individuo della Società, che più gli piacerà sostituire, si degnerà darmi.

Promettono inoltre nel contesto separato, in cui quei che professano sogliono scrivere di loro carattere con segreto anche più circospetto (visibilmente per prevenire il caso di essere astretti ad esibire dette Professioni; per mettere fuori allora solamente la suddetta Prima), così:

Io Buonaventura Paredes fo professione, e prometto a Dio Onnipotente, alla presenza della Vergine sua Madre, di tutta la Corte Celestiale, di tutti quelli, che si trovano quì presenti, ed a Te, Reverendo Padre, Michele de Eyzaguirre Rettore di questo Collegio, che fai le veci del nostro Reverendo Padre Lorenzo Ricci, Preposito Generale della Compagnia di Gesù, e suoi Successori, Luogotenente di Dio; Povertà perpetua, castità, e obbedienza; ed in conformità di detta obbedienza, prometto di avere una cura particolare nell' insegnare a' fanciulli, secondo il modo di vivere che si contiene nelle Lettere Apostoliche della Compagnia di Gesù, e nelle sue Costituzioni.

Pro-

Prometto inoltre una ſpeciale obbedienza al Sommo Pontefice in ciò che appartiene alle Miſſioni ; nel modo contenuto nelle Lettere Appoſtoliche della Compagnia di Gesù, e nelle ſue Coſtituzioni .

E queſto ſteſſo ſi verificò di poi con un maggior numero di prove da trenta e più Profeſſioni originali, ed in tutto identiche, che il Miniſtro Uditore della Comarca di *Villa Vicoſa* ſcoprì nel Collegio di quella Villa, nell'eſaminare le Carte più ſegrete , dopo le quattro , che dal Mare furono gettate ſulla ſpiaggia dell'Algarve.

Concludendoſi evidentemente da tutti queſti fatti : 1. Che la ſuddetta cieca , materiale , ed illimitata obbedienza contiene in sè una notoria ſchiavitù di corpo , e di anima , la quale riduce quei , che la profeſſano alla medeſima profeſſione del *ſervus pœnæ* , o Miniſtro di giuſtizia , che uccide perchè gli ſi ordina di uccidere , ſenza altre ragione , che quella di eſeguire ſervilmente gli ordini, che gli ſono dati . 2. Che la detta ſervile , cieca, e materiale obbedienza non obbliga ſolamente gli Individui della *Società*, che vivono in quella ; ma ancora coloro , che vivono fuori della *Compagnia*, eſſendo Prelati della Chieſa ; ſotto la quale generale denominazione ſono compreſi Veſcovi , Arcivescovi , Cardinali , e fino gli ſteſſi Sommi Pontefici , qualora foſſero Geſuiti profeſſi .

Mentre ſecondo il primo conteſto di dette Profeſſioni l'Ordine Epiſcopale , e gli altri Ordini , che ſtabiliſcono ſopra di quello la loro autorità , ſono tutti ſoggetti al *Generale della Compagnia* contro la natura dell'Epiſcopato iſtituito da Criſto S. N. e contro la poteſtà , che fu data a' ſuoi Apoſtoli primi Veſcovi del Criſtianeſimo : E ſecondo l'altro conteſto , o Appendice più miſteriosa di dette Profeſſioni , ſi conclude , che il *Generale* è *Luogotenente di Dio Onnipotente* , non che Vicario di Criſto in terra come ſono i ſucceſſori di

Pie-

Pietro : Che le Lettere Apoſtoliche , *alle quali i Profeſſi ſono obbligati di obbedire , non ſono già le Lettere pubblicate da' Sommi Pontefici* ; *ma bensì le ſurriferite* Lettere Apoſtoliche della Compagnia di Gesù: *Che la obbedienza a' Sommi Pontefici non è già quella obbedienza ampliſſima , ed illimitata , che noi tutti Fedeli profeſſiamo loro in tutto ciò che ſpetta allo Spirituale ; ma al contrario ella è una obbedienza ſpeciale , riſtretta , limitata , e ridotta all' unico punto delle Miſſioni : oltre di che queſta ſpecifica , riſtretta , limitata obbedienza , non deve eſſere regolata ſecondo le* Lettere Apoſtoliche *de' Sommi Pontefici* ; *ma bensì ſecondo le ſole* Lettere Apoſtoliche , *e* Coſtituzioni della Compagnia di Gesù , *o di quel* Luogotenente di Dio ; *che viene ad eſſere la ſteſſa coſa* .

Obbedienza , riſpetto alla quale è inoltre chiaro, e manifeſto, che per parte del *Sinedrio Geſuitico* non vi è ſtata finora in realtà ſoggezione veruna a' Succeſſori di S. Pietro ; anzi al contrario ribellioni così oſtinate , come furono le riferite nella prima Parte della *Deduzione* , che ſerve di baſe al preſente *Ricorſo*.

E *Coſtituzioni della Società* , che ſono le ſteſſe identiche *Coſtituzioni* di ſopra eſaminate ; le ſteſſe identiche *Coſtituzioni* ſulle quali nè la Chieſa , nè la Sede Apoſtolica ha potere veruno : le ſteſſe identiche *Coſtituzieni* ſecondo le quali il *Generale* può da sè medeſimo derogare (anche con antidate, o con date poſteriori al vero tempo delle deroghe, come più gli piace) a tutto quanto venga determinato da' Sommi Pontefici : le ſteſſe identiche *Coſtituzioni* , che ſono egualmente ſuperiori ad ogni ſuprema poteſtà de' Monarchi, e Principi del Secolo: E finalmente le ſteſſe identiche *Coſtituzioni* ſecondo le quali il *Generale* può fare , ed ha fatto a ſuo libero, diſpotico arbitrio un *Iſacco* di ciaſchedun de' Sovrani ; ed una vittima della pubbli-

blica' tranquillità ciaſcheduna Nazione a queſti ſoggetta; ſenza darſi altro incomodo ſe non quello di ſpedire nel ſuo *Sinedrio*, eſiſtente nella Curia di Roma, un Decreto, perchè ſia queſto ſubito eſeguito ciecamente da' ſuoi ſudditi ne' reſpettivi Regni, e Stati dove ſono dirette ſimiglianti crudeli, ſarileghe, ed eſecrande ſentenze di morte naturale, o di perturbazioni pubbliche di popoli innocenti, che non poſſono mai ſtare abbaſtanza cautelati contro ſimiglianti proditorj, ed infami inſulti, ricoperti ſempre col ſagro velo della Chieſa, e della Religione: Sentenze, che hanno riempito di orrore l' Europa co' tanti funeſti eſempj ſpeculativi, e pratici quanti vengono riportati nella ſuddetta *Deduzione Cronologica*.

XII. Manifevaſi [colla ſteſſa certezza di fatto: Che il terzo mezzo inventato ed ordito dallo ſteſſo *Sinedrio* al medeſimo indegno oggetto, fu quello reſo notorio ſimilmente dalle ſue *Coſtituzioni* nella ſeguente maniera.

Dopo che il *Sinedrio Geſuitico* vide di avere ſtabilita nella Chieſa, e nel mezzo delle Monarchie e degli Stati Sovrani quella ſua deforme, feroce, formidabile Monarchia; paſſando ſollecitamente a dilatare in tutta la circonferenza della Terra l' imperio univerſale di ſua tirannide: Reclutò fino le ſteſſe perſone Secolari di ogni ſtato, e di ogni ſeſſo, ad effetto, che militaſſero ſotto le bandiere della *Società* contro i proprj Sovrani, e contro la Patria: Ciò facendoſi ſotto i preteſti più ſanti, e che poteſſero maggiormente penetrare la tenerezza degli animi pii, e devoti.

Sotto queſti ſpecioſi preteſti ſtabilì il detto *Sinedrio*, coll' autorità del ſuo *Generale Claudio Acquaviva*, nel principio del ſuo' governo, dentro il Collegio Romano la fatale *Congregazione dell' Annunziata*: Confraternita, ſecondo l' apparente conteſto de' ſuoi Statuti, diretta ad eſercizj così

lodevoli, e così meritorj come sono: Colloquj spirituali, Confessioni, Comunioni, Indulgenze, ed altre opere di pietà, colle quali il *Sinedrio*, per mezzo del suddetto *Generale*, sorprese la Religione del S. P. Gregorio XIII. per ottenerne la Conferma colla Bolla speditagli in Dicembre del 1584. (terzo anno del Generalato di detto *Acquaviva*) (*a*); ma Confraternita in realtà diretta agl' intraprendenti fini surriferiti.

Fini, che si andarono ogni giorno più scoprendo, e facendo più manifesti fin dal principio di detta *Congregazione*: 1. Per il sistematico, tenace, costante, orgoglioso impegno, con cui il detto *Sinedrio* successivamente andò macchinando, sforzando, ed accumulando sempre nuove *Confraternite*, e sempre nuove Conferme, e nuove ampliazioni, ad effetto di facilitare col loro mezzo la moltiplicazione di quelle sue incaute, ed illuse Recluse, e la illimitata estensione del suo vastissimo Imperio. 2. Vedendosi chiaramente dalla stessa moltiplicità, natura, ed oculare esame di dette ampliazioni, che non potevano essere effetti di pura, e semplice pietà; nè dirette a fini giusti, e buoni, essendo tanti, e tanti i fini, e gli effetti come furono i seguenti, che passo a riferire.

In virtù di una di dette ampliazioni fu permesso al detto *Generale* di poter erigere a suo libero arbitrio in tutte le Chiese, Collegj, e Case della *Società* quante mai *Congregazioni* egli volesse; e dar loro i titoli, ed invocazioni, che più gli paresse, colla potestà di annullarle qualora conoscesse ciò convenirgli con che però tutte quelle numerose, il-

(*a*) Bolla *Omnipotentis Dei* inserita nel suddetto corpo *Institutionum* S. J. stampato in Praga nel 1757. pag. 88. e seg.

illimitate Confraternite foſſero aggregate a quella primitiva *Congregazione* fondata nel Collegio Romano, coſtituito dal *Sinedrio* come Centro di tutta quella doloſa Unione. Si eſteſero le dette ampliazioni inoltre, (ſotto quella clauſula di *Aggregazione*) non ſolo a tutte le Chieſe, Collegi, e Caſe della *Società* in tutte le parti del Mondo, ma ancora a' Seminarj, a tutti i luoghi governati dalla *Compagnia*, e fino alle *Reſidenze*, che ſono le Caſe de' Poderi, o de' Beni, ove non è ſolito riſiedere ſe non un Sacerdote ſervito da un Fratello laico. Con altre ampliazioni l'eſecuzione di dette Confraternite ſi diſteſe ad ammettere tutte le perſone dell'uno, e l'altro ſeſſo, colla clauſola ſteſſa di rimanere aggregate alla detta *Primitiva Congregazione del Collegio Romano nel modo ſteſſo, che i membri ſogliono eſſere inſeparabili dal loro Capo*. Con altre fu ſtabilito, che quelle perſone, anche fuori di dette Confraternite, che praticaſſero gli ſteſſi atti ne' quali ſi eſercitano i Confrati di quelle (ſempre però intendendoſi ſotto la direzione della *Società*) godeſſero delle medeſime Indulgenze; aggiungendoſi ancora a tutto il ſopraddetto: *Oltre di ciò concediamo, e facciamo partecipi delle medeſime indulgenze, remiſſioni, ed aſſoluzioni dalle pene tutti, e ciaſcheduno de' Monarchi, Principi, e Conti, che hanno il Supremo potere, ed i loro parenti per conſanguinità, ed affinità, i quali faranno iſtanza di eſſere aſcritti ne' Libri di detta* Primitiva Congregazione, *o nelle altre di poi erette, o da erigerſi, ancorchè aſſenti; eſercitando le dette opere di pietà, e viſitando la Chieſa, che ſarà loro più comoda, e più a grado.* (a)

G DI

(a) Bolla del S. Pont. Siſto V, ſpedita in Gennajo 1587. riportata nel Tom. I. ſuddetto a pag. 92., e ſeg.

ove

Di maniera, che da nessuno, che si metta a ponderare con mente sana, e con matura riflessione le narrative, e le istanze, che formarono la base di tutte le surriferite Bolle, e Concessioni,

ove dopo aver ripetuta la esorbitante narrativa del Generale *Claudio Acquaviva* conclude nella parte dispositiva così dicendo:

Nos igitur .... posterioribus supplicationibus hac in parte Nobis porrectis inclinati, eidem Claudio, & pro tempore existenti dicta Societatis Præposito, seu Vicario Generali, ut in quibusvis ejusdem Societatis Ecclesiis, seu Domibus, ac Collegiis, tam in dicta Urbe, quam extra eam, per universum Orbem nunc, & pro tempore erectis, seu erigendis, & instituendis, quasvis alias, sive Scholarium tantum, sive aliorum Christifidelium tantum, sive utrorumque simul, tam sub eodem B. Mariæ Annuntiatæ, *quam alio quovis titulo, & invocatione, Congregationes, seu Sodalitia; unum scilicet, vel plura in singulis locis, vel Ecclesiis, pro Personarum frequentia, seu qualitate, auctoritate Nostra sine alicujus præjudicio, perpetuo erigere, & instituere, necnon Congregationes, seu Sodalitia hujusmodi jam nunc, & pro tempore erecta, & instituta, eidem Primariæ Congregationi, seu Primario Sodalitio auctoritate Apostolica; & vigore præsentium litterarum etiam perpetuo aggregare; eisque sic erectis, institutis, & aggregatis respective, eorumque Sodalibus, Scholaribus, & non Scholaribus, omnes, & singulas, tam plenarias, quam alias Indulgentias, & peccatorum remissiones, ac relaxationes; necnon exemptiones, immunitates, ceteraſque gratias, facultates, indulta, & privilegia spiritualia, & temporalia, tam dicta Primariæ, quam singulis aliis in quibusvis dicta Societatis Collegiis, vel Domibus aggregatis, vel aggregandis Scholarium, & aliorum Congregationibus, seu Sodalitiis, hactenus tam per dictum, quam alios quoscumque Romanos Pontifices Prædecessores Nostros, Nosque, & Sedem Apostolicam, ac etiam Regia, & Imperiali auctoritate, ac tam per viam ex-*

ni, potrà dubitarsi, che non siasi formato con quelle il progetto, e non si sia ottenuto di eseguire il Piano diretto a quegli esecrandi fini di sopra indicati; cioè a dire: 1. Di fare de' *Gesuiti* in

extensionis, quam alias quomodolibet, & quandocumque concessas, & concessa habentes, ac in posterum concedenda quibuscumque aliis, sive Scholarium duntaxat, sive aliorum Christifidelium tantum, sive utrorumque simul ac mixtim Congregationibus, seu Sodalitiis in quibuslibet Collegiis, aut Domibus dictæ Societatis hucusque institutis, ac in posterum instituendis, eorumque Sodalibus, Scholaribus, & non Scholaribus, auctoritate Apostolica, & vigore præsentium hujusmodi etiam perpetuo communicare, illasque, & illa ad easdem omnes Congregationes, seu Sodalitia, eorumque Sodales, etiam non Scholares indifferenter, & æque principaliter extendere, ac etiam illis concedere, & elargiri libere, & licite valeat.... Volumus autem, quod si dictæ Congregationes, aut Sodalitia, vel eorum quacumque aliquo modo eidem Societati, vel Domibus, seu Collegiis aliquod impedimentum, seu præjudicium pro tempore attulerint, idem Præpositus, seu Vicarius illas, vel illa, aut eorum singulas, vel singula dissolvere possint, &c.

La Bolla dello stesso S. P. Sisto V. spedita alle Calende di Ottobre di detto anno 1587., che incomincia *Romanum decet* riportata in detto Tom. I. a pag. 95.; in cui dopo aver riferite tutte le antecedenti Concessioni spedite per la fondazione della Primitiva *Congregazione*, date per la erezione delle altre a quella aggregate, conclude:

Nos omnem dubitandi materiam circa præmissa quomodolibet insurgentem..... hujusmodi supplicationibus inclinati, eidem Claudio, & pro tempore existenti dictæ Societatis Præposito, seu Vicario Generali, & quascumque, seu quacumque, Congregationes, seu Sodalitia, unam, seu unum, vel plures, seu plura dictarum Personarum in singulis Collegiis, Domibus, seu Seminariis, vel locis sub directione, gubernio, administra-

D000

ogni ſtato di perſone dell'uno, e l'altro ſeſſo. 2. Di mettere queſte tali perſone ſotto la ſervile, ed intraprendente obbedienza del *Generale* della *Società*. 3. Di formare in tal modo di quelle perſo-

---

ſtratione, vel inſtitutione ipſius Societatis Jeſu, ſeu illius Perſonarum exiſtentibus, vel ab ea dependentibus, ſub quovis titulo, ſeu Invocatione, modo præmiſſo, ac ſine ejuſdem Societatis Jeſu præjudicio, etiam de novo erigere, & inſtituere, illaſque, ſeu illa, poſtquam erecta, vel erecta fuerint, & etiam alias jam erectas, & inſtitutas, eidem Primariæ, ſeu Primario, Congregationi, vel Sodalitio aggregare; necnon illis omnes, & quaſcumque gratias, Indulgentias etiam plenarias, & peccatorum remiſſiones, privilegia, immunitates, & indulta, eidem Primariæ, ſeu Primario, Congregationi, ſeu Sodalitio, & aliis, tam Apoſtolica, Imperiali, & Regia, quam quavis alia auctoritate conceſſa, & in poſterum concedenda, communicare, concedere, & elargiri libere, & licite valeat; licentiam, & facultatem omnimodam, Apoſtolica auctoritate prædicta, tenore præſentium perpetuo concedimus. Necnon ſingulas litteras prædictas, & in eis contenta quæcumque, ad Congregationes, ſeu Sodalitia in dictis Seminariis, Domibus, ſeu Collegiis, aliiſque locis, ſub directione, gubernio, adminiſtratione, vel inſtitutione ejuſdem Societatis, ſeu illius Perſonarum exiſtentibus, vel ab eis quomodolibet dependentibus, in omnibus, & per omnia auctoritate, & tenore prædictis, etiam perpetuo extendimus, & ampliamus, &c.

Bolla del S. P. Clemente VII. che incomincia *Cum ſicut nobis*: ſpedita in Agoſto del 1602. per eſtendere le dette *Confraternite* anche nelle Regioni Oltramarine: ivi pag. 109.

Nos igitur piis votis tuis benigne annuere volentes, hujuſmodi ſupplicationibus inclinati, tibi prædictam Inſulæ Chienſis, & quaſcumque alias ſimiles Congregationes apud quaſcumque Reſidentias Presbyterorum dictæ tuæ Societatis Jeſu jam erectas, & in poſterum erigendas, prædictæ Congrega-

tio-

sone di ogni stato, e sesso (in virtù della cieca materiale obbedienza verso i loro Direttori, o Prefetti di dette *Congregazioni*, di comune accordo col *Generale*, tanti Fanatici, inimici del pro-

tioni Primaria Collegii Romani aggregandi, illasque Indulgentias, & gratias spirituales, per quoscumque Romanos Pontifices Predecessores Nostros, ac Nos, & Apostolicam Sedem eidem Congregationi Primariæ concessas, communicandi facultatem auctoritate Apostolica tenore præsentium concedimus, & impertimur.

Bolla del S. Pont. Gregorio XV. che principia *Alias pro parte* spedita ad istanza dell' altro Generale *Muzio Vitelleschi* in Aprile del 1621. riportata in detto Tom. I. a pag. 243. 3 ove dopo aver ripetute tutte le consimili Concessioni de' suoi Antecessori, conclude:

Nos piis dicti Mutii desideriis, quantum cum Domino possumus, annuere volentes . . . . supplicationibus ejus nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, eidem Mutio moderno, & pro tempore existenti dictæ Societatis Præposito, seu Vicario Generali, ut in quibusvis ejusdem Societatis Residentiis, seu illarum Ecclesiis per universum Orbem existentibus, Congregationes, seu Sodalitia hujusmodi, sicut in aliis dictæ Societatis Ecclesiis, seu Domibus, ac Collegiis potest, eadem auctoritate sine alicujus præjudicio perpetuo erigere, & instituere: Illasque, seu illa nunc, & pro tempore erecta, & instituta, eidem Primariæ Congregationi, seu Primario Sodalitio dicta auctoritate etiam perpetuo aggregare, eisque sic erectis, institutis, & aggregatis respective, eorumque Sodalibus, Scholaribus, & non Scholaribus, omnes, & singulas Indulgentias, & peccatorum remissiones, ac relaxationes, necnon exemptiones, immunitates, cæteraque gratias, facultates, indulta, & privilegia spiritualia, & temporalia prædicta similiter perpetuo communicare, illasque, & illa ad easdem omnes Congregationes, seu Sodalitia in dictis Ecclesiis, vel earum Residentiis erectas, seu erecta, vel erigendas, aut erigenda, eorumque Sodales etiam

non

prio Re, della Patria, e fin de' proprj Genitori, e parenti più proſſimi; come dalla eſperienza è ſtato dimoſtrato. 4. Di precipitare in una così grande, e dannoſa confuſione tutti i Regni, e Sta-

---

non Scholares indifferenter, & aque principaliter extendere, ac etiam illis concedere, & elargiri libere, & licite valeat, ſervata alias in omnibus, & per omnia, litterarum prædictarum forma, dicta auctoritate tenore præſentium ſa ultatem concedimus, & impertimur, &c.

La Bolla del S. P. Benedetto XIII., che incomincia: *Redemptoris noſtri*, ſpedita ad iſtanza dell'altro Generale *Michel Angelo Tamburini* alle Calende di Ottobre del 1729., tornando a ripetere tutte le ſuddette antecedenti facoltà di erigere Confraternite, ampliandole con grazie maggiori, ed Indulgenze, conclude, come ſi legge in detto Tom. I. alla pag. 204. nel §. 12. di detta Bolla:

Præterea eidem Michaeli Angelo, ac pro tempore exiſtenti dicta Societatis Præpoſito, ſeu Vicario Generali, ut in quibuſvis aliis dicta Societatis Domorum Profeſſarum, Collegiorum, & Reſidentiarum extra Urbem prædictam per univerſum Orbem nunc, & pro tempore exiſtentibus Eccleſiis, pro eorumdem piorum operum incremento, quaſcumque alias almorum utriuſque ſexus Chriſtifidelium Congregationis ſub titulo, & denominatione præfatis, qua ab ipſa Primaria Congregatione, tanquam membra a capite dependeant, auctoritate noſtra, ſine tamen Societatis, aut Domorum Profeſſarum, Collegiorum, Reſidentiarum, Eccleſiarum hujuſmodi præjudicio erigere, & inſtituere, illaſque eidem Primaria Congregationi aggregare, ac eis ſic erectis, inſtitutis, & aggregatis, earumque Sodalibus prædictas, ac omnes, & quaſcumque alias Indulgentias, peccatorum remiſſiones, relaxationes, gratias, & facultates tam ſpirituales, quam temporales a Nobis, dictaque Sede Primaria Congregationi hujuſmodi de cætero concedendas, ita ut Sodales pro Indulgentiis, & remiſſionibus, & relaxationibus hujuſmodi conſequendis obſervare, & exequi debent,

Stati Sovrani in modo tale, che non si potesse distinguere tra' Vassalli quali fossero i buoni, e fedeli cittadini, e quali fossero i male intenzionati, e segreti *Gesuiti* travestiti, ed occulti, e co-

bent, easdem Indulgentias, peccatorum remissiones, & relaxationes pariter consequantur (facultate aggregandi, & gratias hujusmodi aliis concedendi duntaxat excepta) communicare.

La Bolla del S. P. Benedetto XIV.: Che principia: *Praclaris Romanorum* spedita in Aprile del 1748. ad istanza del Generale *Francesco Retz* riportata alla pag. 235., e seg. di detto Tom. I. Tornando a riferire tutte le antecedenti Bolle, ed un gran numero d'Indulgenze facili a guadagnare: così dispone:

Hujusmodi supplicationibus inclinati, omnes, & singulas Gratias, Indulgentias, Remissiones, & Relaxationes *antedictas, auctoritate, & tenore paribus*, non solum confirmamus; & de novo, *quatenus opus sit, servata tamen illarum forma, & dispositione*, concedimus; verum etiam *auctoritate Nobis a Domino tradita, ac de Omnipotentis Dei misericordia, & Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus auctoritate confisi, ita* extendimus, ampliamus, & elargimur, *ut omnes, & singuli Adolescentes, sive Sodales sæpe dictas Congregationes erectas, & erigendas frequentantes, & præscripta ab iisdem Prædecessoribus Nostris opera peragentes*, Plenarias quidem Indulgentias, quas etiam Animabus Christifidelium, quæ Deo in charitate conjunctæ ex hac vita migraverint, per modum suffragii applicare possint, *lucrentur*.

Dopo le quali parole segue il Catalogo di dette Indulgenze.

La Bolla *Gloriosæ Dominæ* spedita in Dicembre di detto anno dal medesimo S. Pontefice, esistente a pag. 239. e seg. Riportando nella loro letterale estensione tutte le Bolle antecedenti: così conclude:

Motu proprio, & ex certa scientia, meraque liberalitate nostri, ac de Apostolica Potestatis plenitudine, singulas præinsertas Gregorii XIII., Sixti V., Gregorii XV., Prædecessorum prædi-

me tali inimici comuni della vita degli uomini, e della pubblica quiete. 5. Di poterſi dal *Sinedrio* eſaminare il genio, e le paſſioni di tutti quei Confratelli, o Socj aggregati; ad effetto di ſervirſi,

---

dictorum, & nuperas litteras noſtras, omneſque, & ſingulas gratias, conceſſiones, facultates, Indulgentias, remiſſiones, relaxationes, immunitates, & ampliationes in eis reſpective contentas, & expreſſas, ſingillatim, & in ſpecie, Apoſtolica auctoritate tenore præſentium confirmamus, & innovamus.

Sane dignum, & congruum arbitrantes, ut quemadmodum Primaria Congregatio, ſeu Primarium Sodalitium prædictum ſub Gloriosiſſimæ Dei Genitricis Titulo, & Protectione in via pietatis progreditur, ita & aliæ piorum Sodalium Congregationes, quæ ſpiritualium gratiarum hujuſmodi participationis conſortes ſunt, aut eſſe cupiunt, ſub tanta Virginis patrocinio, & auſpicus, in ſimilium piorum operum exercitatione proficiant, & per hoc eidem Primariæ Congregationi, ſeu Primario Sodalitio, tanquam membra capiti, congruere dignoſcantur, &c.

La Bolla *Quo tibi* ſpedita a nome dello ſteſſo S. Pontefice in Settembre 1751. ad iſtanza del Generale *Ignazio Viſconti*, riportata a pag. 254. di detto Tom. I. così conclude nel §. 5.

Nos itaque nihil impenſius cupientes, quam ut omnes Chriſtifideles ad Chriſtianæ pietatis exercitia peragenda ſuaviter, fortiterque per cœleſtia etiam munera alliciantur, & amplioribus gratiarum favoribus te, dilecte Fili, tuamque Societatem proſequentes, tibi moderno, & pro tempore exiſtenti Societatis Jeſu Præpoſito Generali, tenore præſentium Apoſtolica auctoritate facultatem tribuimus, & impertimur; ut non ſolum ſæpe dicta Congregatio de Pœnitentia in Templo Domus Profeſſæ Panormi, ut præmittitur, erecta; ſed omnes, & ſingulæ tam Virorum, quam Mulierum, ſive utriuſque ſexus Congregationes, Confraternitates, & Sodalitia, ſive in Ædibus, ſive in Eccleſiis Societatis Jeſu ubique locorum, Canonice tamen erc-

virſi, come ſempre coſtumò fare, di quelli, che trovaſſe più propenſi a credere le ſue abbominevoli dottrine, e più atti a ſervire d'iſtromento delle ſue atrocità nelle occaſioni di tumulti, e di aſſaſſinj, co' quali il detto *Sinedrio* ha meſſi ſoſſopra, e riempiti d'orrore tutti i Regni, e Stati Sovrani di Europa.

XIII. Manifeſtaſi colla ſteſſa certezza di fatto, in conferma chiariſſima di tutto il ſurriferito, che il quarto mezzo di cui ſi ſervì il *Sinedrio Geſuitico* per ricoprire quella maſchera, quel fingimento, e quella confuſione de' buoni, e fedeli Cittadini co' ſuoi *Socj eſterni*, ed occulti, conſiſtè nell'altro Stratagemma reſo notorio dall'*Eſame* delle ſue *ſteſſe Coſtituzioni*. Venendo in queſte ſtabilito, *che l'abito de' ſuoi Socj ſi doveſſe accomodare all'uſo de' luoghi ove eglino viveſſero* (*a*): E nelle Dichiarazioni relative alla proibizione di uſare di abiti di ſeta, e di panni di valore, fu queſta ſubito limitata *in quei caſi, che poſſa darſi qualche occaſione, o neceſſità, che obblighi i Socj ad uſare di abi-*

---

erecta, & erecta, ſive erigenda, & erigenda, non obſtantibus quibuſcumque Apoſtolicis, ſive pro particulari Congregatione, ſive generaliter editis Conſtitutionibus in contrarium earumdem præſentium facientibus, Primæ Primariæ præfatæ aggregare, ſeu aggregari facere, ac permittere poſſis, & valeas, & quilibet ſucceſſorum tuorum poſſit, & valeat. Interim Apoſtolicam Benedictionem tibi, dilecte Fili, & ejuſdem Societatis Religioſis Alumnis peramanter impertimur.

(*a*) In detto Tom. I. Part. VI. Cap. II. §. 15. pag. 410. *In veſtitus itidem ratione tria obſervantur; primum ut honeſtus ille ſit; alterum, ut ad uſum loci, in quo vivitur, ac commodatus; tertium ut profeſſioni paupertatis non repugnet.*

abiti migliori (*a*); E fu parimente ſtabilito in dette *Coſtituzioni* : *che ſi riſerva l' arbitrio di mutare la forma del veſtire ſecondo ſi giudicherebbe eſſere più conveniente, e di maggior aggradimento a Dio* (*b*). *Coſtituzioni*, gli abuſi delle quali diretti a maſcherare tutto, ed a' ſurriferiti fingimenti, ſi ſono reſi notorj all' Univerſo Mondo.

Mentre non vi è in oggi, tra le perſone iſtruite, chi non ſappia, che i *Geſuiti Profeſſi*, e veſtiti colla ſottana, tutte le volte, che loro torna in conto, ſi traveſtono ſubito; e ſi veggono in Coſtantinopoli col Caffetà, e col Turbante : nella Indie colla *Toca*, e *Cabaja*: nella Cina coll' abito, e diſtintivo de' Mandarini di varie claſſi : E ſi veggono ſimilmente in Europa *Geſuiti eſterni*, altri in abito ſecolare con giubba, parruca, e ſpada : altri veſtiti da Abatini, altri con abiti talari, altri con mozzetta, e con rocchetto; ed altri fino colla Porpora Cardinalizia nel mezzo della Romana Curia.

Fatti tutti così contrarj alla ragione, e così oppoſti alla ſanta Evangelica ſemplicità, che ſi ren-

---

(*a*) Ivi: pag. 411. col. 2. lett. M. ivi :

Hoc intelligendum eſt in iis, quibus Domus novas veſtes providet: Non tamen repugnat, quod qui Societatem ingrediuntur, ſi panno pretioſiore, aut re ſimili induti venerunt, eo uti poſſint. Nec etiam ſi in occurrenti aliqua occaſione, vel neceſſitate quis veſtibus melioribus, honeſtis indueretur : Sed ad ordinarium veſtiendi modum eis uti non debent.

(*b*) Ivi Cap. IV. num. 2. pag. 439. col. 1. ivi :

Prima ad res externas pertinet, veſtitus, victus, & expenſarum *quarumlibet, ad perſonam Præpoſiti ſpectantium : Quæ omnia vel augere, vel imminuere poterit Societas prout Præpoſitum ipſum, ac ſe decere, & Deo gratius fore judicabit*.

Digitized by Google

renderebbero incredibili, se non fossero verificati colle prove irrefragabili, che li rendono di una certezza notoria.

Tali sono le prove, per quello spetta alla Turchia, alle Indie, ed alla Cina, che ne danno tutte le Nazioni Europee, le quali furono testimonj oculari, e lo sono ancora al dì d'oggi di tutte le Gesuitiche trasformazioni contrarie all'esempio, con cui gli altri Ordini Regolari stanno tutti combattendo per la S. Fede nelle Missioni di quelle parti di Mondo, armati solo colla povertà degli abiti de' respettivi loro Istituti.

E tali sono le prove, per quello spetta all'Europa, che risultano dall'evidenza di fatti così certi, e concludenti, come (per ragione d'esempio) i seguenti:

Sia la prima evidenza di fatto: Ciò, che fece sotto il governo del Re D. Giovanni III. il *Gesuita Alfonso Barreto*, il quale, benchè figlio de' Signori di Freiriz, e Peganate, fu mandato, ad effetto d'ingannare la plebe di Lisbona *travestito da mariola, ricoperto colle vesti, che da tal gente vile si costumano usare, e vivendo tra detta razza di gente, affinchè non diffidasse di lui come di uno straniero, ma si appigliasse a' suoi consigli, come di un amico*. E ciò, che fece l'altro Gesuita *Manuele Goudinho*, mandato similmente travestito in abito di Studente per introdursi tra la Gioventù, che stava agli studj nella Università di Coimbra per ingannarla; e tutti gli altri stratagemmi della stessa qualità riportati nella *Deduzione*, che serve di base al presente *Ricorso*.

Sia la seconda, quella del Duca di Gandia D. Francesco Borgia (poi Canonizzato) che lo abbiamo veduto di sopra (*a*) *Gesuita Professo di cappa, e spa-*

(*a*) Nel §. 8. della presente *Supplica*.

e ſpada, governare la ſua caſa, dare ſtato a' ſuoi figli, eſercitare le pubbliche cariche, che occupava; e fare tutto queſto ſotto gli occhi dell'Imperatore Carlo V. ſuo Padrone, nel mentre che queſti lo teneva per Cortigiano, e per Miniſtro; fin a tanto che paſsò a Roma a dichiarare, che era quel tale *Geſuita Profeſſo*; con grande ſpavento del ſuddetto Imperatore.

Sia la terza evidenza di fatto, con cui ſi tolga ogni dubbio, quella coſtituita dal *Generale della medeſima Compagnia Gio: Padre Oliva* (*a*), nella ſua Lettera ſcritta ad un Nobile Veneto, che lo avevano perſuaſo a farſi Geſuita, in cui ſpiega lo ſpirito della ſua *Compagnia* ſu quel propoſito, ed il coſtume di uſare del ſuddetto ſtratagemma dell' abito mentito; colle ſeguenti preciſe parole:

Signor N. N. Venezia.

Non è credibile, quanto i periodi di queſta religioſa lettera di V. S. Illuſtriſs. in me accendano lo ſpirito, per divenire quel che dovrei eſſere, ſervendo ad una Compagnia, di cui ella tanto ſoſpira di vivere figliuolo, e ſuddito. Il Sagrificio, che da lei ſi diſegna, non cede al Sagrificio di Abramo, e ugguaglia l' olocauſto di S. Aleſſi: da che per Criſto eſibiſce di ſoſtituire a grande Sposa l' obbrobrio della Croce, e 'l tormento de' Chiodi. Senza dubbio, io l' accoglierei tra' Servi di Dio con quella venerazione, che merita il ſuo fervore, ſe, lungamente eſaminate le circoſtanze dell' offerta, non conoſceſſi, volerla l' Eterno Padre Miniſtro di sì eccelſa Repubblica, e non Allievo di

sì

(*a*) Nel Tom. II. delle ſue Lettere ſtampate in Roma nel 1681. dal *Vareſe* con licenza de' Superiori. Lettera 720. pag. 153., e ſeg.

Digitized by Google

sì umile Comunità. Per ora, come seguì nel Patriarca, a Dio basta il disegno in Lei del Parentado abbandonato. Bensì mostrerò in processo di tempo, come possa V. S. Illustriss. accoppiare al Sagramento delle Nozze le Palme, e le Corone della Religione. Così, sotto di me, un gran Cardinale si dedicò a Dio; rimanendo nella Porpora, per servire alla Chiesa, e Crocifissosi alla Compagnia, per non demeritare gli acquisti della santità, con occulta, e giurata soggezione a chiunque sarà, ed è successore del S. Padre. A Lei non mancherà congiuntura di promuovere il Divino servizio ne' Magistrati, che l'altura del Casato le prepara: E così sarà più nostra, essendo sua, e vegghiando alla nostra difesa. Chi sa, che forse un giorno col corpo Ella non sia, ove io già la ricevo con lo spirito! Talora profetizza anche chi non è Profeta.

Di modo, che non bastò tutta la prudenza, e vigilanza di quella saggia, ed illuminata Repubblica per impedire, che non vi fosse tra i suoi membri un *Gesuita* in figura di Patriarca: Ed un altro occulto *Gesuita*, vestito coll' abito di Nobile Veneto, e di Senatore, posto nell' interno del Senato, e spione esterno della *Società*: Non bastò la grande autorità del Sagro Collegio, per far sì, che non fossero similmente nel suo corpo *Gesuiti* occulti, qualora i Signori Cardinali si lasciano persuadere, o guadagnare dal suddetto *Sinedrio*.

Venendosi con ciò a scoprire la vera causa, che ha prodotti tali, e così straordinarj effetti come furono: 1. La durezza con cui *Diego Lainez* (il più intraprendente Gesuita, che ebbe la Compagnia) ricusò il Cappello Cardinalizio nel 1555. con pretesti di religione, nel mentre, che stava macchinando la conquista del Mondo (*a*). 2. La co-

(*a*) Lo stesso *Orlandino* nella Storia della Società lib. XV. §. 7. e 8.

costanza, con cui lo stesso *Lainez* nell'anno medesimo fece ricusare ai suoi *Socj* i Vescovati, ed Arcivescovati offerti loro da Ferdinando Re de' Romani (*a*). 3. La politica, ed astuzia con cui, secondo il medesimo spirito, il *Sinedrio* Gesuitico sì cautelò nelle sue Costituzioni collo stabilirvi, che nè il *Generale* potesse accettare dignità nessuna senza il consenso della *Compagnia*, nè i *Socj* di questa senza la licenza del *Generale* (*b*): Che una tal licenza non si dasse mai, se non quando il Pontefice obbligasse a darla con precetto sotto peccato (*c*): E che accettando dette Dignità, restassero sempre obbligati ad ascoltare i consiglj della *Società* (*d*): vale a dire, che rimanessero sotto la surriferita cieca obbedienza verso la medesima *Società*. 4. L' effetto dell' altro fenomeno, con cui il *Generale Claudio Acquaviva* si oppose al Papa con tanto impegno nel 1593. contro la nomina al Cardinalato, che Clemente VIII. aveva fatta in persona del *P. Francesco di Toledo*: (*e*) 5. E finalmente il significantissimo fatto di vedersi un così poco numero di *Gesuiti* rivestiti della Porpora Cardinalizia, qualora si paragoni col gran numero di Cardinali usciti dagli altri Ordini Regolari infinitamente meno potenti, e meno considerati nella Curia di Roma.

Effetti, che non possono ragionevolmente attribuirsi ad altra causa, se non che alle Confraternite, Aggregazioni, ed Associazioni surriferite: essendone questa la causa manifesta; cioè, che fa più

(*a*) Detto ivi §. 9.

(*b*) Come si legge nel Tomo I. di dette Costituzioni pag. 437. §. 13. p. 439. let. B. e pag. 440.

(*c*) Ivi pag. 440. 441. 442. e 446.

(*d*) Ivi pag. 446. §. 6.

(*e*) *Juvency* nella Storia della Società Lib. XI. Part. V. §. 55., e Lib. XV. Part. V. §. 5.

Digitized by Google

più conto al *Sinderio Geſuitico* di avere Cardinali, Arciveſcovi, e Veſcovi in apparenza, ma in realtà *Geſuiti profeſſi*, che non poſſano eſſere conoſciuti per tali; (come ſuccedette col Duca di Gandia D. Franceſco de Borgia, col Patriarca di Venezia, col Senatore Veneto, e col Cardinale, di cui fece menzione nella ſuddetta lettera il *Generale Gio: Paolo Oliva*); piuttoſto, che fare entrare nel Sagro Collegio, negli Arciveſcovati, e Veſcovati i ſuoi *Socj*, con laſciare pubblicamente l' abito: Eſſendo che contro queſti Cardinali, Arciveſcovi, e Veſcovi *Geſuiti* conoſciuti per tali, tutte le Corti ſtarebbero cautelate; quando all' oppoſto contro gli occulti, e ſconoſciuti non può eſſervi, nè vi è ſtato mai nè modo, nè mezzo con cui le dette Corti impediſſero, che un *Geſuita* occulto, e clandeſtinamente profeſſo, non foſſe opoſto a ſedere ſulla ſteſſa Cattedra di S. Pietro; o non occupaſſe le cariche più importanti ne' Gabinetti; o non daſſe il ſuo voto ne' Conſiglj di Stato; o non paſſaſſe al governo delle Dioceſi; o non foſſe promoſso ai maggiori impieghi ne' Tribunali, e nelle Magiſtrature: Onde tutti queſti occulti *Geſuiti*, (e come tali ſoggetti, e tenuti alla obbedienza verſo il *Generale* di detta *Società*,) rovinaſſero inevitabilmente la Chieſa Univerſale, le Dioceſi, le Monarchie, e gli Stati Sovrani, ed i Popoli a queſti ſubordinati; riducendo il Mondo a confuſioni, a perturbazioni, e diſcordie, come dal *Sinedrio* Geſuitico per più di due Secoli è ſtato fatto colle funeſte, orrende ſtragi della Religione, e della pubblica quiete di tutta la Criſtianità riferite nella *Deduzione*, che ſerve di baſe al preſente *Ricorſo*. Stragi, contro le macchinazioni delle quali neſsun Principe Sovrano poteva cautelarſi fin tanto, che ſi riteneva nelle ſue Dioceſi, ne' ſuoi Palazzi, Gabinetto, Tribunali, e Magiſtrature i fautori, ed eſecutori de' più grandi inſulti, trave-

Digitized by Google

veſtiti, ed occulti ſenza avere nè modo, nè mezzo per conoſcerli, e diſcoprirli.

Ma il più maravigliosо è, che tutto queſto non ſolo fu previſto in Portogallo, ed in Iſpagna fin dalla prima origine di dette Confraternite, Aggregazioni, ed Eſercizj, come ſi vedrà tra poco (*a*); ma che fu ancora conoſciuto deciſivamente pochi anni dopo ſeguiti quegl' intraprendenti ſtabilimenti, per la deciſiva, e chiara eſperienza delle tante rovine, che dallo ſteſſo funeſto ſtratagemma furono fatte in queſto Regno, e ne' ſuoi Dominj.

Nel Cap. XXXII. della Rappreſentanza, che lo ſtato del popolo di queſto Regno fece al Re D. Filippo III. nelle *Corti* da lui adunate in Lisbona nel 1619. fu eſpoſto quanto ſegue:

Deve in particolare la M. V. dar ordine, che ſi dia provvedimento per impedire, che alcuni Religioſi di queſti Regni, e Conquiſte non poſſeggano tanti beni ſtabili, de' quali V. M. potrà prevalerſi in qualche urgenza; laſciando loro quanto baſta per il riſpettivo congruo mantenimento; e perchè rimangano più liberi dal negoziare in tanti generi, e cambj, coſa tanto indecente a Religioſi, ed a perſone dedicate a Dio. Ed ordinare a' Padri della Compagnia, che diſmettano, ed eſtinguano una Congregazione di Scolari, che hanno, tanto in queſta Città di Lisbona, come in altre parti ove ſi ritrovaſſe; nel modo ſteſſo, con cui fu ordinato, che ſi disfaceſſero, ed annullaſſero quelle ſtabilite nell' India, ed in Europa per le molte ragioni, che vi ſono per ciò fare; mentre ſi conoſce, e ſi vede, che non tengono, e non pretendono di avere dette Congregazioni ſe non per renderſi con un tal mezzo ſignori, ed arbitri del popolo.

E la

(*a*) Dal §. 41. al 54. del preſente *Ricorſo*.

Digitized by Google

E la risposta data dallo stesse Monarca a' 31. Ottobre 1620. sopra il suddetto Capitolo fu la seguente:

Il Capitolo XXXII. contiene due parti: La prima de' Beni stabili, e della negoziazione che ne risulta, onde sono obbligati a trattare tanto in cose di commercio; si ordinerà, che si consideri nel Tribunal supremo di Palazzo; e si potrà ancora fare un Congresso di persone gravi, e zelanti, per trattarvi del come possa rimediarsi a questo senza scandalo, e senza scompiglio; e mi sarà dato conto con Consulta di quanto sarà da loro proposto, acciò io possa prendere quella risoluzione, che sarà più conveniente al servizio di Dio, ed al vantaggio della medesima Religione. Alla seconda delle Congregazioni *è stato provvisto con ciò, che è sembrato conveniente in quella dell' India; E rispetto a quelle di Lisbona, e di altre parti, incarico il Consiglio di prendere la sua risoluzione in ciò che concerne questo affare; e si risponderà alle* Corti, *che resto inteso di questo, e che darò ordine, che vi sia provvisto nel modo, che sarà più conveniente al servizio di Dio, e mio.*

Essendo però venuto a morte quel Monarca cinque mesi dopo, all' ultimo di Marzo 1621. diedero i Gesuiti una tal volta a quell' affare delle Confraternite, che davano loro tutte le furriferite forze, che abusando de' principj del Governo del Re D. Filippo IV. per sostenere le dette Confraternite, e per impedire, che non si dassero le Provvidenze, colle quali il Monarca ultimamente defonto aveva in gran parte rimediato alle calamità fin allora sofferte da questo Regno; estorsero nel Regio nome del nuovo Monarca un Decreto segnato a' 15. Aprile 1621. del seguente tenore:

Al Duca di Villa Hermoſa.

Con Corriero eſpreſſo ſpedirete ordine al Marcheſe de Alenquer, che non pubblichi le Riſpoſte alle Corti *radunate in Portogallo fin a tanto, che non riceva queſto mio Ordine; e ſe foſſe per ciò neceſſario qualche mio diſpaccio, mi ſi mandi ſubito a firmare.*

E ſotto il ſuddetto Decreto ſi trova ſcritto quanto ſegue:

Fu mandato queſto Ordine al Vice-Re perchè lo faceſſe eſeguire, con Lettera di S.M. de' 16. *di detto meſe.*

Da quel tempo, in cui nel Regio nome del Re D. Filippo IV. fu ſpedito il tale orrettizio, ſurrettizio, fatale Decreto, rimaſe il *Sinedrio Geſuitico* tormentando il Governo di detto Monarca tanto, quanto fu dimoſtrato da' fatti eſpoſti nella *VIII. Diviſione* della *Deduzione Cronologica*, ad oggetto di confondere, e ricoprire, come avvenne, il detto ſtratagemma delle ſue Confraternite tra le tante altre ſue macchine, e controverſie di modo, che le predette Confraternite hanno continuato a durare in queſta ſteſſa Corte di Lisbona, e nel Regno fino a' noſtri giorni; che ſi ſono ritrovati Prelati, e Miniſtri incorporati nella *Società* con Patenti a loro dirette da' *Generali* della *Compagnia* col doloſo preteſto di comunicar loro le Grazie, Indulgenze, e Privilegj di dette Confraternite: dando loro a bere queſto veleno con targhe miniate, e con caratteri d' oro, nel modo ſteſſo, che ſogliono ricoprirſi, e maſcherarſi le pillole più diſguſtoſe, ed amare. Patenti, alcune delle quali già ſono ſtate preſentate al Ricorrente Procuratore della Corona da perſone, che in buona fede le conſervarono fin a tanto, che la recente *Prammatica Sanzione del Re Cattolico*, e gli Atti de' ſaggi, e vigilanti Parlamenti di Francia hanno

no ſcoperti al Pubblico gl' inganni ſoſtanziali, che ſi ricoprono ſotto quelle ſpecioſe apparenze.

XIV. Manifeſtaſi con egual certezza di fatto in conferma chiariſſima di tutto il ſurriferito: Che *il quinto mezzo*, uſato dal *Sinedrio* al medeſimo fine di confondere i buoni, e fedeli Cittadini co' ſuoi *Socj eſterni*, ed occulti; e ad effetto di eſaminare tra queſti le inclinazioni, ed il genio di ognuno; e per di poi ſervirſi di quelli, che ritrovaſſe più idonei, e proprj a far ſedizioni, ed inſulti; conſiſtette nell' abuſo dell' altro pio, e ſanto Iſtituto degli *Eſercizj*, dalla *Società* chiamati *di Santo Ignazio*; che i *Socj Giulio Negroni*, *Baldaſſar Telles*, *Niccolà Orlandino*, ed altri ſi sforzarono di perſuadere, che di fatto furono iſtituiti dal detto Santo (*a*); non oſtante, che queſto non ſi ſia provato concludentemente; anzi che è manifeſto, che il detto *Sinedrio* ſi valſe dell' autorità, ed appoggio dell' allora *D. Franceſco de Borgia Duca di Gandia*, per preſentarli al Sommo Pontefice Paolo III. ad effetto d'impetrarne, come ne impetrò, la conferma (*b*).

Certo è però, che gli Atti, come ſi preſentano alla viſta per la letterale eſpreſſione del formolario di detti *Eſercizj*, preſi così in aſtratto; ſono molto pii, ſono molto meritorj, e lodevoli: ſono Atti ne' quali ſi eſercitarono molti, e grandi Santi, venerati dalla Chieſa Univerſale ſugli Altari; e perciò furono Atti degniſſimi di aver formato l'oggetto dell' applicazione, e della dot-

(*a*) *Giulio Negroni* in Seceſſu Cap. 4. *Baldaſſar Telles* nella Cronaca lib. 1. Cap. XXXV. num. 12. *Orlandino* nella Storia della *Società* lib. I. pag. 27. num. 132.

(*b*) Lo ſteſſo *Telles* lib. I. cap. XXXIV. num. 8. *Orlandino* ivi lib. VIII. §. 1.

trina di un Santo così immerso nell' amore, e servizio di Dio, come fu S. Ignazio.

Questo è il concetto, che fece sempre tutto il Mondo Cristiano de' suddetti *Esercizj*; onde non vi è stato mai nessuno, che se ne lagnasse per ciò che spetta alla bontà morale in quelli esistente. Si lagnarono bensì tutti gli uomini dotti, e prudenti, e tutte le Comunità pie, ed illuminate degli abusi, che il detto *Sinedrio* fece della spiritualità di detti *Esercizj* col fargli sacrilegamente servire alle intraprendenti temporalità delle sue sedizioni, e de' suoi sistematici insulti.

E si lagnarono con ragione grande, e notoria; non solo perchè non ignoravano, che i disordini più esecrandi, che sono compianti dalla Chiesa di Dio, dalle Monarchie, e dagli Stati Sovrani, furono sempre commessi sotto pretesto di quanto vi è di più religioso, e di più sagrosanto; ma ancora perchè i fatti avevano dimostrato, e andavano ogni giorno dimostrando specificamente con decisivo disinganno: che quelle Unioni, da' *Socj della Compagnia* aggregate loro, mediante le surriferite Confraternite, e le istruzioni, che davano a' Confrati sotto l'apparente aspetto degli *Esercizj spirituali* de' quali sto trattando; erano in realtà Conventicoli sedizioni, proibiti da tutte le leggi de' Regni, e Stati Civili: Erano sollevazioni de' Vassalli contro i proprj Sovrani, e contro la pubblica tranquillità de' popoli agitati dal furore del Fanatismo, che in loro s' inspirava, e tra loro si spargeva; ed erano assassinj, ladronecci, disordini, ed insulti di ogni genere contro la Religione, e contro la Umanità. Questi furono per tanto i certi, veri, e notorj motivi delle surriferite doglianze, delle quali diede esempj significantissimi prima il Portogallo, e poi subito la Spagna.

Si lagnò in Portogallo il Corpo illuminato della Università di Coimbra appena questi *Esercizj* sul lo-

loro principio incominciarono a mostrare gl' inganni, che vi erano sotto nascosti: E si lagnò co' decisivi termini seguenti riportati dallo Storico Gesuita *Baldassar Telles*. (*a*)

Non vedi (dicevano alcuni) come questi Uomini stranieri, e senza lettere, colle loro invenzioni, e bizzocherie si tirano appresso il fiore degli Studenti, e vanno spopolando gli Studj della Gente nobile e scelta, in cui la Università teneva gli occhi, ed il Regno aveva poste le sue speranze? E quelli, che quì rimangono, vanno tutti scontenti di loro stessi, e dimentichi degli Studj, menando una vita incerta, alienata dal Mondo, e come gente, che abbia perduti i sentimenti? E molti, che noi conoscemmo inquieti, e terribili, appena trattano con costoro, li vediamo subito mansueti, modesti, e rimessi, ridotti a non sapere più parlare, ed a non volere ascoltarci? Cosa è mai questa, che così presto opera in un Uomo, ed in un momento lo trasforma in un altro? Certamente non può mai essere Virtù, poichè questa consiste nella mediocrità, e non ammette simiglianti estremi così esorbitanti. Questo deve essere qualche inganno, impostura, artifizio occulto, o una qualche illusione, o allucinamento. (*b*) *Il grazioso è poi, che vogliono dare a tutto un colore di santità col dire, che sono effetti di certe meditazioni da questi* Francinotes *chiamate* Esercizj, *ne' quali a porte, e finestre chiuse, dicono, che si ha molta compunzione, molte visioni, e molte estasi. Non ci prendano già per tanti allucinati, che vivano nelle tenebre della ignoranza; badiamo di non tener noi quì de' finti beati, i quali siano in realtà Eretici, che sotto la cappa di santità spargano errori tra di noi, ec.*

(*a*) Nella sua *Cronaca* lib. I. Cap. XXXIV. num. 2. e 3.
(*b*) Cioè *Fanatismo*, come in realtà era, ec.

In questa forma la discorrevano tra loro molte persone delle più gravi della Università, vivamente ajutate da alcuni Religiosi, che si pregiavano di essere zelanti; e risolvendo sopra questa materia, diedero fuori molti scrittacj, formando accuse contro la Compagnia, ec.

Sclamarono similmente in Ispagna le persone dotte per le medesime ragioni, come viene riferito dallo stesso Storico *Baldassar Telles* (a) ne' seguenti precisi termini:

Questo fu l'esito dell'esame, e processo, che si fece in Portogallo della dottrina del P. Maestro Simone, *e degli* Esercizj del nostro S. Padre Ignazio. *Non fu meno fortunato il Processo, che fu fatto in Ispagna sopra i medesimi* Esercizj; *ove pochi anni dopo non mancarono alcune persone gravi, e dotte, che per essere male informate vollero in voce, e con iscritti censurare molte proposizioni di questo celeste Libriccino, denunziandole al Tribunale del S. Offizio.*

Persone gravi, e dotte tra le quali dagli Eruditi ben si sa, che vi furono nulla meno, che il grande, e pio Vescovo delle Canarie Melchior Canoi; l'altro pio, ed esemplare Vescovo Girolamo Battista Lanuza, Ayres Montano, l'altro venerabil Vescovo D. Giovanni de Palafox, e Mendonza, e tanti altri, de' quali si sono formati numerosi Catalogi.

Ciò non ostante, essendosi i Gesuiti posti al di sopra di tutte le suddette doglianza, mediante il Fanatismo da loro sparso; misero subito in opera tutta la loro prepotenza, affinchè per una parte tutte le informazioni, che si ordinò prendersi sopra que' tali *Esercizi*, fossero commesse a Persone Ec-

(a) Nel detto Lib. I. Cap. XXXIV. n. 2.

Digitized by Google

Ecclesiastiche, così atte per le direzioni della Mistica, come scevre della scienza necessaria per conoscere le malizie del Mondo: E per l'altra parte proccurarono, che que' Censori si ristringessero nelle loro informazioni alla sola bontà morale, la quale nessuno metteva in dubbio, che non fosse in detti *Esercizj*: scansando in tal modo di parlare dell'abuso, che così notoriamente si faceva de' medesimi, come si è dimostrato: Abuso, che era appunto il vero oggetto de' clamori universali di tutti gli Uomini grandi, ed istruiti; e finalmente si adoperarono affinchè que' Censori restassero così oppressi da' rispetti umani, e risguardi politici, come si prova da quanto riferisce lo stesso Storico Gesuita *Telles*.

Per ciò, che spetta al Portogallo egli si esprime così:

Prese subito il Cardinale l'affare sopra di sè, affine di certificarsi una volta de' procedimenti, e della dottrina della Compagnia; però come vedeva la grande stima, che faceva di noi il Re suo fratello, e Signore, non ebbe ardire di toccare questa materia senza prima dargliene parte. Nè si acquietò col suo zelo molto Cattolico, finchè ottenne da Sua Altezza, che desse ordine di prendersi informazione sopra gli Esercizj della Compagnia, *e sopra* la dottrina del P. Maestro Simone, e de' suoi Compagni. *S'indusse a ciò fare il prudentissimo Monarca, non per voler egli informarsi di quello, che già sapeva; ma perchè l'Infante si disingannasse in ciò, che ancora non sapeva.*

Fu incaricato di questo Esame il Rettore della Università, che era in quel tempo Fr. Diego de Murca *Girolimino, persona di molta autorità, dottrina, e virtù, ordinandosigli quello, che dovesse fare in questo negozio; ed in particolare gli s'imponeva, che in quanto si facesse questo esame, nè il* P. Maestro Simone *comunicasse co' suoi sudditi, nè questi dovessero*

ricorrere per nulla al detto Padre, al quale il Re mandò subito un avviso (tal era l' amore ch' egli ci portava) in cui gli diceva, che non si formalizzasse di quella diligenza, mentre aveva permesso di farla per buoni rispetti, e sperava dovesse essere per maggior onore di Dio, e per miglior credito della Compagnia, ec.

Ed in ciò, che spetta alla Spagna fecero lo stesso, prevalendosi dell' autorità dell' allora *Duca di Gandia D. Francesco de Borgia*, e del suo gran seguito per fare approvare i detti *Esercizj* dal Cardinal de Burgos D. Fr. Giovanni di Toledo anch' egli Regolare; e ad effetto d' impetrare, oltre tutto questo, per mezzo dello stesso Duca dal S. P. Paolo III. in favore de' medesimi *Esercizj*, la Conferma (*a*) estorta con prepotenza, e con sorpresa simigliante a ciò, che fu da loro praticato in questo Regno, come di sopra abbiamo veduto.

Finalmente viene a comprovarsi subito l' atrocità dell' abuso di questi *Esercizj* in riflettendo, che essendovi *Terziarj*, e *Confrati* in tutti gli altri Ordini Regolari di *S. Francesco*, della *Madonna del Carmine*, de' *Trinitarj*, degli *Agostiniani*, *&c.* nessuno di questi Ordini si mise a negoziare, nè impetrò mai tanti, consimili, e così esorbitanti privilegj, o piuttosto mezzi per conquistare tutto l' Universo: nessuno ebbe contro i proprj *Esercizj spirituali* opposizione per parte delle Università, e delle Persone più distinte in dottrina, ed in virtù; E nessuno fu accusato fin'ora, e convinto, come lo è stata sempre, e lo è la det-

(*a*) *Telles* Cap. XXXIV. num. 8. *Orlandino* nella Storia Gener. lib. VIII. n. 1.

detta *Società*, di servirsi delle sue *Confraternite*, e de' suoi *Esercizj* come di mezzi abusivi per ottenere gli enormissimi fini di rovinare la Chiesa, di demolire le Monarchie, e i Governi supremi fin da' fondamenti, ed inalzare sopra le stragi della Suprema potestà de' Principi Sovrani tante sistematiche sollevazioni de' Popoli a questi soggetti; mettendo con ciò sossopra, per lo spazio di più di ducento anni, la macchina del Mondo. Finalmente le *Congregazioni*, che produssero in Lisbona l' orrendissimo delitto de' 3. Settembre 1748., ed in Madrid l' esecrando tumulto della Domenica delle Palme dell' anno prossimo passato, furono effetti notorj de' così detti *Esercizj*.

Ed in ultima conclusione di tutto il surriferito, per non esitare neppure un sol momento, che questi furono, e sono ancore i determinati oggetti, ed i dannosi, avvelenati frutti delle *Costituzioni* della *Società*: del tirannico dispotismo del suo intraprendente *Generale*: della cieca, e materiale obbedienza, che gli professano i suoi sudditi interiori, ed esterni: delle *Confraternite*, ed *Aggregazioni* dalla *Società* piantate, e propagate in tutto l' Universo; e degli *Esercizj* de' quali si servirono per pretesto de' sedizioli *Conventicoli*, co' quali da' Gesuiti furono sempre commossi i Popoli, come più loro piacque, agitandoli col Fanatismo di cui gli avevano infiammati; non è necessario altro, se non combinare con qualche riflessione i fatti riportati nella *Deduzione*, che serve di base al presente *Ricorso*, col funestissimo aspetto, che ha mostrato, e sta mostrando agli occhj del Mondo tutto lo stato attuale della Curia di Roma: Che si riduce ai seguenti *Punti*.

Primo Punto. La filiale ossequiosa *Lettera*, che V. Maestà indirrizò ai 20. Aprile 1759. al SS. P. Clemente XIII., e la *Deduzione*, o *Pro-Memoria* unitavi, essendo fondate nella formale, e decisi-

va

va Sentenza de' 12. Gennajo dell' anno medeſimo, nella quale da un competente ſupremo Conſiglio, compoſto di tredici Miniſtri ſcelti da tutti i coſpicui Tribunali di queſto Regno fu giudicato (ſopra Prove chiare come la luce del Sole) che la *Compagnia* chiamata *di Gesù* nelle ſue *Conferenze*, e ne' ſuoi *Eſercizj* aveva pervertiti i Rei dell' eſecrando inſulto della funeſta notte de' 3. Settembre 1758. inſegnando loro dottrinalmente, e ſpiritualmente, che era lecito, e meritorio l' attentare, come attentarono, contro la ſagra vita del loro legittimo Re, e Signor naturale: queſta *Lettera*, e *Deduzione* non produſſero nella Curia di Roma ſe non che i ſeguenti *Effetti*.

I. Il cattivo incontro, e le avanie colle quali il *Miniſtero Romano* andò ogni giorno vieppiù uſando diſattenzioni, e provocando il Miniſtro Plenipotenziario di Voſtra Maeſtà; finchè lo obbligarono a patire da queſta Curia, ed a laſciarvi il campo libero agli aggreſſori, ed aſſaſſinj formali del ſuo Auguſto Padrone: non permettendogli il Regio decoro, che vi reſtaſſe oculare teſtimonio delle maggiori, e più ſcandaloſe indecenze, che vedeva andarſi ad ogni iſtante vieppiù accumulando (*a*).

II. L' Iniquità con cui ſi videro per una parte, con tanto ſcandalo del Pubblico, i ſuddetti formali Rei di quell' orrendo delitto, inondare, con libertà non mai più veduta, la Città di Roma con aggregati di calunnie per mezzo delle ſtampe divulgate in Libelli infami contro tutta que-

(*a*) Così viene provato nel *Supplemento a Collecsao dos Breves Pontificios, Leys Regias, e Officios, que ſe paſſarao entre as Cortes de Roma, e Lisbona, &c.* Stampat. nel 1760.

questa Corte di Lisbona, senza che dal *Ministero Romano* vi si dasse riparo, o si impedisse in modo nessuno; nel tempo stesso, che dall' altra parte il detto *Ministero* colla maggior vigilanza, ed impegno procedeva contro le Apologie, che alcuni Privati zelanti pubblicarono per ismascherare le suddetre calunnie; facendo colla più grande animosità diligenti Processi contro gli Autori, e Stampatori di quelle Apologie, carcerandoli, e castigandoli con tanta iniquità, e sevizia, come fu manifesto.

III. Il clandestino, orrettizio, e surrettizio Breve *Apostolicum Pascendi* spedito ai 7. Gennaio 1765., e concepito con uno stile inusitato nelle Lettere Apostoliche; sul di cui Principio il *Ministro Romano* profanò il nome del Santo Padre, che v' inscrisse, per autorizzare con termini insoliti, e con redundanti elogj concepiti in termini generali, vaghi, e perfuntorj lo stesso *Istituto Gesuitico*; che specificatamente, notoriamente, e fisicamente dalla evidenza della sua ispezione si prova contenere un aggregato di stratagemmi carnali, e distruttivi della Chiesa di Dio, delle Monarchie, e Sovranità Temporali, e della pubblica quiete.

Secondo Punto. Similmente in coerenza delle dimostrazioni specifiche, e manifeste alla oculare ispezione di ognuno, che non sia privo del senso della vista, e delle facoltà intellettuali per raziocinare; dalla dotta, e saggia Assemblea del Parlamento di Parigi prodotte al Pubblico nelle Conferenze de' 3. 4. 6. e 8. Luglio 1761. Co' solenni, e decisivi Atti del 6. Agosto di detto anno seguente 1762., e de' 22. Aprile 1764. provando, che il suddetto *Istituto* è tale, e così intollerabilmente pernicioso, come si è di sopra indicato: E che la *Società*, che si governa secondo quell' *Istituto* non è compatibile colla conservazione della Chiesa universale, de' Regni, e Stati So-

Sovrani, e della pubblica tranquillità de' Popoli: E quello, che più significa, la Legge Regia del Novembre 1764. per cui S. M. Cristianissima: *avendo fatto rimettere alla sua presenza un esatto rapporto de' fatti della* Società *de' Gesuiti; usando del diritto, che le compete per ispiegare la sua Regia deliberazione su quel proposito; dopo avere ascoltati i Ministri del suo Consiglio; di sua certa scienza, piena potestà, e Regia autorità dichiarò, stabilì, ed ordinò colla riferita Legge, perpetua, ed irrevocabile, che la Società de' suddetti Gesuiti fosse abolita nel suo Regno, Paesi, Terre, e Signorie, che sono sotto la sua obbedienza, per non mai più esistere in quelle*: Queste decisive Sentenze, e questa Legge Regia non produssero similmente nella Curia di Roma se non che i seguenti *Effetti*.

I. Di scatenarsi in quella Capitale le lingue, e le penne della *Società* contro la Francia per caricarla sacrilegamente delle più atroci calunnie nel modo stesso, che avevano fatto contro il Portogallo.

II. Di fare un'altra profanazione del sagro Nome del medesimo SS. P. Clemente XIII. col metterlo in principio delle Lettere dirette ai Vescovi Diocesani di quel Regno pubblicate colle stampe, le quali furono visibilmente macchinate dal *Generale* suddetto per suscitare tra il Clero, e lo Stato di quella vasta Monarchia sedizioni, e discordie sotto il pretesto dell' apparente Autorità del Vicario di quello stesso Signore, e Redentor Nostro, che venne a portare al Mondo la pace.

III. Di ordinarsi al medesimo oggetto dal *Ministero Romano* (evidentemente d' accordo col suddetto *Generale*) la spedizione del surriferito Breve *Apostolicum pascendi* concepito in que' termini inusitati, il quale produsse il pubblico scandalo, che fece rimanere sbalordita, e che rende-

rà

rà attonita l' Europa tutta ſino alla fine de' Secoli.

Terzo Punto. Le ſedizioni, e tumulti, che ſeguirono in tante differenti parti dell' America Spagnola ove erano Collegi della *Società* de' *Geſuiti*, dopo che dal Re Cattolico fu abolito l' orrettizio, ſurrettizio, e nullo Privilegio eſtorto dalla detta *Società* per non pagare le Decime de' vaſtiſſimi terreni da lei acquiſtati, ed uſurpati ne' Dominj di Spagna: L' orrenda Sollevazione ſeguita in Madrid dopo gli *Eſercizj* della Quadrageſima nella Domenica delle Palme 23. Marzo dello ſcorſo anno 1766.; Gli altri temerarj tumulti ſuſcitati ſu quel modello ſucceſſivamente nelle varie Città, e Terre grandi del continente di detta Monarchia, dove erano *Caſe*, o *Socj* della Compagnia: La *Real Prammatica Sanzione* pubblicata con motivi così urgenti, e notorj ai 2. Aprile del corrente anno, colla quale i *Geſuiti* furono ſnaturalizzati, ed eſpulſi: E la filiale, oſſequioſa Lettera de' 31. Marzo proſſimo paſſato, in cui loſteſſo Monarca ſi ſpiegò con Sua Santità in termini così riſpettoſi, e di tanta energìa, come queſti: *Niun' altra coſa ſa meglio la Santità Voſtra quanto la primiera obbligazione di un Sovrano di vivere vegliando per la conſervazione tranquilla del ſuo Stato, e decoro interiore de' ſuoi Vaſſalli. Per adempiere a queſta, mi ſono veduto nella urgente neceſſità di riſolvere la pronta eſpulſione da' miei Regni, e Dominj di tutti i* Geſuiti, *che in eſſi ritrovanſi ſtabiliti, &c.* Queſti fatti reſi manifeſti al Pubblico (anche ſenza diſcorrervi ſopra, e ſenza ponderare il di più che dalle eſpreſſioni generiche ſuddette del religioſiſſimo Animo del Re Cattolico reſta a comprenderſi) contenendo in sè tanto, e così temerario diſprezzo, e audacia di pubblica notorietà in tutta l' America, ed in tutta la Europa: non fecero nel *Miniſtero della Romana Curia* ſen-

ſenſazione, che produceſſe in lei altri *Effetti* ſe non quelli manifeſtati francamente dal detto *Miniſtero* in faccia alla Chieſa di Dio, ed a tutte le Nazioni Criſtiane, e culto dell' Univerſo: cioè:

I. Produſſero la intempeſtiva, ſtraordinaria Bolla de' 10. Settembre dell' anno ſcorſo 1766., che incomincia *Animarum ſaluti*, nel di cui principio ſi torna a profanare di nuovo il ſagro Nome di Sua Santità, ad oggetto primieramente di mettere in confuſione le perſone innocenti, e credule col preteſto di quel ſagro Nome in modo, da non potere mai reſtar perſuaſe, che foſſero Rei de' delitti poc'anzi commeſſi, e che ſtavano ancora commettendo que' Regolari, i quali in nome del Sepremo Paſtore ſi tornavano a lodare in queſta ſeconda Bolla, dopo l'altra pubblicata nell' anno precedente; e ſi tornava ad arricchirli con un' anticipata rinnovazione di tanti Privilegj, e colle conceſſioni di nuovi indulti così eſorbitanti, e ricercati come ſono i contenuti in detta Bolla *Animarum ſaluti*. Ed in ſecondo luogo col fine di armare i detti Geſuiti contro le medeſime Indie della Spagna (che ſtavano attualmente ſollevando, e facendo ribellare contro il Re Cattolico;) contro il Braſile (donde erano ſtati eſpulſi fin dal 1759.), e contro le altre Regioni dell' Oceano, nelle quali ſono compreſi il Portogallo, e la Francia (donde erano ſtati ſimilmente proſcritti) comunicando loro tutte quelle Indulgenze eſpreſſe nella riferita Bolla; col dichiararle eſtenſibili a tutti i Terziarj dell' uno, e dell' altro ſeſſo, che foſſero aſcritti alle Confraternite erette da' ſudditi del *Generale della Compagnia*, o da' ſuoi Delegati, e Suddelegati; ad effetto, che guadagnaſſero le dette Indulgenze tutte quelle Perſone, che aſſiſteſſero alle Proceſſioni fatte da loro (*Geſuiti*), e vi pregaſſero per la converſione de' Gentili, e degli Eretici;

(cioè

(cioè a dire, che le tali Indulgenze si guadagnassero da tutte quelle Persone, che credessero Eretici tutti coloro, che non seguitassero la voce de' Gesuiti; ed affinchè i Popoli si mettessero con loro a fare de' tumulti, chiamati *Processioni*; nel modo stesso, che fu da' medesimi praticato nella persecuzione fatta al Ven. Servo di Dio *D. Giovanni de Palafox, e Mendonca*:) Dando la facoltà a' detti Regolari di concedere in tutti i Dominj Oltramarini delle Monarchie di Portogallo, e di Spagna Indulgenze plenarie, e remissioni de' peccati a tutte le persone, che si associassero a dette Processioni, ed Orazioni (che è lo stesso che dire *a tutti quelli, che si ribellassero contro i proprj Sovrani, o contro la pubblica quiete*:) e la facoltà di celebrare la Messa, e di potere intervenire a' Divini Uffici nelle Chiese della *Compagnia* in tempo *d'Interdetto*: Di potersi da' *Provinciali* della *Società*, e loro Deputati dispensare negl'impedimenti di matrimonio, eccettuato solamente il primo grado di consanguinità: E di poter concedere le suddette Dispense alla presenza degli Ordinarj, senza precedente giuridico Processo, anche nel caso, che i Conjugi avessero contratto il matrimonio con iscienza di tale impedimento: Di dispensare nel foro interno anche nel primo grado di affinità: Di dare a tutti i Sacerdoti della *Compagnia* la giurisdizione d' Inquisitori in tutti i suddetti Dominj Oltramarini: La facoltà di assolvere da tutte le scomuniche, fino dalle fulminate nella Bolla in *Cœna Domini*: Ed a' Sacerdoti, approvati una sola volta, di poter dire la Messa, ed ascoltare le Confessioni, senza obbligo di domandarne licenza a que' Vescovi, che stessero in distanza di due giornate: E che basti di chiederla a quelli, che dimorassero più vicini, collo scrivere loro una sola lettera: Di alzare Altari portatili, e dirvi la Messa un'ora innanzi l'alba, ed un' ora dopo il mezzo

zo giorno: Di dispensare ne' voti di castità non solenni: Di dispensare nel digiuno, e nella richiesta del debito matrimoniale tutte le volte, che vi sia impedimento per domandarlo: Di concedere licenze per leggere i libri proibiti dall' Indice Romano, e da qualunque altra proibizione: Di promovere agli Ordini sagri i loro Socj un anno prima della età prescritta dal Diritto Canonico; E finalmente di conceder loro il privilegio, che le suddette Indulgenze abbiano a comprendere tutti gli Oriundi, e Naturali di dette Indie Orientali, e Occidentali, dell' Etiopia, di Angola, e di tutte le altre Regioni Oltramarine, ec.

II. Produssero i pubblici, inusitati modi co' quali il *Ministero Romano* continuò a profanare il sagro Nome del medesimo Santissimo Padre dopo, che la *Società* fu proscritta, ed espulsa dalla Spagna: Ora accumulando sopra di lei nuovi elogj in termini generali, incompatibili colle esecrande colpe provate in forma così chiara, e specifica, come si è veduto di sopra, e per conseguenza manifestamente contrarj, ed opposti alla verità notoria, e per tale riconosciuta: Ora ristringendosi, per ricoprire le suddette colpe, a negative similmente generali, senza addurre fatto nessuno in confronto de' fatti costanti, e fisicamente dimostrati, che con manifeste prove li convincono di que' delitti, come si è mostrato di sopra: negative, non solo improbabili di loro natura per essere negative assolute, e vaghe; ed improbabili anche quando non si trovano positivamente convinti da tante prove specifiche, quante sono quelle, che costituiscono colpevole la *Società*; ma negative, che negando fatti così certi, e così indubitati come sono i delitti di detti Regolari, stabiliscono contro i *Gesuiti* rei di quelle colpe una prova esuberante, che furono da loro commesse: secondo i primi principj delle Scuole minori, e secondo

vie-

viene insegnato nelle pubbliche Università ; cioè a dire dalle *Istituzioni Rettoriche* di *Quintiliano* , fino alla Giurisprudenza delle Pandette de' Diritti Civile, e Canonico, e de' Dottori, che hanno scritto sul Punto di simiglianti negative contrarie alla costante verità stabilita colla Prova degli Atti: Ora negando a' *Gesuiti Spagnoli* l'entrata nelle Terre dello Stato Ecclesiastico, per vedere se poteva con ciò sospendere, o impedire la loro espulsione: adducendone per motivo l'avere i *Gesuiti* Portoghesi riempito in modo le Case della *Compagnia*, che non vi era rimasto luogo, nè comodo per li *Gesuiti* Spagnoli ; quando che dalla non meritata, magnanima benignità del Re Cattolico era stato soprabbondantemente provveduto al mantenimento di quegli Espulsi: E quando che dal *Generale* della *Compagnia*, con pubblico scandalo, si stavano reclutando quanti mai più Novizj per lui si poteva, senza riguardo alla loro nascita, o capacità, bastando solo, che fossero giovani di buona presenza, e robusti: Ora opponendosi il suddetto *Ministero Romano* (cosa, che sembra incredibile!) fino con procedimenti di fatto: avendo mandato a rinforzare le Guarnigioni delle Fortezze ne' Porti dello Stato Ecclesiastico, facendole provvedere di polvere, e palle; ed avendo spediti gli ordini ai rispettivi Comandanti di rispingere con ferro, e con fuoco i Capitani delle Navi Spagnole, che intentassero di mettere a terra i *Gesuiti* espulsi: Ora vedendosi finalmente il detto *Generale*, ed i suoi *Socj* passeggiare allegri, e ridenti colla maggiore arroganza per tutta Roma come padroni assoluti, e dominanti di quella Metropoli.

Quarto Punto. Dal complesso, e dalla unione de' mai più visti inauditi Fenomeni riferiti ne' tre Punti antecedenti ; n'è risulta la pubblica voce, e fama, che corre per la Città di Roma, uniforme al giudizio, che ne fanno del loro ritiro le

molte persone illustri in pietà, in dottrina, e prudenza, delle quali abbondò sempre quella Metropoli del Mondo: Vociferandosi, e credendosi, che tra' Prelati della Romana Curia, nel Sagro Collegio, nel Ministero, e nel Gabinetto Pontificio vi siano *Gesuiti* professi; i quali travestiti cogli abiti esteriori delle loro rispettive dignità (secondo l'Istituto, e costume di sopra dimostrato) stanno dando esecuzione (colla cieca, materiale obbedienza, che è di detto Istituto) a tutto quanto viene macchinato, e ordinato dal *Generale* alla testa del *Sinedrio Gesuitico*: Che questa grande, e potente unione di *Gesuiti* travestiti tiene assediata, e bloccata la Cattedra di S. Pietro; ed impedisce assolutamente, che le voci della verità non giungano agli orecchj del Vicario di Cristo: E che questa è la causa, che finora ha prodotti gl'intraprendenti effetti surriferiti; e che sta minacciandone degli altri anche molto più funesti alla Chiesa di Dio, alle Monarchie, ed agli Stati i più pii, ed ortodossi; qualora il Capo *visibile* della Chiesa non venga efficacemente, ed opportunamente soccorso, e liberato dalle perturbazioni, colle quali il *Sinedrio Gesuitico* lo tiene legato, e impenetrabilmente rinchiuso col suddetto assedio, e circonvenzione.

Quinto Punto. Per concludere determinatamente così, basta tornare a riflettere sul fatto innegabile, che il *Sinedrio* della *Società* procurò sempre di avere, come ebbe in effetto nel Sacro Collegio, e nella Prelatura, *Soci* professi, e travestiti con abiti delle loro rispettive dignità, come di sopra fu dimostrato: Che non è cosa nuova, ma costumata in detto *Sinedrio* il dominare la Curia di Roma: il minutarvi le Bolle, e i Brevi, che gli convengono, e mandarli poi ad autorizzare co' formularj delle varie ripartizioni di detta Curia: e finalmente basta riflettere, che senza le suddette

due

due cauſe, non può dall'umano intendimento comprenderſi, come la riferita Curia poteſſe avere il coraggio di ſoſtenere, e di continuare nell'intraprendente ſcandalo, che ſta dando, e che ricevono tutte le Nazioni di Europa, non ſolo Cattoliche Romane, ma anche Proteſtanti.

In vedendo queſti tre Monarchi, Figli divotiſſimi della Chieſa, e della Sede Apoſtolica, trattati pubblicamente in nome del comun Santo Padre Spirituale co' modi ſtraordinarj ſurriferiti: per Roma ſagrificare la prezioſiſſima, ed auguſtiſſima vita di que' Sovrani, di tutti i loro Regj ſucceſſori, e la pubblica tranquillità di tutti i popoli delle loro Monarchie agl'imminenti pericoli, che vengono a tutti minacciati dalla ſuperbia, dalla cupidigia, dalla morale, e dalla ferocia, e crudeltà di pochi Regolari, ſconoſciuti per più di quindici ſecoli nella Chieſa di Dio; della quale i ſuddetti tre glorioſiſſimi Monarchi ſono Colonne fermiſſime, e tali, che ſenza di queſte la medeſima Chieſa non potrebbe ſuſſiſtere, ſe non di quando la Divina Onnipotenza non voleſſe farlo col mezzo di un continuo, e ſucceſſivo miracolo; nel mentre che la Chieſa può molto bene ſuſſiſtere, e ſi ſoſtenne per più di 1500. anni molto più bella, e riſplendente ſenza queſti Oſpiti avventizj, che vi entrarono a guiſa de' Zingari, i quali conſiderano ſempre le terre ove ſono ricevuti, come altrui, non avendo coſtoro altra patria ſe non che i loro vantaggi lecitamente, o illecitamente procurati.

Seſto Punto. Si viene a provare queſto aſſedio, e queſto blocco della Cattedra di S. Pietro, in cui è ritenuto inacceſſibilmente chiuſo il Supremo Paſtore dell'Ovile di Criſto S. N. in modo anche più chiaro, ed evidente coll'altra atrociſſima profanazione, che il Miniſtero Romano ſta facendo del ſagro Nome di Sua Santità per ſoſtenere tenace-

mente, e colla maggiore oſtinazione *il Sinedrio*, ed il Corpo della *Società Geſuitica*.

Si ritrovavano coſtoro notoriamente fiſicamente, e ſpecificamente convinti in faccia all'Univerſo: 1. Di eſſere i più pernicioſi, e più inſigni tra gl' Ipocriti riprovati, e condannati dal Vangelo: per avere abuſato, e ſtare ancora ſacrilegamente abuſando delle apparenze eſteriori di un Iſtituto Religioſo ricoprendo con quelle la ſoſtanza, e la realtà di tanti ſtratagemmi carnali tendenti a diſtruggere la Chieſa, le Monarchie, le Sovranità temporali, e la pubblica quiete dell' Univerſo Mondo (*a*). 2. D'inſegnare colle loro dottrine, e di praticare co' loro inſulti per ſucceſſivo ſiſtema di più di due Secoli; che è lecito, e meritorio il violare i Diritti Divino, Naturale, e delle Genti: Le ſagroſante diſpoſizioni della Legge di Dio, eſpreſſe nel vecchio, e nuovo Teſtamento: Le Regole de' Concilj adunati ne' Secoli più felici della Chieſa, e ne' ſuſſeguenti: Le tradizioni, e le autorità degli Apoſtoli, de' *SS. Padri*, de' Dottori della Chieſa, e degli Scrittori Eccleſiaſtici di prima claſſe; e fin l'ottavo Precetto del *Decalogo*: per indurre i Vaſſalli ad attentare contro i proprj Sovrani: calunniandoli ad effetto di renderli odioſi, negando loro la obbedienza, e ſoggezione dovuta; per ridurre in tal forma l'Uman Genere ad una confuſione, e ad una guerra civile, ed univerſale. 3. D'inſegnare, e praticare egualmente colle loro ſuddette dottrine, ed inſulti: eſſere anche lecito, e meritorio, che da' Vaſſalli vengano privati i riſpettivi Sovrani delle loro prezioſiſſime vite, con altra notoria infrazione

---

(*a*) Come ſi è dimoſtrato nel preſente Ricorſo.

ne ſpeculativa, e pratica, non ſolo de' Diritti, e Concilj ſurriferiti ; ma ancora del IV. e V. *Comandamento* del *Decalogo*; in quanto, che i Sovrani ſono Padri, non ſolo particolari, ma Padri comuni di tutti quelli, che vivono a loro ſoggetti: ed in quanto, che ſono proſſimi tanto incomparabilmente ſuperiori a tutto il rimanente degli Uomini: E tutto queſto viene inſegnato da' Geſuiti, oltre le altre loro dottrine, e pratiche riprovate da ogni Legge Divina, ed umana, che troppo lungo ſarebbe, ed inutile il quì riportarle.

Lo che eſſendo certo, viene a rimaner chiaro, e manifeſto, che il *Sinedrio Geſuitico*, dal quale furono in iſpeculativa, ed in pratica ſempre inſegnate, e ſi continuano ad inſegnare le ſuddette pernicioſe dottrine, facendole profeſſare da' ſuoi Confratelli, e figli ſpirituali; aprendoſi col loro mezzo la via per paſſare agl'intereſſi temporali, e per accreſcere il ſuo potere, e ſaziare la ſua cupidigia, ſi trovava, e ſi trova convinto per pubblico, notorio, dichiarato Eretico niente meno, che dalla teſtuale, e preciſa diſpoſizione del Diritto Canonico (*a*), che dice: *Hæreticus eſt qui alicujus temporalis, commodi maximè gloriæ, principatuſque ſui gratia, falſas, ac novas opiniones vel gignit, vel ſequitur, &c.*

Lo che rimane fuori di ogni controverſia: mentre il ſuddetto *Sinedrio* mai non ordinò alle perſone da lui dirette di commettere quelle atrocità da lui inventate, credendo egli, o inſegnando agli altri, che foſſero peccaminoſe; ma bensì all'oppoſto credendo, ed inſegnando per lo ſpazio di più di due Secoli con ſiſtema inalterabile, che

(*a*) Il *Teſto Canonico* nel Cap. *Hæreticus* XXVIII. Cauſ. XXIV. quæſt. III.

quelle atrocità ſono lecite, e meritorie: ed in queſti termini ſi viene a provare chiaramente, e fuori di dubbio, che il *Sinedrio Geſuitico* è notorio, e formale *Eretico*.

Poichè non oſtante, che coloro i quali operano contro i Divini Precetti, ſapendo di operar male, ſono riputati peccatori per comune ſentenza de' Dottori, e ſecondo la pratica univerſale della Chieſa; al contrario coloro, che credono lecito il traſgredire alcuni articoli di Fede, o alcuni atti proibiti dalla Chieſa, e che così lo inſegnano (come ſono, per eſempio, le calunnie, le ſollevazioni, gli attentati contro il proprio padre naturale, e contro il padre comune, che è il Principe Sovrano: gli omicidj del proſſimo con privata autorità: ed i parricidj de' Sovrani praticati, ed inſegnati dal detto *Sinedrio Geſuitico*.) da neſſuno fu dubitato finora, che coſtoro i quali credono leciti i ſuddetti delitti, e che per tali gl' inſegnano, ed avanzano come dogmi, non ſiano Eretici formali, e dichiarati; e che come tali debbano eſſere puniti.

Queſta è la vera, eſpreſſa dottrina de' SS. Padri (*a*): queſta è la fraſe comune de' Concilj; ſecondo i quali non conſiſte la Ereſia ne' fatti condannati; ma bensì nell' affermare, che quei fatti ſono leciti, o che non ſono peccaminoſi, quando in realtà ſono così riprovati, come lo ſono i ſurriferiti: Fraſe che (in coerenza degli antecedenti Concilj) usò ultimamente il *Concilio di Trento*: il quale dopo aver definito la riprovazione de' Fatti da lui condannati, non fulminò ne' Canoni le Cenſure contro coloro, che operaſſero co' fatti ſteſſi

(*a*) Tra' quali può vederſi S. Agoſtino contra *Manichaos* citato da S. Tommaſo 2. 2. qu. 11. art. 2.

Digitized by Google

ſteſſi riprovati; ma bensì *contro coloro , che diceſſero , o affermaſſero , che que' fatti ſono leciti* , quando in realtà ſono turpi , e condannati. E queſto è il coſtume oſſervato ne' Tribunali Eccleſiaſtici come viene atteſtato , ed inſegnato *ex profeſſo* da *Fr. Alfonſo de Caſtro* nel ſuo Trattato *de Hæreſibus*. (*a*)

Settimo Punto. La medeſima cieca, materiale obbedienza del Miniſtero Romano verſo il *Generale* , e *Sinedrio Geſuitico* , e lo ſteſſo aſſedio , e blocco , che tengono chiuſo inacceſſibilmente il Supremo Paſtore dell'Ovile di Criſto , ſi dimoſtrano ancora con più evidenza , qualora ſi rifletta colla ſeria attenzione , che il caſo richiede , non eſſere in conto neſſuno veriſimile , nè poterſi ragionevolmente giudicare : Che il *Miniſtero Pontificio* , ſe non ſi ritrovaſſe per una parte così fortemente legato con quella terribile ſoggezione ; e ſe non ſi credeſſe dall'altra parte ſicuro con quell'aſſedio , e circonvenzione; ſi azzardaſſe a commettere aſſurdi così grandi come ſono quelli ne' quali ſi è precipitato in faccia all'Univerſo , per ſoſtenere , e difendere l'enormiſſime indegnità , e gli atroci delitti del *Generale* , e del *Sinedrio Geſuitico*: incorrendo con queſta ſua condotta nelle ſeveriſſime Cenſure ad eſſo ben note , che ſono ſtabilite dal Diritto Canonico contro i Difenſori de' ſuddetti errori.

Il Teſto nel Cap. *Hæreticus* XXVIII. Cauſa XIV. Queſtione III. dopo aver definito , che Eretici ſono coloro , i quali per proprio intereſſe inventano , e ſeguono opinioni nuove , e falſe , nel modo ſurriferito , (appunto come da ducento anni in

(*a*) Lib. I. Cap. II. fol. 3. della Edizione fatta in Salamanca nel 1547.

quà ſtanno praticando i Geſuiti) conclude colle ſeguenti parole:

Colui, che dà fede a ſimiglianti Uomini è illuſo da qualche immaginazione di verità, e di pietà (a).

E nell'altro Teſto al Cap. *Qui aliorum* XXXIII. di detta Cauſa, e Queſtione fu ſtabilito dal Sommo Pontefice Urbano II. ivi:

Colui, che difende l'errore altrui, è più colpevole di quegli ſteſſi, che errano; perchè non ſolo erra; ma di più mette oſtacoli agli altri per ſoſtenere l'errore, e viene a confermarlo. Dal che ne ſegue, che per eſſere coſtui Maeſtro, o Difenſore dell'errore, non ſolo deve eſſere tenuto per Eretico, ma ancora per Ereſiarca. (b)

E tutto ciò non poteva ignorarſi dal Miniſtero Romano.

Ottavo Punto. Queſto è pertanto il triſtiſſimo aſpetto, che la Corte di Roma ſta moſtrando agli occhi del Mondo; e queſto è il Caſo, che manifeſta dimoſtrativamente la Criſi de' mali eſtremi, che rendono diſpenſabilmente neceſſarj quegli eſtremi rimedj, co' quali dalla pietà, e dal zelo de' Prelati della Chieſa i più eſemplari, i più illuminati, e più coſtanti; e dal potente braccio de' Principi Sovrani i più Religioſi fu ſoſtenuta la Navicella di S. Pietro, e le fu dato ajuto perchè non giungeſſe a naufragare nelle grandi tempeſte, conſimili alla preſente. Tempeſte delle quali riferirò gli Eſempj ſeguenti.

I. Al-

(a) *Ille autem, qui hujuſmodi hominibus credit, homo eſt imaginatione quadam veritatis, ac pietatis illuſus.*

(b) *Qui aliorum defendit errorem, multo amplius damnabilior eſt illis, qui errant: Quia non ſolum errat, ſed etiam aliis offendicula erroris praparat, & confirmat. Unde quia Magiſter erroris eſt, non tantum Hereticus, ſed etiam Hareſiarcha diſcendus eſt.*

Digitized by Google

1. Allorchè il *Concilio Generale di Nicea* condannò la Ereſia di *Ario*, radunatiſi i di lui Seguaci, e Fautori in diverſi Concilj dell' Oriente, ed Occidente, compoſero le tre note *Formule* (la ſeconda delle quali fu diſteſa da *Potamio Veſcovo di Lisbona*) che occultavano in sè la nuova Ereſia de' *Semi-Ariani* maſcherata con termini equivoci, e doloſi. In queſta forma i ſuddetti Seguaci guadagnarono di tal ſorte i Miniſtri di *Papa Liberio*, che lo perſuaſero a ſottoſcrivere una delle dette Formule, ed a condannare S. Atanaſio come Eretico; ed a comunicare con tutti gli Ariani come ſe foſſero gente pia, ed ortodoſſa.

Ritornato di poi a Roma il Santo Pontefice, giunſe a conoſcere, ed a ritrattare l'errore in cui ſi ritrovava. Fu convocato dall' *Imperator Coſtanzo* il *Concilio generale di Rimini*: Ivi furono condannate da più di 400. Veſcovi le Ereſie degli *Ariani*, e *Semi-Ariani*, ed inſieme i Veſcovi *Valente*, ed *Urſazio*, ed altri della detta Setta riprovata dal Concilio. Ritornarono però queſti Veſcovi Ariani, ed i loro temerarj, e doloſi ſeguaci a combattere la Religione con tante macchine, ſtratagemmi (ſimili a quelli, che ſi veggono in oggi praticare nella Corte di Roma) che non ſolo riuſcì loro di conſeguire l'aſſoluzione dalle cenſure per le loro perſone, e l'approvazione, e conferma della loro dottrina; ma ſino di eſſere riputati comunemente per ortodoſſi.

Perlochè la Chieſa di Dio dovette ſoffrire una perſecuzione più periglioſa di quelle, che le furono fatte da' Gentili (*a*). Mentre quaſi tutti i Pa-

(*a*) Riporta queſti fatti con grande eloquenza l'Abate di *Fleury* nella ſua Storia Eccleſiaſtica Lib. XIV. §. 24. ſull'autorità degli Scrittori degni di tutta la fede.

Padri, che innanzi avevano sostenuta l' antica dottrina, e difesa la vera causa della Chiesa, rimasero illusi: quasi tutti i Vescovi del Mondo, alcuni prima, altri dopo, o per timore, o per interesse s' indussero a cedere: Molti sottoscrissero (la nuova Formula) senza rimanere persuasi dell' errore: la vergogna di confessarlo ritenne alcuni dal farne l' abjura: Pochi rimasero esenti da quel pernicioſissimo contagio: qualcuno, che fu di questo numero, lo fu o per il suo grande valore, o per essersi ricoperto colla sua picciolezza, ed oscurità: Giunse ad essere una condizione necessaria per essere promosso all' Episcopato, o per mantenervisi (come in questi ultimi tempi era necessario l' essere Terziario de' *Gesuiti*) il seguitare la dottrina della *Formula Ariana*: E questa fu in quel Pontificato di *Papa Liberio* la procellosa tempesta della Chiesa, descritta da S. Girolamo in termini i più significanti, ed espressivi (*b*).

Fi-

(*b*) *S. Girolamo* nel Dialogo *contra Luciferianos* Tomo II. della edizione di *Domenico Vallarsi* stampata in Verona: così scrive:

Ingemuit totus Orbis, & Arianum se esse miratus est. (*Neque enim ex animo Arianus erat, sed eo quo nolebat, modo intellectus, Arianum se publicari, & audire se obstupuit*: dice il Vallarsio in questo passo di S. Girolamo) *Perclitabatur Navicula Apostolorum: urgebant venti: fluctibus latera tundebantur: Nihil jam supererat spei: Dominus excitatur: imperat tempestati: Bestia moritur: tranquillitas rediit: Concurrebant Episcopi, qui Ariminensibus dolis irriti, sine conscientia haretici ferebantur, contestantes Corpus Domini, & quidquid in Ecclesia Sanctum est, se nihil mali in sua fide suspicatos. Putavimus, ajebant, sensum congruere cum verbis; nec in Ecclesia Dei, ubi simplicitas, ubi pura confessio est, aliud*

Finalmente durò questo flagello fin'a tanto, che l' Imperatore *Teodosio il Grande* uscì fuori in campo col suo religioso braccio a sostenere la purità della Fede: convocando il primo Concilio Costantinopolitano, dal quale fu ordinata la inviolabile osservanza della Formula del Concilio Niceno; e facendo eseguire la di lui decisione mediante i tre Editti generali promulgati contro gli *Ariani* (*a*). Durò non ostante fin a quel punto il riferito flagello *Ariano* nel modo stesso, che ha durato, e durerà il presente flagello *Gesuitico* fin' a tanto, che su quell' esempio, non venga sradicato dal Mondo col potente braccio de' Nostri *Teodosj*, i quali nel presente secolo con esemplarità molto più grande esercitano il loro zelo per li vantaggj delle loro Monarchie, e della medesima Chiesa Universale.

II. Similmente negli altri Concilj Cartaginense, e Milevitano, ne' quali intervennero Aurelio, Alipio, Agostino, ed altri Vescovi de' più dotti, e santi della Chiesa, che condannarono i due Eresiarchi *Pelagio*, e *Celestio*: vedendo questi, che non erano loro valuti nè i maneggj, nè le protezioni, che

---

aliud in corde clausum esse, aliud in labiis proferri timuimus. Decepit Nos bona de malis existimatio. Non sumus arbitrati Sacerdotes Christi.... paratos, & subscriptionem pristinam, & omnes Arianorum blasphemias condemnare.

E può leggersi riferito distesamente nella *Storia dell' Arianismo* scritta da *Cristoforo Sandio* stampata in Colonia nel 1676. Lib. II. pag. 160. §. *Hoc enim*.

(*a*) Questi Tre *Editti generali*, che furono pubblicati nel 380., e 381., si trovano inseriti nel *Codice Teodosiano*; cioè; nella Legge *Cunctus* II. sub Tit. I. *de Fide Catholica*, nell' altra Legge *Episcopis* III. di detto Tit. E nella Legge *Nullus* VI. inserita nel Tit. V. *de Haereticis*.

che ſi procacciarono per impedire la condanna contro di loro pronunciata in Roma da Innocenzo I. P. M. Appena che morì queſto Santo Papa; il ſuddetto *Ereſiarca Celeſtio* ſi miſe a fare nella Curia di Roma identicamente lo ſteſſo, che il *Generale de' Geſuiti* ha fatto dopo la morte del Santiſſimo Padre Benedetto XIV. d' immortal memoria (*a*).

Cioè a dire: circonvenne *Celeſtio* il Pontefice *Zoſimo* col favore, co'maneggj, e colle macchinazioni de' ſuoi amici, e ſeguaci in tal forma, che avendogli preſentato un libriccino, in cui ſi contenevano gli Errori Pelagiani ricoperti con parole equivoche; gli rieſcì non ſolo di ottenerne l'approvazione dalla Romana Curia; ma conſeguì di più, (come ſuccede preſentemente) che lo ſteſſo Papa *Zoſimo* ſcriveſſe ad *Aurelio di Cartagine*, ed agli altri Veſcovi d' Africa una riſentita Lettera, nella quale, non ſolo fece una eſuberante Apologia de' due *Ereſiarchi Pelagio*, e *Celeſtio*, e della loro dottrina; ma condannò nel tempo ſteſſo formalmente, e con acre invettiva i due Veſcovi *Heros*, e *Lazaro* colle eſpreſſioni ſeguenti.

Dopo avere caratterizzato *Celeſtio* per un Uomo incanutito nel ſervizio di Dio (*b*); paſſando a parlare del ſuo libro: così ſcrive il ſuddetto Papa *Zoſimo*: *Nel leggere queſto libro, quale non fu il piacere provato da' Santi Uomini, che ſtavano preſenti? Da quale ammirazione non fu ſorpreſo ciaſcheduno*

(*a*) La Storia di queſta Controverſia viene eccellentemente deſcritta dal *Fleury* nella ſua *Storia Eccl.* Lib. XXXIII. dal §. 44. al 50. E dal *Racine* nella ſua Storia Tom. II. Art. IV. §§. 6. 7. ove ſi legge una grande alluſione allo ſtato preſente della Curia di Roma.

(*b*) *Longa erga Deum ſervitute nitentem.*

duno di loro? appena poterono contenersi da' sospiri, e dalle lagrime in vedendo, che Uomini di fede così pura (parla di Celestio, e di Pelagio) *potessero giungere ad essere infamati* (*a*).

Indi prosegue lo stesso Papa *Zosimo*:

Che furono accusati da quegli Uomini perturbatori della Chiesa, calunniatori della innocenza, accusatori diabolici, difensori di sentenze tiranniche, omicidi degl' innocenti (*b*).

Ed aggiunge:

Che la Sede Apostolica colla sua autorità aveva deposti, e scomunicati i surriferiti pretesi falsi accusatori (*c*); *nel mentre che all' opposto i detti* Pelagio, e Celestio, *benchè incolpati da falsi Giudici, mai non erano stati separati dal grembo della Chiesa, e dalla Cattolica verità* (*d*).

Non ostante però tutto il surriferito, non vi fu nessuno, che considerasse i due Vescovi *Lazaro*, e *Heros* per degradati: nessuno li reputò per iscomunicati; anzi all' opposto la Chiesa tutta continuò a sostenere la condanna di *Pelagio*, e *Celestio* fat-

---

(*a*) *Quod sanctorum virorum, qui aderant gaudium fuit? Quæ admiratio singulorum? Vix fletu quidam se, & lacrimis temperabant, tales & tam absolutæ fidei infamari potuisse.*

(*b*) *Turbines Ecclesiæ.... innocentiam criminandi.... Diabolicus accusator.... tyrannici judicii defensor.... Sanguine innocentis respersum.*

(*c*) *Specialis illos Apostolicæ Sedis auctoritas omni Communione submoverit.*

(*d*) *Eos, quos falsi judices criminabantur, agnoscere a nostro corpore, & Catholica veritate nunquam fuisse avulsos.*

Sono queste tutte parole formali del S. P. *Zosimo* espresse nella Lettera da lui scritta ad Aurelio, ed agli altri Vescovi d' Africa: Che è la Terza in Ordine tra quelle della Edizione del *P. Coustant* Benedettino.

Digitized by Google

fatta ne' *Concilj di Africa* di modo, che non solo *Orosio*, e *Sulpizio Severo*, ma fino *S. Agostino*, e *Prospero* diedero a' suddetti *Heros* e *Lazaro* il trattamento di *Uomini santi*, e sono riputati per ortodossi da tutti gli Scrittori più rinomati.

Finalmente essendo quel Santo Pontefice giunto a conoscere l'inganno, che gli era stato fatto (siccome dee sperarsi, che succeda in oggi) condannò i due Eretici *Pelagio*, e *Celestio*, e le loro Eresie: Dichiarando la condanna fattane dal suo immediato antecessore Innocenzo I. Avendo la Divina Provvidenza disposte in tal forma le cose, affinchè dalla difesa di errori tali, e così pernicioſi non ne seguisse l'assurdo riportato da S. Agostino ne' termini seguenti (*a*):

Se (*il Papa Zosimo*) *non avesse fatta questa condanna, molti che non comprendessero bene quanto era seguito, averebbero creduto, che era stato approvato dalla Sede Apostolica il veleno contro la Fede contenuto in quel Libro; vedendo principalmente, che la Sede Apostolica diceva, che il tal* Libro *era* Cattolico . . . . *ma* (*lo che non succeda mai!*) *se allora la Curia Romana avesse giudicato* Celestio, o Pelagio *in modo, che i loro Dogmi, condannati insieme colle loro persone da Innocenzo, venissero ad essere ap-*

pro-

(*a*) Nel Tomo X. della Edizione de' Maurini Lib. II. contro le due Lettere cap. 3. ivi:

Ne si id non feciſſet, multi parum intelligentes magis in libello ejus illa Fidei venena a Sede Apostolica crederent approbata, propterea quod ab illa dictum erat, eum libellum esse Catholicum . . . sed si, quod absit, ita tunc fuisset de Celestio, *vel* Pelagio *in Romana Ecclesia judicatum, ut illa eorum dogmata, quæ in ipsis Papa Innocentius damnaverat, approbanda, & tenenda pronuntiarentur, ex hoc potius esset prævaricationis nota Romanis Clericis inurenda.*

Digitized by Google

rovati, e adottati (dal ſuo Succeſſore:) quello, che ſeguirebbe da ciò, era una marca indelebile di prevaricazione impreſſa in fronte al Clero di Roma.

Conſeguenza, che viene ſtabilita non ſolo ſopra la grande riſpettabile autorità di queſto Santo, ed illuminato Dottore; ma che innoltre è ſoſtenuta dalla inſuperabile, ed inconteſtabile forza della Ragione ſulla quale è fondata: Poichè è principio indubitato, e certo, che il Papa, Capo della Chieſa, o la Chieſa medeſima, non può definire, che ſia vizioſo l'Atto, che è oneſto; ed all'oppoſto, che ſia oneſto l'Atto, che è turpe; e per conſeguenza non può approvare con Reſcritto, o con Legge una coſa, che ſia contraria alla Ragione, o al Vangelo; mentre queſto ſarebbe un propinare veleno a' proprj figlj: un contaminare colla peſte i Fedeli; ed un opporſi alla Fede, la quale approva tutte le virtù, e condanna tutti i vizj (*a*): Queſta eſſendo la natura della piena Poteſtà Apoſtolica: cioè di potere tutto *in ædificationem*, e non potere coſa neſſuna *in deſtructionem* (*b*).

Eſem-

(*a*) Sono preciſi termini uſati dal dottiſſimo, ed eſemplariſſimo Melchior Cano Veſcovo del'Canarie nel Lib. V. cap. 5. del ſuo libro *de Locis Theologicis* ſtampato nel 1746. p. 169. col. 1. ivi: *Deinde Eccleſia non poteſt definire quippiam eſſe vitium, quod honeſtum eſt, aut contra honeſtum eſſe, quod eſt turpe: Ergo nec ſua edita Lege probare quidquam, quod Evangelio, Rationive inimicum ſit. Si enim Eccleſia expreſſe, vel judicio, vel Lege lata, turpia probaret, aut reprobaret honeſta; hic jam nimirum error, non ſolum Fidelibus peſtem, ac perniciem afferret, ſed Fidei etiam quodammodo adverſaretur, qua omnem virtutem probat, univerſa vitia condemnat.*

(*b*) *Nam etſi amplius aliquid gloriatus fuero de Poteſtate Noſtra, quam dedit Nobis Dominus in ædificationem, & non in deſtructionem veſtram.* S. Paul. Corinth. II. cap. 10. v. 8.

Esempio, e Censura, che comprendono manifestamente il Caso in termini delle due Bolle *Apostolicum pascendi*, *Animarum saluti*, e di tutti gli altri Brevi scritti in lode de' *Gesuiti*, e pubblicati dalla Curia di Roma per farne elogj contro la notoria, fisica certezza dell' enormissime colpe, colle quali consta ad evidenza, che la *Società Gesuitica* ha rovinato la Chiesa, le Monarchie, le Sovranità Temporali, e la pubblica pace dell' Universo, non essendovi mezzo nessuno per credere il contrario dopo, che tutto questo si vede cogli occhj, e si tocca colle mani.

III. Essendo succeduto a Clemente V. il Pontefice Giovanni XXII., ed essendo stato questi così mal consigliato, che giunse a spargere dottrinalmente contro le Decisioni della Chiesa: *Che la gloria de' beati sarebbe imperfetta; e le pene de' dannati rimarrebbero incomplete fino al giorno del Giudizio universale*: Ed avendo questa nuova dottrina prodotto nella Cristianità una generale perturbazione: Uscirono subito in campo in difesa, e protezione della Chiesa, e delle di lei verità, e ad effetto di restituirle la santa, desiata pace, per una parte l' Imperatore Lodovico il Bavaro, e dall' altra Filippo di Valois Re di Francia, facendo intimare al detto Sommo Pontefice, in un caso così urgente di soccorrere la Chiesa, ne' termini più forti, e significanti, che vennero loro suggeriti dallo zelo, e fervore, con cui erano tenuti a proteggere la detta Chiesa; che desse pronto riparo a quel pernicioso errore, ad effetto di restituirle la pace, come seguì colla estirpazione di quell' errore nella forma pubblicamente riportata dagli Scrittori i più riputati, e di maggiore autorità. (*a*)

Esem-

(*a*) Tra' quali possono leggersi il *Fleury Histoire Ecclesiastique* Tom. XIX. lib. 94. §. 21. e dal §. 32. al 35.

Gio-

Esempio, che similmente viene a concludere nel Caso presente: Poichè in questo concorre nel modo stesso l'altra urgente necessità della Protezione de' Monarchi, e Principi Secolari per liberare la Chiesa di Dio dalla scandalosa turpitudine, con cui serve di asilo a' calunniatori, a' sedizioſi, agli omicidi, ed agli assassini; e di coperta alle abbominevoli rilassatezze di una Morale corrotta, e così facinorosa, che non solo riempie di perturbazioni, e di spavento la Chiesa medesima, ma co' suoi orrori mette sossopra tutto l'Uman Genere; non potendo esservi Monarchia, nè Stato, nè Repubblica, in cui i Sovrani, ed i Vassalli possano avere sicurezza fin'a tanto, che non sia intieramente debellato, ed estinto questo orrendo Mostro fornito di molte più teste, e di molte più braccia di quello, che la immaginazione ha potuto fingere nelle antiche Favole per servire di ornamento alla Poesia.

IV. Finalmente gli orrendissimi scandali, che non solo la Curia di Roma, ma lo stesso Pontefice Giovanni XXIII. diedero a tutta la Cristianità, e che vengono riportati, e provati nelle Sessioni X. XI., e XII. del Concilio Generale di Costanza (a); avrebbero egualmente cagionato la rovina della Chiesa di Dio; somministrando forze insuperabili per distruggerla a' due Antipapi *Pietro de Luna*, e *Angelo Corario*, ed agli Eresiarchi *Giovanni Huss*,

Giovanni Villani nella *sua Storia* Lib. X. cap. 229. Il *Raynaldo ad ann.* 1331. n. 43. e *ad ann.* 1334. num. 28. Il *Baluzio Vit. Papar. Avenione*. Lib. I. p. 778. e Lib. pag. 176. e 792. E lo stesso *Baluzio* Tom. II. p. 512. e 522.

(a) *Labbe* nella sua Collezione de' Concilj Tomo XVI. pag. 134., e seg: pag. 176. e seg. e pag. 209. e seg.

Girolamo da Praga, ed agli altri Settarj, che in quel tempo uscirono fuori ad alterare la pace della Chiesa, e la pubblica tranquillità di tutto l'Orbe Cristiano; E non vi si sarebbe potuto dare il necessario rimedio, se il forte braccio dell'Imperatore Sigismondo, e de' Re di Francia, e d'Inghilterra non avessero somministrate a quel Concilio le forze, colle quali si diede fine a tutti i surriferiti scandali, che resero necessario il soccorso di que' Monarchi; con cui, rasserenato il lugubre aspetto di quella procelloſa tempesta, mediante la elezione seguita del S. Pontefice Marino V., fu salvata, e ricondotta in sicuro Porto la Navicella di S. Pietro.

Questo stesso dobbiamo sperare, che abbia a succedere adesso dopo, che alla illuminata mente, ed alle paterne viscere del Vicario di Cristo, sarà levato lo stretto assedio, e la impenetrabile circonvenzione, con cui hanno reso (come lo è anche al presente) il comun Padre Spirituale così notoriamente, non solo inaccessibile alle rappresentanze di tanti suoi più distinti, e devoti Figli; ma ancora insensibile alle strettissime urgenze delle tante, e così indispensabili necessità della Chiesa Universale, delle Monarchie, e Sovranità Temporali, e di tutto l'Ovile raccomandato alla cura, ed alla vigilanza del medesimo Supremo, e Sagro Pastore.

E siccome i rimedj a mali così estremi, come sono i surriferiti, sono molto superiori a tutta quella gran parte di Regio Supremo Potere, che la Maestà Vostra ha depositato, tanto nel Tribunale della Corona *da Caza da Supplicaçaõ*, come nel Tribunale Supremo di Palazzo, dove il Ricorrente, in adempimento del suo Uffizio, promove nella forma ordinaria, allorchè i rimedj non abbisognano (come in oggi succede) di essere applicati colle più ample Provvidenze immediatamente ema-

emanate dall' alto del Regio Trono, e Gabinetto della Maestà Vostra:

SUpplica per tanto il Ricorrente Proccuratore della Corona, la Maestà Vostra (in adempiendo, per quanto egli può, all'onorifico, indispensabile obbligo del suo Uffizio,) che voglia usare in questa urgentissima congiuntura, a benefizio comune della Chiesa di Dio, della sua Real Corona, e della pubblica quiete de' suoi Regni, e Vassalli; di que' mezzi più efficaci, e de' modi più opportuni, che verranno alla Maestà Vostra suggeriti dalla sua esemplarissima religione, dalla sua incomparabile sapienza, e dal paterno amore con cui V. M. incessantemente, e con tanta cura invigila sulla protezione della purità della Fede, e della Religione: sulla pace interna, ed esterna della sua Monarchia: sulla pubblica tranquillità de' suoi Vassalli; e su tutto quello, che può perturbare o la dovuta, santa obbedienza verso le Leggi di Vostra Maestà, o la religiosa, fraterna, e costante armonia, che costituisce uno de' due Poli della Unione Cristiana, ed il principale, tra gl' interessi temporali, nella Civile Società dell' Uman Genere.

E L' A. P. G.

Il Proccuratore della Corona
Giuseppe de Seabra da Silva.

LEGGE
DI
S. MAESTA' FEDELISSIMA

Per cui si proibisce l'introdurre, ritenere, e far uso delle Patenti di Aggregazione alle Confraternite de' GESUITI; e le Professioni, ed Associazioni co' medesimi. Si proibisce di ritenere, e di far uso della Bolla Animarum saluti *dichiarata orrettizia, surrettizia, nulla, ec. E si ordina, che escano fuori de' Regni, e Dominj del Portogallo tutti quegli Individui della* Compagnia di GESU', *che vi si trovassero ancora tollerati in virtù della Legge de' 3. Settembre 1759. e de' Regj Ordini a quella posteriori.*

DON GIUSEPPE per Grazia di DIO Re di Portogallo, e degli Algarvi di quà, e di là del mare, in Africa Signore della Guinea, e della Conquista, Navigazione, e Commercio di Etiopia, Arabia, Persia, e della India ec. Fo sapere a tutti quelli, che vedranno questa Legge, che mediante un Ricorso del Proccuratore di mia Corona è stato a Me rappre-

presentato (tra varie altre importanti materie) non solo l'abuso, con cui la *Compagnia* detta *di Gesù* da più di due secoli in quà si è servita per li suoi mondani, pernizioſi fini del gran numero di *Confraternite*, colle quali clandestinamente, ed in modo impercettibile tentò di rendere tutta la Cristianità soggetta al suo Generale, e di ridurla alla cieca, materiale obbedienza verso gli ordini da quello emanati; ma ancora l'altro abuso tendente al fine medesimo, con cui il detto Generale (con nullità per sè stessa notoria) estorse, e fece spedire sotto il nome rispettabile del S. Padre Clemente XIII. che in oggi presiede alla Chiesa di Dio, una orettizia, e surrettizia Bolla colla data de' 10. Settembre 1766. la quale incomincia *Animarum saluti*, in cui vengono intempestivamente accumulati alla detta *Compagnia* molti, e molto straordinarj, e ricercati privilegj, con evidenza offensivi de' Diritti del Terzo, tali, come sono i Diritti della mia Real Corona, delle Inquisizioni, de' Vescovi Diocesani, e del Tribunale della Bolla della Crociata di tutti i miei Regni, e Dominj con lesioni enormissime di detta mia Corona, e della pubblica tranquillità de' miei Regni, e Vassalli, senza che per simiglianti concessioni precedesse Mio consenso di sorte alcuna; o che questo fosse stato richiesto per introdurre detta Bolla ne' miei Regni, e Dominj a' quali era diretta, nè si fosse aspettato il mio Regio Beneplacito, come era necessario a tenore delle Leggi, e Costumanza lodevolmente stabilita in detti Regni. Ed avendo consultato, ed inteſi sopra così importanti materie, non solo molti Teologi, Canonisti, e Giurisconsulti del mio Consiglio, e Tribunale supremo di Palazzo ornati di molte virtù, e letteratura, e molto zelanti del servizio di Dio, e Mio; ma ancora i Membri del Mio Consiglio di Stato, e di Gabinetto, col parere de' quali mi sono con-

formato, ed ho risoluto: Mia volontà è di stabilire, ed ordinare rispetto alle cose suddette; come stabilisco, ed ordino col presente Editto generale, e Diploma di Legge perpetua di Mio *motu proprio*, certa scienza, Regio, pieno, e supremo potere, quanto segue:

Nessun mio Vassallo, o sia Prete, o Regolare, o Secolare; di qualunque dignità, grado, condizione, o sesso, potrà chiedere, o ricevere Patente di Confraternita, o di Aggregazione, o Comunicazione di Privilegj del *Generale della Compagnia* detta *di Gesù*, nè di qualsisia suo Delegato, o Suddelegato: E questo sotto tutte le pene stabilite contro i Rei di delitto di lesa Maestà; e con dichiarazione, che debbano valere contro i trasgressori di questa proibizione le prove dal Diritto privilegiate in vista della pubblica necessità di estirpare delitti così abbominevoli.

Item: Ordino, che tutte le persone, che si trovassero avere le suddette Patenti, e che le avessero ricevute prima di questa Mia Real proibizione, (verisimilmente colla credenza, che in quelle non si trattava se non se di cose spirituali; quando che all'incontro sono da coloro, che sogliono spedirle, dirette ad altri oggetti mondani, e molto pernicioſi) siano obbligate a consegnare le dette Patenti: Cioè: Gli abitanti della Città di Lisbona, e suo Distretto al Tribunale della Inconfidenza nal perentorio termine di dieci giorni successivi, continui, e da contarsi dal giorno, che questa Legge sarà pubblicata: Gli abitanti delle Comarche di questi Regni, e delle Isole *dos Acores*, e *Madeira* a' respettivi Presidenti, Provveditori, e Uditori nel termine stesso di sopra prescritto; e gli abitanti delle Capitanie dell' Africa Occidentale, ed Orientale, dell' America, e dell'Asia a' rispettivi Uditori, e Ministri locali ne' termini competenti, che verranno loro prescritti ne' Bandi,

di, che per mio ordine faranno affiggere, e pubblicare a questo fine: E tutto ciò ad effetto, che siano suaito da que' Ministri, a' quali saranno presentate, rimesse al suddetto Tribunale della Inconfidenza, perchè vi restino conservate nella forma, che quì sotto verrà dichiarata.

Item: Ordino: Che tutti, e ciascheduno de' Naturali, o Abitatori de' miei Regni, e Dominj di qualunque stato, sesso, o condizione, i quali (colla buona fede, che non vi si trattasse se non che di spiritualità) si ritrovassero, o incorporati nella detta *Compagnia* detta *di Gesù*, o Professi in quella, o associati in qualche *Confraternita*, che fosse stata stabilita sotto la direzione di detta *Compagnia*, siano similmente obbligati, sotto le stesse pene, e forma di processo, a manifestarsi a' suddetti Giudici, o Magistrati nel rispettivo termine di sopra fissato; dopo del quale saranno irremissibilmente contro di loro eseguite le dette pene, siccome con questa Mia Legge determino, che lo siano sommariamente.

Item: Ordino: Che que' Gesuiti *esterni*, o che si troveranno incorporati solamente nella *Compagnia di Gesù* con Patenti di Associazione, o con Professioni segrete nel modo suddetto, i quali così di buona fede lo manifesteranno nel termine surriferito, non debbano essere perciò molestati, qualora non abbiano altra colpa; anzichè i loro nomi debbano conservarsi in un eterno silenzio, affinchè in tempo nessuno non abbia ad essere loro d' infamia, o d' impedimento l'aver fatte dette Professioni, o ricevute le tali Patenti; le quali colla stessa segretezza di Giustizia saranno consegnate al Tribunale della Inconfidenza per esservi costodite colla maggiore cautela.

Item: Ed essendosi dalla esperienza manifestato con gran numero di fatti successivi, che non vi fu mai nè benignità, nè beneficio nessuno bastevole a

vincere l'ingratitudine, e la ribalderia del Comune de' Membri della *Società de' Gesuiti*, nella mente de' quali giunse a radicarsi quella indomabile ostinazione, che costituisce il ben noto carattere di detta *Società*: spiegando Io, ed ampliando la Mia Legge de' 3. Settembre 1759: Dichiaro tutti i Membri pubblici, e segreti della surriferita *Compagnia* detta *di Gesù* per inseparabili dal loro pernicioso Capo, e per incorriggibili, e per inimici comuni di tutta la Potestà Temporale: di ogni suprema legittima Autorità emanata immediatamente da DIO Onnipotente: della tranquillità, e vita de' Sovrani; e della pubblica quiete de' Regni, e degli Stati: E ordino, che tutti, e ciascheduno de' riferiti Membri pubblici, e segreti di detta *Compagnia* siano privati del benefizio, che fu loro concesso colla suddetta Legge de' 3. Settembre 1759, e cogli Ordini dopo quella emanati; e siano obbligati, sotto le gravi pene in detta Legge stabilite, ad uscire fuori di questi Regni, e Dominj dentro il termine, e nella forma, che è stata da Me prescritta a' respettivi Ministri, e Governatori incaricati di eseguire questa Mia Reale disposizione. Non intende però la mia Regia Volontà di privare i suddetti *Soci* esciti dalla *Compagnia* di quelle Congrue, che furono da Me concesse loro; anzi al contrario ordino, che possano riceverle loro vita durante, o fino a Mio nuovo ordine in ogni, e qualunque luogo ove risederanno; coll'esibire perciò alla fine di ogni anno l'attestato di sopravvivenza a' miei Ministri, o Consoli de' luoghi più vicini alle residenze di detti Espulsi, i quali ivi ritroveranno i necessarj provvedimenti perchè vengano loro pagate.

Eccettuo per ora quelli tra i surriferiti *Egressi*, i quali otterranno miei speciali, e personali ordini da me firmati per trattenervisi; con che però non debbano insegnare, dogmatizzare, predicare,

nè

nè confessare in questi Regni, e Dominj: E che debbano, a vista di questa, dare il giuramento di fedeltà innanzi i Cancellieri delle Relazioni de' respettivi Territorj: Con che di buona fede promettano, che nè pubblicamente, nè in privato tratteranno con Individui di detta *Compagnia*, o col di lei *Generale*: Che non faranno mai nè direttamente, nè indirettamente insinuazioni, o pratiche a favore di detta *Compagnia*: Che perciò rinunzino, e detestino tutti i pretesti d'incompetenza, e di restrizioni interne, ed esterne inventate dagli Scrittori della *Società* per eludere la santità, e la fede del Giuramento: Che nello stesso modo detestino la soggezione, e la obbedienza cieca, e materiale agli ordini del *Generale* di detta *Compagnia*; e qualunque comunicazione con lui, e dipendenza dal medesimo; e questi tali non potranno uscire da' luoghi, che verranno loro assegnati per risedervi, senza licenza Mia, o de' Ministri da Me a questo effetto deputati; e questo sotto le pene stabilite contro i perturbatori della pubblica tranquillità; e di essere processati nel modo stesso, con cui si processano i Rei di così atroci delitti nella forma quì sotto prescritta. Eccettuo similmente quegl' *Individui* non ancora *Professi* in detta *Compagnia*, i quali, dopo usciti da quella, fossero entrati in altri Ordini Regolari di questo Regno, ed avessero ivi fatto la solenne Professione, in virtù della quale si trovassero incorporati nelle respettive Comunità, ove avessero professato, assolvendo questi tali dal nuovo giuramento di fedeltà ordinato di sopra.

Item. Ordino: Che nessuno de' particolari Individui della *Compagnia* detta *di Gesù*, che sono stati espulsi, e che adesso si fanno uscire de' miei Regni, e Dominj, possa esservi mai più riammes-

so

so, o venga egli insieme con altri, o solo: E che non si debbano ricevere istanze per la riammissione, o tolleranza de' suddetti espulsi nè da persone private ad effetto di presentarle, nè da' Magistrati, nè da' Tribunali per dispacciarle: e tutto ciò sotto le pene; cioè: Contro i detti Privati, che riceveſſero, o presentassero istanze contenenti le suddette pretensioni (fuori che non siano fatte col fine di denunziarle) di essere processati con Processi semplicemente verbali, e puniti colle pene stabilite dal Diritto contro i perturbatori della pubblica quiete: essendo bastanti contro di loro le prove, che dalle Leggi, e da' Dottori sono riputate sufficienti a condannare coloro, che commettono delitto di lesa Maestà: e contro i Magistrati, e Ministri, che riceveſſero tali suppliche, e non processassero subito quelli, che le presentano loro, la pena di essere privati delle cariche, che occupano, e di perpetua inabilitazione per ogni impiego del mio Real servizio; oltre le altre pene, che si potranno meritare relative alla gravità del delitto, di cui saranno trovati colpevoli.

Item: Ordino: Che si osservi lo stesso sotto le pene medesime contro tutte, e ciascheduna persona, che in questi Regni, e Dominj introduceſſero qualsisiano, o qualunque Individuo di detta *Compagnia* espulsa; o che, sapendo, che si ritrovano nelle terre di detti Regni, e Dominj, non li denunciassero nel termine di 24. ore ai Giudici de' respettivi distretti, ad effetto di farli arrestare, e consegnare con tutta sicurezza al Tribunale della Inconfidenza senza minima dilazione: col fare simiglianti consegne a Comunità in Comunità, qualora non vi sia motivo di usare una maggior cautela; nel qual caso i Magistrati, che faranno la cattura, dovranno accompagnare il Carcerato fino a farne la con-

consegna al suddetto Tribunale, con fare le spese del trasporto a conto della Mia Regia Azienda per mezzo di qualunque di lei Cassa più vicina, ove si trovi il danaro più pronto, lasciandovi la ricevuta ad effetto di bonificarsi da quele Casse, alle quali apparterranno le somme da quelle estratte.

Item: Ordino: Che la medesima proibizione, e le pene di sopra stabilite abbiano effetto, non solo le contro tutti i suddetti *Gesuiti* espulsi da questi Regni, che andassero vestiti col loro solito abito, ma egualmente ancora contro coloro, che pretendessero di far credere, che sono del numero di quelli esciti dalla *Società*; o che, sotto qualunque pretesto di licenza da loro ottenuta, fossero esciti dalla *Compagnia* detta *di Gesù*, ed avessero preso l'abito o di Prete, o di qualunque altr' Ordine regolare, o anche l' abito di secolare; poichè essendo stati Membri di detta *Società* espulsa, ed essendo ritrovati in questi Regni, e Domini, saranno puniti come Rei di delitto di lesa Maestà nella forma suddetta tanto essi, come quelli, che li raccogliessero nelle loro case, o non gli scoprissero, o denunciassero ai Tribunali in avendo di loro notizia, il tutto nella maniera surriferita.

Item: Ordino: Che tutto il fin quì detto si osservi nel modo stesso rispetto a tutte le suddette Persone di qualunque stato, e condizione siano, le quali avendo fatte le Professioni, o Aggregazioni surriferite, non si fossero manifestate ne' termini prescritti colle dichiarazioni di sopra espresse; E contro coloro, che avendo notizia di questi fatti non li denunciassero. Che se i denuncianti saranno complici dello stesso delitto, in denunciando, e provando i delitti degli altri delinquenti loro Socj, e Collegati, rimarranno assoluti dalla pena in cui erano incorsi.

Item: Ordino: Che tutte, e ciascheduna persona di qualsisia stato, e condizione, che avessero co-

mu-

municazione, o corrispondenza verbale, o per iscritto co' Regolari della *Compagnia* detta *di Gesù*, o con qualsisia de' suoi *Socj* espulsi da questi Regni, o con qualunque Confratello, o Professo occulto di detta *Società* di qualunque stato, o condizione siasi, sapendo essere quello Confrate, o simigliante Professo, siano castigate coll'esilio di otto anni in qualcuno de presidj di Angola; qualora in detta comunicazione, o corrispondenza non si ritrovino colpe, le quali secondo questa, o le altre Leggi del Regno esigano una pena più grave.

Item: Ordino: Che tutti i Ministri, o Magistrati Territoriali, e Locali di questi Regni, e Dominj debbano tener sempre ne' loro rispettivi Territorj, e Distretti di loro competenza i Processi aperti, in virtù de' quali al principio de' mesi di Gennajo, Aprile, Luglio, ed Ottobre di ciaschedun anno, ricerchino colla maggiore esattezza se vi è qualcuno, o vi siano alcuni trasgressori del contenuto in questa Legge; o se vi è qualche persona, o persone, che avendo notizia di qualche corrispondente, fautore, o occultatore de' *detti Gesuiti* notorj, o nascosti, l'occultasse in prejudizio del Mio Real servizio, e del pubblico riposo, mancando all' obbligo di fedeltà di buono, e leal vassallo, ed a quell' onorato zelo, che deve avere per il bene comune della sua Patria, e della tranquillità de' suoi Compatriotti.

Item: Conformandomi col parere de' suddetti miei Consiglieri, e Ministri, e co' moltissimi esempj di ciò, che si è praticato in casi simiglianti da molti Monarchi, che più si distinsero, e si distinguono nella venerazione, e protezione verso la Sede Apostolica, ed a' Sommi Pontefici: Dichiaro il suddetto Breve, che incomincia *Animarum saluti*, e gli Esemplari di quello (in ciò, che spetta a' miei Regni, e Dominj) per orrettizio, e surrettizio, e come tale nullo, ed incapace di produrre qualun-

Digitized by Google

lunque effetto, o dare impedimento neſſuno a tutto quello, che da miei Tribunali è ſtato giudicato, e ſi giudicherà; o che ſi trova ſtabilito, ed oſſervato dalle lodevoli Coſtumanze, e dallo ſtile della mia Corte, o per li Concordati tra queſta, e la S. Sede Apoſtolica: E ordino a tutte le perſone de' miei Regni, e Dominj di qualunque ſtato, o condizione ſiano, ſotto pena della Mia Reale graviſſima indignazione: della confiſcazione di tutti i loro beni alla Regia Camera, e delle altre pene, che ſi trovano ſtabilite nelle mie Leggi contro coloro, che coſpirano per offendere la mia Regia Maeſtà, e turbare la pubblica quiete de' miei fedeli Vaſſalli, che non ſolo non debbano oſſervare il contenuto in detto Breve, e ne' ſuoi Eſemplari, nè debbano comunicarlo, ritenerlo, o fare di lui qualunque uſo; ma che ancora quella, o quelle delle ſuddette perſone in di cui mano ſi ritrovi, o ſi ritrovaſſero i ſuddetti Eſemplari, incorrano nelle medeſime pene, qualora nel termine di trenta giorni, da contarſi dalla pubblicazione di queſta Legge, non preſentaſſero i detti eſemplari: que' della Corte, e Provincia di Eſtremadura al Giudice della Inconfidenza, o a chi farà le ſue veci; e que' che ſono nelle altre Provincie di queſti Regni, e Dominj, a' Preſidenti, o Uditori delle Comarche, ad effetto di traſmetterle al medeſimo Giudice della Inconfidenza: E Ordino a' ſuddetti Preſidenti tanto di queſta Corte, come delle Comarche di detti Regni, e Dominj, agli Uditori, Giudici Criminali, Giudici Civili, e ad altri Giudici di detti Regni, e Dominj, che ne debbano ſubito formare Proceſſo, il quale reſterà ſempre aperto ad effetto d' inquiſire contro coloro, che faceſſero uſo di detti eſemplari della Bolla, o la riteneſſero in loro potere: ricevendo le denunzie di queſte traſgreſſioni in ſegreto, e procedendo in quelle collo ſteſſo ſegreto fino alla reale cattura de'

de' Proprietarj, e di detti Esemplari: e dando a Me di tutto parte per mezzo di detto Tribunale della Inconfidenza per determinarsi da Me quello, che mi parerà giusto secondo l'esigenza de' casi, e le circostanze delle persone, che vi saranno implicate. Stabilisco, che incorrano nella stessa pena tutte, e qualisisiano persone, che riteneßero i sopraddetti Esemplari inseriti, o incorporati in qualunque quaderno, o libro manoscritto, o stampato, ancorchè trattassero di altre materie differenti, nel modo stesso, che sarebbero incorsi in dette pene, comunicando, o ritenendo i detti Esemplari in foglj volanti; qualora nel detto termine di trenta giorni, non saranno da loro consegnati, o denunciati nella forma suddetta, i quaderni, o libri, ne' quali si trovassero inseriti, o incorporati gli Esemplari di detta Bolla.

E per ciò, che risguarda alle clandestine Introduzioni di qualunque altra Bolla, Breve, Decreto, Ordine, Mandato, Sentenza, o qualsisia Rescritto emanati dalla Curia di Roma, o provenienti da qualunque altro Paese straniero: Dichiaro, che non solo non è mia Real volontà che si faccia, innovazione, o sia alterato risperto a ciò quello, che da Me fu determinato colla mia Legge de' 6. Maggio 1765., ma che al contrario sia messa in vigore, e corroborata la di lei osservanza, come con questa mia intendo di rinovarla, e di corroborarla.

E questa dovrà osservarsi intieramente in tutto secondo il suo contenuto; E perciò ordino al Tribunale Supremo di Palazzo, al Regidore al Tribunale delle Suppliche, o a chi farà le sue veci: all'Ispettor generale del mio Erario; al Tribunale della Inconfidenza; ai Consiglieri della mia Reale Azienda, e de' miei Dominj Oltramarini; al Tribunale di Coscienza, e degli Ordini; al Presidente del Senato di Camera; al Magistrato del Commercio

di

di questi Regni, e Dominj; al Magistrato del Pubblico Deposito; ai Capitani Generali, Governatori, Ministri, Presidenti, Uditori, Giudici, ed altri Uffiziali di Giustizia, e di Guerra ai quali spettasse di essere intesi di questa Legge: Che debbano eseguirla, ed osservarla, e la facciano eseguire, ed osservare intieramente in tutto il suo contenuto senza ammettere dubbio, nè impedimento veruno, non ostante qualsisiano Leggi, Regolamenti, Alvarà, Disposizioni, o Stili in contrario, i quali tutti, e tutte ho per derogate, come se di quelle, e di quelli si facesse da Me individuale, ed espressa menzione per li surriferiti effetti solamente, rimanendo per il rimanente sempre nel loro vigore. E ordino al Dottor Pietro Gonsalves Cordeiro Pereira Mio Consigliere, Ministro del Tribunale Supremo di Palazzo, e Gran Cancelliere di questi miei Regni, che la faccia pubblicare nella Cancelleria, e che di là siano rimesse le Copie a tutti i Tribunali, Capi di Comarche, e Ville di questi Regni, e Dominj, registrandosi in tutte le parti ove è solito, che si registrino simiglianti Leggi, depositandone l'Originale nel Regio Archivio della Torre *do Tombo*. Data nel Palazzo della Madonna *da Ajuda* a' 28. Agosto 1767.

IL RE.

Conte d' Oeyres.

Legge, per cui attendendo V. M. al Ricorso esposto dal Procuratore della Corona alla sua Real presenza, sopra il critico stato di questi Regni dopo la espulsione de' Gesuiti dalle Monarchie di Francia, e di Spagna; e dopo la spedizione della Bolla Animarum saluti *de' 10. Settembre 1766., proibisce ne' suoi Regni, e Dominj la introduzione, ritenzione, ed uso delle Patenti di Confraternite de' detti Gesuiti; le Professioni,*

ed

ed Associazioni fatte con loro ; ed il ritenere , e far uso di detta Bulla : Ordinando , che escano fuori de' detti suoi Regni , e Dominj tutti gl' Individui della Compagnia *detta* di Gesù, *che vi erano rimasti ancora tollerati , e ritenuti col benefizio della Legge de' 3. Settembre 1759. e per gli Ordini a quella posteriori ; il tutto nella forma , e sotto le pene di sopra dichiarate.*

Perchè V. Maestà la vegga.

Antonio Domingues do Paco la fece.

Registrata nella Segretaria di Stato de' Negozj del Regno nel Libro II. de' Diplomi , Alvarà , e Patenti a fol. 65. Madonna *da Ajuda* 29. Agosto 1767.

Giovanni Battista de Araujo.

Pietro Gonsalves Cordeiro Pereira.

Fu pubblicata la presente Legge nella Gran Cancelleria della Corte , e del Regno a' 24. Settembre 1767.

D. Sebastiano Maldonado.

Registrata nella Gran Cancellaria della Corte , e del Regno nel Libro delle Leggi a fol. 32. Lisbona 24. Settembre 1767.

Antonio Giuseppe de Moura.

IL FINE.

Digitized by Google